



Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto penale

**MISURE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA VIOLENZA NELL'AMBITO DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Chiar.mo Prof. Maurizio Bellacosa

RELATORE

Chiar.mo Prof. Mitja Gialuz

CORRELATORE

Elena Testa
Matr. 153313

CANDIDATA

Anno Accademico 2021/2022

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I

IL CONTESTO STORICO E I PROFILI PSICOLOGICI DELLA VIOLENZA NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Il fenomeno della violenza negli stadi
 - 1.1 La nascita e l'evoluzione
 - 1.2 La differenza tra le intemperanze e la violenza
2. Le origini della formazione di gruppi: gli *hooligans* del Regno Unito
 - 2.1 I tragici eventi storici causati dall'*hooliganismo*
 - 2.2 Le risposte legali al *football hooliganism*
3. Il confronto con il resto d'Europa
 - 3.1 Il fenomeno negli stadi francesi
 - 3.2 Il caso tedesco
 - 3.3 Il teppismo calcistico olandese
 - 3.4 I particolari casi in Svezia, Danimarca e Norvegia
4. Il fenomeno in Italia: i gruppi ultras
 - 4.1 L'evoluzione dei gruppi in base alle tendenze politiche
 - 4.1.1 Il razzismo
 - 4.2 L'opinione sociale ed il ruolo dei media

CAPITOLO II

LA NORMATIVA SOVRANAZIONALE E LE MISURE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1. L'evoluzione della normativa sovranazionale
 - 1.1 La convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza e i disordini nelle manifestazioni sportive del 1985
 - 1.2 Gli interventi del Consiglio Europeo

- 1.2.1 La risoluzione del 9 giugno 1997
- 1.2.2 La decisione del 25 aprile 2002
- 1.2.3 La decisione del 17 novembre 2003
- 1. 3 La convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016
- 2. Lo sviluppo della disciplina nell'ordinamento italiano
 - 2.1 La L. n. 401/1989: l'introduzione del Daspo
 - 2.2 Le modifiche apportate dalla L. n. 45/1995
 - 2.3 Gli interventi della Corte costituzionale
 - 2.4 Il decreto-legge n. 336/2001
 - 2.5 Le nuove misure previste dalla L. n. 88/2003
 - 2.6 L'adeguamento alla decisione del Consiglio Europeo del 17 novembre 2003 con L. n. 210/2005
 - 2.7 L'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento di figure di reato esistenti (cd. "Legge Amato", L. n. 41/2007)
 - 2.8 L'Intervento sistematico della L. n. 146/2014
 - 2.9 Le disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive (Capo III, D.L. 53/2019)

CAPITOLO III

IL DASPO E I REATI DA STADIO NELL'ASSETTO NORMATIVO ATTUALE; I CASI SIGNIFICATIVI

- 1. L'articolo 6 nell'assetto attuale della L. n. 401/1989
 - 1.1 I presupposti soggettivi delle misure di prevenzione: l'articolo 6, comma 1 della L. 401/1989 e l'articolo 4, lettera *i* del D.Lgs. n. 159/2011
 - 1.2 L'ambito di applicazione oggettivo
 - 1.3 Il Daspo semplice
 - 1.4 Il Daspo con obbligo di firma
 - 1.5 I limiti temporali delle misure preventive

- 1.6 Le pene previste per la violazione degli obblighi imposti
- 1.7 La riabilitazione
- 1.8 I profili processuali
- 2. L'introduzione dei reati da stadio
 - 2.1 Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis L. 401/1989)
 - 2.2 Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-ter L. 401/1989)
 - 2.3 Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6-quater L. 401/1989)
 - 2.4 Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6-quinques L. 401/1989)
- 3. La proposta di legge C. 3392: le modifiche degli articoli 6 e 6-quinques e l'inserimento dell'articolo 6-sexies alla L. n. 401/1989
- 4. La morte come conseguenza di altri reati commessi nell'ambito delle manifestazioni sportive
 - 4.1 Il caso di Vincenzo Paparelli
 - 4.2 La particolarità del caso De Falchi
 - 4.3 Filippo Raciti: la morte in servizio
 - 4.4 L'espansione dell'ambito territoriale della violenza: il caso Sandri

CAPITOLO IV

L'APPLICAZIONE PRATICA DELLE MISURE DI SICUREZZA: IL CASO SPECIFICO DELLO STADIO OLIMPICO DI ROMA

- 1. Gli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive
 - 1.1 Le linee guida trattate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
 - 1.2 Le disposizioni previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio

- 1.3 Il ruolo dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive
- 2. Il caso dello Stadio Olimpico di Roma
 - 2.1 Regolamento d'uso dello Stadio Olimpico per le manifestazioni calcistiche e Codici di condotta
 - 2.2 Il Gruppo Operativo per la Sicurezza
 - 2.3 Gli addetti alla sicurezza: le forze dell'ordine e il servizio di *stewarding*
 - 2.4 Il ruolo del *Supporter Liaison Officer*
 - 2.5 Il sistema di videosorveglianza presso lo Stadio Olimpico
 - 2.6 Le operazioni differite: la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali

INTRODUZIONE

Affrontare il problema della violenza negli stadi italiani, in modo particolare in occasione di manifestazioni calcistiche, significa analizzare la storia del tifo comprendendone le dinamiche ed i meccanismi che hanno permesso all'aggressività di diffondersi, esaminando le disposizioni normative volte ad arginare tale fenomeno sociale.

Invero, episodi di violenza e disordine in occasione di incontri sportivi risalgono agli ultimi decenni del 1800, sino ad arrivare ai primi anni del 1900, tendenza interrotta dall'avvento dei due conflitti mondiali.

Il culmine del fenomeno si è concretizzato poi nella nascita di gruppi di tifosi, i cosiddetti *ultras*, sulla scia dei famigerati *hooligans* inglesi: giovani sostenitori spinti dallo stile estremo e irruento si riuniscono con l'intento di sostenere le proprie squadre attraverso una struttura gerarchica che impartisce loro delle specifiche mansioni al fine di stabilire una modalità di tifo che possa essere riconoscibile agli occhi delle tifoserie di altre squadre.

La diffusione dei gruppi organizzati si è verificata principalmente nei Paesi con una radicata tradizione calcistica e pur mantenendo caratteristiche differenti, le tifoserie organizzate hanno assunto due principali denominazioni: *ultras*, utilizzato in Italia e in Spagna, e *hooligans*, termine diffuso in Inghilterra, Turchia, Grecia e Serbia.

La tendenza alla creazione di gruppi organizzati in Italia ha iniziato a diffondersi già al termine degli anni '60, generando episodi di violenza molto frequenti, sia in serie A che nelle serie minori, talvolta causando conseguenze molto gravi.

A tal proposito si rende opportuno menzionare la strage dell'Heysel, a Bruxelles, in cui persero la vita numerosi tifosi italiani: l'episodio rappresentò un chiaro allarme circa la stabilità degli impianti sportivi, l'utilizzo delle forze dell'ordine e la sicurezza degli spettatori sugli spalti.

L'obiettivo del presente lavoro è quella di ricostruire il percorso storico e sociologico del tifo organizzato, a partire dall'Inghilterra, sino ad arrivare in Italia,

tentando di comprendere le motivazioni che conducono all'uso della violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Una volta individuati gli aspetti più rilevanti del fenomeno del tifo violento, si tratterà dell'assetto normativo che regola la prevenzione e la repressione della violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Il nucleo centrale della regolamentazione è contenuto nella L. n. 401 del 13 dicembre 1989: il legislatore italiano decide di rispondere agli impulsi provenienti dal Consiglio Europeo in seguito alla tragedia di Bruxelles. Inoltre, nel 1990, l'Italia si apprestava ad ospitare i campionati mondiali di calcio e si ritenne, dunque, doveroso introdurre delle disposizioni che potessero tutelare al meglio la sicurezza dei partecipanti all'evento di rilevanza mondiale.

A seguito di un travagliato iter, il 2 gennaio 1990 entra in vigore la L. n. 401/1989. L'articolato originario si occupava principalmente di contrastare le frodi riguardanti le competizioni agonistiche e l'esercizio abusivo di giochi o scommesse, ma, inserendo l'art. 6, pose il seme per la creazione di un complesso sistema di misure di prevenzione e repressione della violenza nell'ambito di manifestazioni sportive. Per la prima volta, l'articolo in questione, introduce disposizioni riguardanti il divieto e la limitazione dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive rivolto a quegli individui che, a seguito di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Con l'intervento di numerose decretazioni d'urgenza, l'art. 6 ha lentamente assunto la conformazione attuale che attribuito alla misura ivi contenuta la denominazione di D.A.SPO. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) o diffida.

Quest'ultima costituisce la principale misura di prevenzione della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e si articola in due fattispecie applicabili consequenzialmente: nel primo comma ritroviamo il DASPO quale misura amministrativa che prevede la limitazione della libertà di circolazione da parte del questore nei confronti di determinati soggetti, per i quali è vietato l'accesso ai

luoghi in cui si svolgono incontri sportivi ed ai luoghi dedicati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti a tali manifestazioni.

È poi prevista una misura più stringente che limita, oltre alla libertà di circolazione, anche la libertà personale: il secondo comma dispone la facoltà del questore di prescrivere la comparsa del soggetto sottoposto alla misura di DASPO all'interno di un ufficio o comando di polizia per una o più volte durante il corso della giornata in cui si svolge l'incontro sportivo cui è stato negato l'accesso.

In questo caso, è infatti prevista la garanzia della riserva di giurisdizione contenuta nell'art. 13 della Costituzione.

Le misure in questione possono essere definite - seppur atipiche - misure *praeter delictum*: non è necessaria la commissione di un reato per poter procedere con la loro applicazione.

La misura del DASPO può inoltre avere natura accessoria: nelle ipotesi in cui il soggetto sottoposto al DASPO violi i divieti previsti da tale misura, il giudice può disporre l'applicazione di un ulteriore divieto d'accesso.

La L. n. 401/1989, oltre ad occuparsi del contrasto alla violenza negli stadi durante le competizioni sportive, si preoccupa di normare le principali figure di reato per criminalizzare una serie di comportamenti prettamente connessi alle condotte violente degli *ultras*: il lancio di materiale pericoloso, l'invasione di campo, il possesso di artifici pirotecnici, l'introduzione di striscioni o simboli che incitano alla violenza.

Inoltre, l'ambito che ha subito recenti modificazioni e precisazioni riguarda la tutela degli addetti alla sicurezza in occasione degli incontri sportivi: l'aggressione nei confronti delle forze dell'ordine e gli *steward* si definisce aggravata se commessa nell'ambito di manifestazioni sportive.

Il presente lavoro si occuperà di illustrare l'assetto di organi preposti alla sicurezza degli impianti sportivi.

Nel corso della trattazione si farà riferimento a quattro eventi: la prima vicenda rilevante a livello nazionale si è verificata nel 1979 allo Stadio Olimpico di Roma

ed ha visto la morte di Vincenzo Paparelli, tifoso deceduto dopo essere stato colpito da un razzo proveniente dalla curva opposta; dieci anni dopo, nei pressi dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano perde la vita Antonio De Falchi a causa di una rissa con dei tifosi milanisti prima di un incontro di Serie A; l'avvenimento che ha destato più scalpore è stato il decesso dell'ispettore capo della polizia di Catania, Filippo Raciti, a seguito di scontri violenti avvenuti in occasione del *derby* Catania-Palermo; infine, nello stesso anno della morte del poliziotto Raciti, un tifoso viene ucciso da un agente della polizia stradale in un'area di sosta dell'autostrada A1, zona tipicamente frequentata dai tifosi che viaggiano lungo l'Italia per seguire le proprie squadre in trasferta. La vittima, Gabriele Sandri, perde la vita a seguito di un colpo di pistola, esploso al fine di sedare una rissa tra tifosi.

L'intento generale del lavoro è quello di rappresentare il fenomeno dei gruppi di tifosi organizzati e le misure che prevengono e reprimono le loro condotte aggressive, ponendo in luce i punti di contatto tra le autorità e i tifosi.

CAPITOLO I

IL CONTESTO STORICO E I PROFILI PSICOLOGICI DELLA VIOLENZA NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Il fenomeno della violenza negli stadi

La diffusione della violenza nel contesto degli eventi sportivi è un fenomeno che ha caratterizzato gli ultimi decenni conducendo ad un'analisi approfondita del legame tra il tifo e la violenza dal punto di vista sociologico e normativo.

La violenza dei tifosi viene ricollegata a numerosi aspetti che incidono sull'individuo: il carattere aggressivo adottato dai giocatori di sport di contatto, la sollecitazione emotiva provocata dalle situazioni circostanti ed il senso di appartenenza ad un gruppo sono solo alcune delle circostanze che condizionano tale comportamento.

Le condotte aggressive si sono principalmente verificate nell'ambito di partite di calcio coniando l'espressione "teppismo calcistico", termine cui è possibile ricondurre diversi tipi di condotte¹ determinando una definizione non univoca da parte degli interpreti.

Secondo gli esponenti più rilevanti della cd. Scuola sociologica di Leicester il termine non indica un solo fenomeno, bensì molteplici comportamenti ed incidenti quali risse, invasioni di campo atti di vandalismo e altre condotte a queste assimilabili.

Alcuni autori hanno definito teppismo calcistico quanto segue:

“ [...] looking aggressive; jeering; shouting; jumping up and down; waving fists in the air; running in groups; issuing blood curdling and obscene threats involving baseball bats; invading the pitch; wrecking motorway service stations; taking a supporting crutch from its unfortunate owner and using it as a club; fighting

¹ TSOUKALA, PEARSON, COENEN, *Legal Responses to Football "hooliganism" in Europe*. The Hague: TMC Asser Press, 2016

with fists, kicking rival fans who are on the ground, smashing their faces up with hammers, robbing them of their valuables and clothes; ripping up terracing; ‘stampeding’ around and outside railway stations with the effect of scattering the public; obstructing the road; denting car bonnets and roofs; the vandalising and overturning of local people’s cars; assaulting local residents with iron bars and wooden clubs; ‘shouting National Front and racist abuse’; racially inspired hospitalising and disabling attacks with bottles and fists on British Rail employees, Pakistani taxi drivers and shopkeepers; and lastly, throwing missiles at each other, local people, oncoming cars and the police”², o anche “l’insieme di atti di vandalismo e violenza sistematica che in occasione delle partite di calcio, particolari gruppi di giovani tifosi [...] compiono ai danni di analoghi gruppi avversari sia dentro che, soprattutto, fuori dagli stadi”³.

Questa specifica conformazione sociale si è originariamente formata in territorio anglosassone, talché i primi studi sulla tifoseria violenta vennero condotti proprio in Inghilterra⁴ prendendo in considerazione il comportamento di questi gruppi di *hooligans* di cui gli ultras italiani richiamarono alcuni elementi, diffondendo, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, la sottocultura estrema della mascolinità aggressiva⁵ in Italia: inizialmente le aree interessate furono quelle al Nord, ma progressivamente il fenomeno si diffuse anche a Sud manifestandosi sia nella massima serie che in serie minori.

L’ambito territoriale che concerne tali condotte – come segnalato dall’analisi di Roversi – si è andato progressivamente espandendo, coinvolgendo inizialmente solo l’interno degli stadi durante lo svolgimento delle partite, per poi ricomprendere le aree esterne, circostanti e non (luoghi di incontro e passaggio di tifoserie come autogrill, stazioni di treni e autorimesse di autobus), anche in giorni differenti da quelli in cui vengono disputati i *match*.

² SALTER, *Judicial responses to football hooliganism*. Northern Ireland Legal Quarterly, 1986

³ ROVERSI, *Calcio, tifo e violenza: il teppismo calcistico in Italia* (Vol. 307). Il Mulino, 1992

⁴ *Ibidem*

⁵ DE BIASI, *Sport e violenza nella società moderna*, in *Enciclopedia dello Sport Treccani*, 2003

Anche in Italia gli episodi più significativi a riguardo si sono svolti in ambito calcistico – in particolare nel corso degli anni Ottanta – inducendo il legislatore ad intervenire con una normativa *ad hoc*: la L. n. 401/1989 riguardante “interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.

Prima di analizzare la relativa normativa nel nostro ordinamento è essenziale condurre una breve analisi sulle origini e lo sviluppo della violenza usata in questo contesto per comprendere le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad intervenire in tale materia.

1.1 La nascita e l'evoluzione

La violenza in occasione di eventi sportivi è una questione di cui è consueto sentir parlare, pertanto, è da considerare un argomento di grande attualità. Ciononostante, si tratta di un fenomeno che affonda le radici in un terreno molto profondo che conduce sino all'epoca romana cui risale uno dei più remoti episodi di violenza durante dei giochi sportivi (è riportato uno scontro durante uno spettacolo di gladiatori a Pompei nel 59 d.C⁶ in cui rimasero coinvolti diversi abitanti di Nocera e Pompei⁷).

Per comprendere, dunque, la natura e lo sviluppo della violenza come strumento di sfogo, analizzandola in particolare nel contesto calcistico, è necessario considerare gli studi più rilevanti in materia (condotti da Ian Taylor, John Clarke e Norber Elias prima e più tardi da Eric Dunning, Patrick Murphy e John Williams) partendo proprio dal cd. configurazionismo, cioè dall'analisi della forma e dello stile (cd. *pattern*) di un apparato culturale che scoraggia gesti contrari alle scelte del gruppo.

⁶ CORNELIO TACITO, *Annali*, III (Libri XIII-XVI), a cura di A. RESTA BARRILE, Bologna, 1974

⁷ DE BERNARDI, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: alcuni "precedenti" nell'epoca dell'Impero Romano*, 2011

Secondo la Scuola di Leicester il “teppismo calcistico” o *football hooliganism* comincia a configurarsi come “azione di gruppo strutturata” a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, in cui gli episodi dei tifosi vengono considerati conseguenza di un senso di appartenenza ad un’analoga situazione.

Soltanto pochi anni più tardi lo studioso Ian Taylor delinea l’*hooliganism* come una forma di ribellione della *working class* che si oppone a quella gestione del calcio controllata dalla classe media, che lega il fenomeno del calcio alla spettacolarizzazione sottraendo ai tifosi provenienti dagli strati più bassi della società la possibilità di considerare il calcio un pilastro fondamentale della loro cultura, da preservare e proteggere dalle incursioni di coloro cui non appartiene da sempre tale passione, così com’è invece per i componenti della classe operaia.⁸ Taylor successivamente definisce l’*hooliganismo*, invece, uno sfogo dei giovani che non possiedono più la sensibilità verso i concetti di comunità e coesione sociale.⁹

A dire il vero, le ricerche approfondite riguardo le origini di questo fenomeno hanno rilevato che, nonostante l’allarme sia subentrato nella seconda metà del Novecento, il livello della violenza era molto più elevato nel corso del medioevo: l’aggressività dell’uomo delle epoche passate trovava sfogo anche negli sport come il calcio antico, per il quale erano previste scarse regole che variavano in base alla contrada di appartenenza¹⁰. Anche il sociologo Dunning sostiene che il fenomeno dell’*hooliganism* sia sorto nei primi anni del ventesimo secolo, e non durante gli anni Sessanta, ricalcando la stessa brutalità del tifo violento rispetto a giochi medievali quali l’*hurling* e il *knappan*¹¹.

Per citare Morris “se riandiamo al passato, scopriamo che la violenza era di gran lunga maggiore nei primi tempi del calcio [...] Nel medioevo il football

⁸ TAYLOR, *Soccer Consciousness and Soccer hooliganism*, a cura di S. CHOEN, *Image of Deviance*, Harmondsworth, Penguin, 1971

⁹ TAYLOR, *British Soccer after Bradford*, in “Sociology of Sport Journal”, 1987, pp. 171-91

¹⁰ MARANI, *Indagine sulla violenza negli stadi*, documento finale di ricerca commissionata dal Ministero dell’Interno nell’anno 2003, 2003

¹¹ *Ibidem*

popolare fu dichiarato illegale per decreto reale in vari regni, perché troppo brutale e indisciplinato. Al confronto con questi esempi dei tempi passati, i guai provocati dal pubblico agli incontri di calcio moderno paiono molto modesti”¹². Egli individua nella prevedibilità la motivazione per la quale, ad oggi, gli episodi di brutalità siano più visibili e destino stupore nonostante siano lievi rispetto agli avvenimenti del passato: tali eventi avvengono sotto gli occhi di un pubblico, della polizia e della televisione.

Gli spunti che ci derivano dagli studi del sociologo Konrad Lorenz ci indirizzano verso ciò che viene definito “ritualizzazione”, cioè un processo comportamentale basato sulla ripetizione di azioni associate a determinate situazioni, tale per cui l’uomo tende gradualmente a ricercare contesti in cui ripetere quello stesso atteggiamento, definito “simbolico”: è questo ciò a cui assistiamo quando si verificano comportamenti aggressivi in concomitanza di una partita sportiva. Secondo l’autore, infatti, l’uomo moderno e civilizzato non trova uno spazio in cui sfogare le proprie pulsioni aggressive – che per natura possiede – facendo sì che si verifichi la repressione di tali sentimenti, i quali non giungono ad un’adeguata valvola di sfogo.¹³ Infatti, la complessità della vita odierna porta l’uomo a comprimere la sfera emotiva molto più che in passato e, dice Norbert Elias, che “il contenimento dei forti sentimenti, il mantenimento di un controllo uniforme di pulsioni, affetti, emozioni, costantemente, per tutta una vita, può suscitare tensioni all’interno di un individuo”.¹⁴

La soluzione che Lorenz sostiene è quella di assecondare tali impulsi aggressivi, incanalandoli proprio in quelle forme di comportamento ritualizzato come ad esempio il tifo. Infatti, scrive che “la ridirezione dell’aggressione è il metodo più ovvio e promettente per renderla innocua. Con più facilità che la

¹² MORRIS, *La tribù del calcio*, trad. it., Mondadori, Milano, 1977, p. 263

¹³ LORENZ, *Il cosiddetto male: per una storia naturale dell’aggressione*, Garzanti, 1977

¹⁴ NORBERT; DUNNING, *Sport ed aggressività*, trad. it. Il Mulino, Bologna, 1989, p. 46

maggior parte degli altri istinti essa si accontenta di oggetti sostitutivi e trova in loro piena soddisfazione”.¹⁵

Tra i diversi modelli di ritualizzazione, Konrad, individua proprio lo sport e tutto ciò che ne deriva, asserendo, perciò, che “esso impedisce gli effetti dell’aggressione socialmente dannosa”¹⁶. Come conclusione di tale riflessione si ricava una sorta di tolleranza per tutte quelle forme di violenza, verbali e fisiche, che spesso si manifestano durante occasioni sportive, a condizione che non pregiudichino seriamente l’incolumità e la sicurezza pubblica.

In proposito, l’autore Peter Marsh distingue la violenza dalla cosiddetta *aggro*: “usiamo il termine *aggro* per indicare un’espressione ritualizzata dell’aggressività, che, in complesso, non risulta seriamente dannosa”¹⁷. Stando a ciò che sostiene l’autore non si assiste a vere e proprie esplosioni di brutalità tra gli spalti; tesi confermata anche dai diretti interessati, i quali hanno ammesso (tranne una o due eccezioni)¹⁸ che pochi si fanno davvero male.

Stando all’opinione di John Clarke¹⁹ la causa di tali comportamenti è da attribuire alla classe sociale cui appartengono gli individui coinvolti: a causa dell’esclusione che il processo produttivo post-industriale ha riservato loro, i giovani tentano di riaffermare, tramite la mascolinità e la violenza, la propria identità auto-determinandosi.

La classe operaia versa da sempre in una condizione di subordinazione e nell’ambito degli scontri calcistici tenta di invertire la rotta non prestando consensi alla classe media²⁰.

“Una partita di calcio, infatti, fornisce un contesto in cui essi possono agire in modi che sono condannati dalle pubbliche autorità e dalla società ‘rispettabile’

¹⁵ LORENZ, *Il cosiddetto male*, cit.

¹⁶ LORENZ, *Il cosiddetto male*, cit.

¹⁷ MARSH; ROSSER; HARRÈ, *Le regole del disordine*, Trad. it., Giuffrè, Milano, 1984, p. 86

¹⁸ *Op. cit.*, p. 135

¹⁹ CLARKE, *Football and working-class fans: Tradition and Change*, a cura di R. INGHAM, *Football hooliganism*, London, Inter-Action pp. 37-60; trad. It. *Football hooliganism. Calcio e violenza operaia*, Roma, DeriveApprodi, 2019

²⁰ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio. Il configurazionismo di Eric Dunning, Patrick Murphy, John Williams e gli studi anglosassoni*, Studi culturali, 2020, 17.2: 233-244.

contando su una relativa immunità dall'arresto. Essi possono, per così dire, 'sfogarsi' per un momento e istituire un'inversione della struttura di potere della società circostante"²¹.

A sostenere la tesi sulle violente modalità di azione della *working class* a causa della sua condizione è presente anche la scuola di pensiero di Leicester cui si contrappone quello di Roversi – più recente – secondo cui non esiste un'effettiva correlazione tra classe operaia e la tendenza a modalità comportamentali aggressive: "la rilevazione della condizione lavorativa degli hooligans [...] avviene prevalentemente in due modi: o sulla base dei dati forniti dalla polizia e dall'autorità giudiziaria circa i giovani arrestati o denunciati per atti di teppismo calcistico, oppure in base a fonti giornalistiche"²², pertanto si lascia intendere l'inattendibilità di queste fonti dinanzi alle quali i diretti interessati potrebbero deliberatamente decidere di dichiarare il falso, sostenendo di avere posizioni lavorative più o meno prestigiose rispetto alla realtà²³.

Arrivando ad un'epoca più recente uno studio condotto dal sociologo Luca Benvenga (2020) è stato in grado di tracciare una curva a partire dal 1880 che ha evidenziato l'alto tasso dei casi di violenza avvenuti nell'ambito delle partite di calcio durante gli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale fino all'abbassamento nel periodo tra le due guerre per poi rilevare un nuovo aumento a partire dagli anni Cinquanta con conseguente picco negli anni Sessanta²⁴. Questo andamento è dovuto al progressivo avvicinamento della classe operaia ad una civilizzazione, dopo la Prima Guerra Mondiale, che ha permesso il conseguimento di nuovi diritti tramite l'azione sindacale: se da una parte lo stato degli operai si è sempre di più comparato alla posizione sociale della classe media, dall'altra parte è cresciuto il

²¹ MURPHY; WILLIAMS.; DUNNING, *Football on trial: Spectator violence and development in the football world*. Psychology Press, 1990, p. 42

²² ROVERSI, *Il sociologo e l'ultrà*, a cura di V. MARCHI, *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Roma, Koinè, 1994, pp 8-33

²³ ARMSTRONG; HARRIS, *Football hooligans: Theory and evidence*. *The sociological review*, 1991, 39.3: 427-458.

²⁴ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit.

divario con i settori più poveri, i quali hanno costituito il nucleo centrale delle estreme forme di tifo violento²⁵.

Secondo altri autori (Dunning, Murphy, Williams) si tratta, piuttosto, del prolungamento di un fenomeno denominato “segmentazione ordinata”²⁶ con il quale vengono indicati gruppi di individui di sesso maschile provenienti da quartieri di periferia della città di Chicago, i quali hanno lo scopo di proteggere il territorio in cui abitano in maniera compatta: ignorando le differenze razziali questi giovani si uniscono a difesa del quartiere in cui vivono quando minacciato da altre fazioni provenienti da diverse parti della città a causa dello scarso intervento delle forze dell’ordine²⁷. Allo stesso modo nel calcio, i gruppi di tifoserie rivali tentano di impadronirsi del territorio all’interno di uno stadio costringendo il tifo opposto a compattarsi e a difendere tale area.

È evidente, confrontando gli studi in materia più recenti dei principali autori, che gli episodi di brutalità registrati non sono attribuibili al complesso del gruppo di *hooligans* o ultras, bensì a giovani teppisti – cosiddetti “cani sciolti” – che si scollano dal gruppo tradizionale disconoscendone la centralità. Gli atti di violenza sono, dunque, compiuti da individui provenienti da aree periferiche che si discostano dal tifo ritualizzato di cui prima; Morris definisce queste persone come individui “a cui la società ha dato poche opportunità di esprimersi in maniera costruttiva o creativa, che ricorrono all’unica alternativa loro rimasta a parte la sottomissione”²⁸.

1.2 La differenza tra intemperanze e violenza

Le prime ricerche riguardanti il tifo violento vengono condotte durante gli anni Sessanta nel Regno Unito, momento in cui la differenziazione tra la violenza dei gruppi organizzati e le intemperanze di semplici tifosi non è ancora ben definita.

²⁵ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit.

²⁶ DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *The social roots of football hooliganism: a reply to the critics of the ‘Leicester School*. Football, violence and social identity, 1994, pp. 128-157.

²⁷ SUTTLES, *The Social Construction of Communities*, Chicago, University of Chicago, 1972

²⁸ MORRIS, *La tribù del calcio*. Cit. p. 260

Tali studi, infatti si focalizzarono perlopiù su quegli atti commessi da autonomi tifosi e non sulle azioni di quei gruppi organizzati.

Nella lettura internazionale ritroviamo spesso le espressioni “violenza da stadio” e “teppismo calcistico” intese come due fenomeni distinti: con la prima indicazione è consueto intendere le cosiddette intemperanze²⁹.

Il termine “intemperanze” riferito genericamente agli spettatori sta ad indicare quegli “atti [...] che non hanno un carattere programmato, non hanno per obiettivo i tifosi avversari e sono riconducibili principalmente al clima emotivo di eccitazione provocato dall’evento sportivo”³⁰. Ciò che distingue un semplice sostenitore da un *ultras* è rilevabile sia dagli studi comportamentali di queste categorie, ma anche, dialogando con i protagonisti, come illustrato dalla trattazione dello psicologo Roberto Maniglio³¹. Nel suo lavoro, l’autore riporta un colloquio con un tifoso *ultras* del Torino e grazie a questa diretta interazione riesce a tracciare un’attenta nozione di *ultras* – principalmente caratterizzato da un coinvolgimento più profondo – che si discosta dalla definizione di spettatore tifoso in diversi elementi: quest’ultimo è sostenitore della sua squadra, proprio come l’*ultras*, ma non partecipa alla vita organizzata dei gruppi; tuttavia ne condivide alcune caratteristiche psicologiche, seppur con impeto diverso³². Queste caratteristiche che differenziano, per motivi logistici, le due categorie di sostenitori, fanno sì che si differenzino conseguentemente anche i rispettivi comportamenti spinti o dall’intenso legame creato tra l’*ultras* e la squadra o dal più superficiale eccitamento del semplice tifoso in un momento concitato.

Nello specifico, gli atti che rientrano nella definizione di intemperanza e che spesso si verificano sono il lancio di oggetti come sassi, bottiglie, monete, bicchieri di birra in campo contro allenatori, giocatori, arbitri; gli assalti all’arbitro o ai

²⁹ ROVERSI; BALESTRI, *I gruppi ultras oggi: cambiamento o declino?*, in "Polis, Ricerche e studi su società e politica", 1999, pp. 453-468

³⁰ ROVERSI, *La violenza negli stadi*, in Barbagli – Gatti (a cura di), *La criminalità in Italia*, 2010, p. 118; cfr. ID., *Calcio, tifo e violenza* cit. p. 35; ROVERSI – BALESTRI, *I gruppi ultras oggi: cambiamento o declino?*, in Polis, fasc. 3, 1999, p. 453.

³¹ MANIGLIO, *Tifosi e ultras: un modello cognitivo del tifo e della violenza*, 2006.

³² MANIGLIO, *Tifosi e ultras*, cit, p. 61

pullman della squadra ospite fuori dallo stadio al termine della partita³³. Questo avviene perché tali comportamenti sono “connaturati allo stesso gioco del calcio, il quale sollecita negli spettatori un forte coinvolgimento emotivo e li porta ad assumere atteggiamenti che nella vita di tutti i giorni sarebbero di norma rifiutati”³⁴.

Queste azioni vengono riconosciute da Dunning come una forma comportamentale stabile nel tempo, che non ha subito variazioni al contrario degli atti di “teppismo calcistico” che, come vedremo, si sono evoluti nel corso degli anni. A sostegno di questa tesi troviamo rilevanti incidenti avvenuti nel ventennio fascista, infatti nelle grandi città (Roma, Milano e Torino) si sono verificate diverse risse nel corso degli anni Trenta e Quaranta, ma in particolare si ricordano significativi episodi negli anni Venti e Trenta: durante la stagione 1924/1925 che vide il Bologna “laurearsi” campione d’Italia, dei tifosi del Genoa rimasero feriti a causa di colpi di pistola a seguito dello spareggio tra il Genoa e il Bologna disputato a Torino, evento che assegnò al titolo vinto dalla squadra emiliana il soprannome di “Scudetto delle Pistole”, mentre il 24 maggio 1931, durante il derby di Roma, uno scontro acceso tra le tifoserie condusse ad un’invasione di campo³⁵.

Durante gli anni Cinquanta e Sessanta si assiste a nuovi episodi di intemperanze: invasioni di campo con tentativi di aggressione ai protagonisti delle partite, risse ed episodi simili che portarono a feriti ed in alcuni casi anche alla morte. Un giovane di 17 anni, Giordano Guarisco, rimase schiacciato dalla calca di persone che tentava di entrare nello stadio di San Siro per assistere al *match* tra Milan e Fiorentina il 1° dicembre 1958³⁶. Giuseppe Plaitano, tifoso della Salernitana, venne ucciso il 28 aprile 1963 dallo sparo di un agente di polizia che tentava di separare le tifoserie di Salerno e Potenza a seguito di un’invasione volta all’aggressione dell’arbitro³⁷.

³³ ROVERSI; BALESTRI, *I gruppi ultras oggi*. Cit.

³⁴ ROVERSI, *Calcio, tifo e violenza: il teppismo calcistico in Italia* (Vol. 307). Il Mulino, 1992 p. 37.

³⁵ SPAGNOLO, *I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras italiano*, Bologna, 2017, p. 27-29.

³⁶ *Ibidem*

³⁷ MASIELLO, *Ultras. L’odio metropolitano*, in *Quaderni di Sociologia*, 52, 2010, p. 162

Come si nota dall'analisi degli avvenimenti nel corso del Novecento, quei comportamenti che dapprima venivano considerati intemperanze dei tifosi si sono inaspriti sino a portare delle gravi conseguenze (disordini, feriti, morti). Si assiste dunque all'evoluzione peggiorativa che porta il "tifo violento autonomo"³⁸ al "tifo violento organizzato" da parte di ragazzi che costituiranno poi i gruppi *ultras*: è da qui che nasce il "teppismo calcistico".

2. Le origini della formazione di gruppi: gli *hooligans* del Regno Unito

Il termine "*hooligan*" indica, secondo il Cambridge Dictionary, "someone who behaves badly or violently and causes damage in a public place"³⁹, cioè un individuo che con il suo comportamento violento, provoca danni in luoghi pubblici. L'origine di tale terminologia non è certa: sembra riferirsi al cognome irlandese "*Houlihan*" appartenente ad una famiglia di pessima reputazione⁴⁰.

L'espressione appare per la prima volta in Inghilterra nell'aprile del 1894, in un contesto diverso da quello calcistico, nel quotidiano londinese *Daily News* che riportava la notizia di un processo tenutosi contro il ragazzo Charles Clarke per aver aggredito un agente di polizia, riferendosi al giovane come: "the king of a gang of youths known as the 'Hooligan Boys'"⁴¹. Solo successivamente, intorno al 1970, i media hanno iniziato ad utilizzare il termine collegandolo al comportamento violento tenuto dai giovani in ambito calcistico inaugurando così l'espressione "*football hooliganism*", il cosiddetto teppismo calcistico.

Dai paragrafi precedenti si evince come la lettura sociologica del fenomeno si è rivelata la chiave per comprendere quanto la cultura calcistica sia stata ed è tutt'ora, radicata all'interno della società, andando a costituire uno dei molti tasselli fondamentali a comprendere il comportamento umano. Per tracciare i contorni del movimento hooligan, infatti, è opportuno attingere dalle definizioni che diversi

³⁸ MANTOVANI, *Il calcio: sport criminogeno*, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2008

³⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-italian/hooligan>

⁴⁰ DE BIASI, *You'll never walk alone*,

⁴¹ *Daily News* (Londra), Martedì, 24 Aprile 1894

sociologi hanno attribuito a tale fenomeno per inquadrare le caratteristiche principali dei gruppi, principali ed unici attori: “la prima caratteristica fondamentale del gruppo è l’interazione dei modelli che ha luogo tra i componenti: i membri sono sempre insieme, programmano le loro attività insieme e spesso in segreto, sono pronti a proteggersi l’un l’altro, se attaccati, e via di seguito. La seconda caratteristica fondamentale dei gruppi è il senso di appartenenza. [...] l’appartenenza ad una banda è spesso indicata simbolicamente da un segno esterno, come un anello all’orecchio, o un fazzoletto di un certo colore, e dai membri ci si aspetta che abbiano profondi sentimenti di lealtà nei confronti del gruppo e di profondo odio nei confronti delle altre bande”⁴².

I primi episodi di scontri tra bande si hanno in Inghilterra all’inizio degli anni Cinquanta: furono i “*Teddy Boys*” a destare l’opinione pubblica, un gruppo di giovani ragazzi provenienti dall’ambiente delle classi operaie britanniche che non hanno trovato spazio nei vantaggi portati dal forte sviluppo economico di quegli anni⁴³. La tendenza di questi giovani fu quella di ritrovarsi ed unirsi allo stadio, per guardare le partite nelle aree situate dietro le porte perché più accessibili in quanto economiche (cd. *ends*): fu proprio in questo periodo che si formò il movimento “*Youth Ends*” che prese piede dapprima nel nord dell’Inghilterra (durante gli anni Cinquanta i tifosi del Liverpool e dell’Everton erano noti per gli assalti ai vagoni dei treni, guadagnandosi il soprannome di “*Merseyside Maniac*”), diffondendosi poi (durante gli anni Sessanta), sempre a causa dei tifosi del nord, anche nel resto del Paese nelle giornate di trasferta⁴⁴.

Gli studi osservazionali sul comportamento di questi giovani tifosi inglesi, tagliati fuori dall’evoluzione economica del paese, sottolineano come, in questa prima fase, i disordini e le aggressioni avvengano con modalità disorganizzate e

⁴² SMELSER, *Manuale di sociologia*, Società editrice il Mulino, Bologna, 2000, p. 133

⁴³ BANTI, *Wonderland, La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd*, Gius. Laterza&Figli S.p.a., Bari, 2017

⁴⁴ DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *The roots of football hooliganism: an historical and sociological study*. Routledge, 2014

spontanee ed è dunque scorretto desumere che tali condotte siano frutto di un'intenzionalità premeditata⁴⁵.

Al termine degli anni Sessanta, anche al sud si diffonde tra i tifosi un nuovo modello comportamentale: emerge la sottocultura *Skinhead*. Il classico profilo di uno *skinhead* comprendeva una sorta di uniforme (caricatura del lavoratore modello): i capelli rasati, la camicia e gli stivali (da qui anche il termine *boot-boy*, ragazzo scarpone). Questi gruppi di *skinhead* raggiunsero ben presto gli spalti degli stadi, portando con loro, oltre la violenta mascolinità fisica che li contraddistingueva, un'intensificazione dell'identificazione territoriale, incentivando così la rivalità tra gruppi⁴⁶.

In particolare, la tifoseria del Liverpool F.C. contribuì ad animare una "guerra di stile"⁴⁷: il giovane tifoso maschio di Liverpool, appoggiato ad una forte sinergia tra calcio, musica e *street style*, riuscì a creare un'élite culturale che, grazie al grande successo europeo della squadra gli permise di dominare, negli anni Settanta e Ottanta, la scena estetica calcistica.

Nella fase che comprende i due decenni Settanta-Novanta, l'instabile situazione economica e culturale del paese ha trasformato la frustrazione di questi giovani in vera e propria necessità di evadere dalla precaria condizione in cui versavano⁴⁸: l'hoooliganismo si evolve e diviene un fenomeno complesso e stratificato e, nonostante esisteranno ancora individui che, pur non avendo intenti aggressivi, si ritroveranno coinvolti nei vari atti di violenza, si formerà comunque

⁴⁵ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit.

⁴⁶ SPAAIJ, *Understanding football hooliganism*, cit., p. 79

⁴⁷ WILLIAMS, *Walking alone together the Liverpool Way: fan culture and 'clueless' Yanks*, Soccer & Society, 13:3, 2012

⁴⁸ Uno studio di Dunning, Patrick e Murphy riporta un dato riguardante 143 membri della I.F.C. (gruppo hooligan del West Ham United): il 37,8% era disoccupato. DUNNING, MURPHYWILLIAMS, *Il teppismo calcistico in Gran Bretagna: 1880-1989*, a cura di ROVERSI Antonio, *Calcio e violenza in Europa: Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Danimarca*, Il Mulino, 1990, pp. 44-45

uno stabile gruppo centrale che concepirà l'aggressività come parte fondamentale e integrante dell'atto di guardare la partita⁴⁹.

Infatti, a seguito della forte tendenza degli *skinhead*, a metà degli anni Settanta, iniziano a formarsi le prime *firms*, i gruppi organizzati dei tifosi inglesi. Tra le più famose: *Inter City Firm* (West Ham United), *The Heard* (Arsenal), *Villa Hardcore* (Aston Villa), *Red Army* (Manchester United), *Annie Road End Crew* (Liverpool F.C.), *Baby Squad* (Leicester City).

“Io vado alla partita per una sola ragione: aggredire. È un'ossessione, non riesco a rinunciarci. Mi dà così tanto piacere quando faccio un assalto [...] vado in giro per tutto il paese facendo ciò. Ogni notte durante la settimana vaghiamo per la città in cerca di casino. Prima di una partita andiamo in giro con un'apparenza rispettabile... quindi se vediamo qualcuno che sembra il nemico gli chiediamo l'ora; se ci risponde con accento straniero lo facciamo nero; e se ha denaro addosso, gli freghiamo anche quello”⁵⁰.

“E ora? Ora mi sento coinvolto. Sono carico. Euforico. L'adrenalina mi scorre per tutto il corpo. Il cuore mi batte così forte [...]. Ho appena sferrato il mio primo pugno a un tifoso avversario. Sto fremendo. È successo tutto così in fretta. [...] È ufficiale. Sono un hooligan. È stata una giornata memorabile”⁵¹.

Queste dichiarazioni di *hooligan*, avute nel 1974 da un camionista ventiseienne e nel 1986 da un ragazzo alle prime esperienze, ci aiutano a comprendere le connotazioni comuni dello stile di vita della componente *hooligan* che ricerca e brama la lotta e l'adrenalina, la parte più dura.

Andando nello specifico ad individuare le condotte tenute dai giovani tifosi teppisti, possiamo ritrovare manifestazioni di impeto più o meno serio: si parla di invasioni di campo, con lo scopo di far sospendere anticipatamente una partita o, in

⁴⁹ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit.

⁵⁰ HARRISON, *Soccer's Tribal Wars*, in «New Society», 1974, pp. 602-604.

⁵¹ WOODS, *Non piacciamo, non importa. Storie vere del Millwall, la più famosa curva hooligan del Regno Unito*, Libreria dello sport, Recco, 2015, p. 12

casi più gravi, di risse tra tifosi. Lo scontro tra le tifoserie può assumere diverse forme, come la semplice lotta a corpo libero tra due tifosi, scontri tra piccoli gruppi, fino al coinvolgimento di centinaia di individui.

“Negli incidenti più seri a volte si utilizzano armi – armi leggere, più facilmente occultabili come i taglierini sono al momento quelle favorite. I confronti tra hooligans possono anche prendere la forma di «bombardamenti dall’alto», in cui si utilizzano come munizioni dei «missili» che vanno da oggetti innocui come noccioline, buccia d’arancia, torsoli di mela, bicchieri di carta, fino ad altri più pericolosi, potenzialmente letali come freccette, dischi di metallo, monete, sedie rotte, mattoni, lastre di cemento, cuscinetti a sfera, petardi, fumogeni e, come avvenuto in un paio di occasioni molotov rudimentali”⁵².

La forza esplosiva dell’*hooligan* deriva dall’incanalamento della paura provata verso l’adrenalina e la foga per aumentare le *performance* di combattimento. Un esempio calzante potrebbe essere la situazione in cui un gruppo di tifosi si trova davanti ad un gruppo molto più numeroso, ma decide di combattere lo stesso.

“Le narrazioni dei teppisti del calcio rivelano che la paura è un tema ricorrente nella preparazione e nella partecipazione agli scontri tra gruppi. Il coraggio non è dimostrato da una completa assenza di paura, ma piuttosto dal mostrare una disciplina sufficiente per agire quando si ha paura”⁵³.

Il teppismo calcistico deve lasciare spazio al pericolo per incentivare l’intensità dell’esperienza emotiva e fisica, in quanto, senza l’elemento del rischio, l’esuberanza e l’eccitazione si ridurrebbero⁵⁴.

Un’altra caratteristica fondamentale che identifica le bande di tifosi è la peculiarità del canto: ogni gruppo ha il proprio repertorio che riporta come temi

⁵² BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit., p. 246

⁵³ COLLINS, *Gewelddadig conflict en sociale organisatie [Violent conflict and social organization]*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995, pp. 185-202

⁵⁴ SPAAIJ, *Men Like Us, Boys Like Them, Violence, Masculinity, and Collective Identity in Football Hooliganism*, *Journal of Sport & Social Issues*, Volume 32, Number 4, November 2008, p. 377

ricorrenti l'odio, la sfida e la minaccia, "tutte parole che veicolano immagini di battaglia e di conquista"⁵⁵.

Come conseguenza di misure di prevenzione adottate negli anni Sessanta che prevedevano la separazione fisica delle tifoserie sulle gradinate, l'hooliganismo si spostò gradualmente al di fuori dello stadio, tanto che negli anni Settanta e Ottanta le risse sugli spalti furono rare, ma con conseguenti disordini esterni, sia prima che al termine delle partite: con il primo obiettivo di aggirare la polizia si hanno inseguimenti, assalti a veicoli, pugni e calci tra le diverse *firm* nemiche⁵⁶.

Oggi gli scontri si verificano anche nei pub delle città, intorno agli stadi, sui treni, nelle metropolitane e in tutti quei luoghi in cui è possibile incontrare i tifosi avversari.

Inoltre, anche lo scontro con le forze dell'ordine rappresenta un elemento primario su cui sfogare le proprie ostilità: il maschio violento può, in questa occasione, esprimere l'odio nei confronti della società "rispettabile"⁵⁷.

Grazie al copioso lavoro di Dunning, Murphy e Williams possiamo individuare due spiegazioni ufficiali calzanti all'*hooliganismo*: è stato notato che le principali concause del "teppismo calcistico" sono da ritrovarsi nell'alcol e nella violenza sui campi di calcio⁵⁸.

Si evidenzia, però, come non tutti i partecipanti a tali azioni siano frequenti utilizzatori di alcol né tutti gli atti brutali si verificano successivamente ad azioni aggressive sul terreno di gioco (si veda ad esempio gli scontri precedenti e successivi alla partita). Dunque, le due spiegazioni poc'anzi presentate possono essere degli elementi importanti e fondamentali a causare disordini, ma da non considerare come unici nessi causali agli eventi tipici delle risse tra gruppi nemici.

⁵⁵ JACOBSON, *Chelsea Rule- Okay*, in "New Society", 31, 1975, pp. 780-783

⁵⁶ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit., p. 247

⁵⁷ BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio*. Cit, p. 249

⁵⁸ DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *Spectator Violence at Football Matches: Towards a Sociological Explanation*, in «The British Journal of Sociology», 1986, p. 37

È il caso di riportare alcuni dei più gravi episodi che si sono consumati a causa delle *firm* inglesi a partire dagli anni Settanta, passando per la strage dell'Heysel, sino al tragico evento tenutosi ad Hillsborough nel 1989.

2.1 I tragici eventi storici causati dall'*hooliganismo*.

Per comprendere le modalità e la natura dei gravi disordini causati dai tifosi inglesi è necessario descrivere le dinamiche di alcune delle più gravi vicende che si sono verificate nel corso degli anni Settanta ed Ottanta, sia negli stadi britannici, sia nel resto d'Europa, dove gli *hooligan* si recavano per seguire le proprie squadre in trasferta.

Un primo episodio ci porta a Manchester nel 1974, dove la squadra del Manchester United, dopo anni di successi, si trova a dover lottare nell'ultima giornata di campionato per garantirsi la permanenza nella massima serie, nel derby contro il Manchester City: la partita volge quasi al termine e vede il Manchester Utd. in svantaggio di un goal. La *Red Army* decide di invadere il campo nel tentativo di un rinvio di partita, così da concedere una seconda opportunità alla propria squadra per evitare la retrocessione. Il *match* non viene annullato e termina così la permanenza dello United in *First Division*, mentre i suoi sostenitori, che erano soliti occupare il settore *Stretford End* – da qui il soprannome “*the Stretford Enders*” –, ottennero una grande fama tra i gruppi di *hooligan*⁵⁹.

La conseguenza portata da questo *match*, oltre alla gloria dei tifosi del Manchester United, furono le misure prese dalla società: si decise di delimitare l'area *Stretford End* con delle barriere metalliche tra gli spettatori ed il campo⁶⁰.

Più tardi, nel 1978, assistiamo a due forti scontri tra quattro diverse tifoserie: quella del Millwall contro quella dell'Ipswich Town che vede i *Millwall Bushwackers* tirare sassate al pullman della squadra rivale all'arrivo in città e al termine della partita, persa per i “padroni di casa” 6 a 0, far scoppiare risse in diverse

⁵⁹ O'NEILL, *Red Army General, Leading Britain's biggest hooligan firm*, Milo Books Ltd., 2005, pp. 50-51

⁶⁰ DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *The roots of football hooliganism*, cit.

zone, sia all'interno che all'esterno dello stadio. Pochi mesi più tardi, in *Second Division*, è la volta del Brighton contro il West Ham: l'arrivo della tifoseria londinese la sera precedente al *match* portò un così alto tasso di confusione che i tifosi che avevano partecipato ai tafferugli la sera prima non riuscirono ad andare ad assistere alla partita del giorno dopo⁶¹.

Le vicende preoccupanti riguardarono anche l'ambito europeo, quando le squadre inglesi partecipavano a tornei fuori dal territorio nazionale. Sia il Leeds nel 1975, che il Manchester United nel 1977, rispettivamente partecipanti alla Coppa dei Campioni ed alla Coppa delle Coppe, furono espulse dalle competizioni Uefa dopo i disordini causati dai tifosi. Solo il Manchester United riuscì poi a partecipare grazie alla conversione dell'espulsione in un'ammenda⁶².

Uno scontro di particolare gravità si svolse alla vigilia dei campionati mondiali del 1982. La lotta vide scontrarsi la *IFC* (West Ham) con i *Gunners* (Arsenal): quando i tifosi del West Ham si resero conto che i loro tentativi di invadere il settore dei tifosi di casa – il *North Bank* – erano inutili di fronte alla grande resistenza degli avversari, decisero di vendicarsi commettendo l'omicidio di un giovane *gunner*, lasciando vicino al corpo un biglietto che recitava “Congratulazioni, hai appena incontrato la *InterCity Firm*”⁶³.

Dopo un veloce sguardo ad alcuni degli eventi più rilevanti nei decenni di forte attività degli *hooligan*, è fondamentale riportare i due più gravi episodi degli anni Ottanta, che, a causa delle innumerevoli vittime, vengono definiti come vere e proprie stragi.

Il 29 maggio 1985 si tenne la finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles che vide scontrarsi il Liverpool e la Juventus nello stadio dell'Heysel. La struttura che già da anni si presentava fatiscente avrebbe dovuto ospitare il *match* come ultimo

⁶¹ PENNANT, *Congratulazioni, hai appena incontrato la I.C.F. (West Ham United)*, Milano, 2016

⁶² <https://www.theguardian.com/football/2017/feb/16/manchester-united-st-etienne-plymouth-riot-cup-winners-cup>

⁶³ MARCHI, *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Roma, Koinè, 1994, pp 8-33

da disputarsi al suo interno: l'erba cresceva nel cemento e a dividere i diversi settori era presente solo una fragile rete di metallo⁶⁴.

Secondo la ricostruzione, già molto prima del fischio di inizio i tifosi del Liverpool, che condividevano la curva (settori X e Y) con i gruppi di tifosi juventini costituiti perlopiù da famiglie (settore Z), iniziarono ad invadere l'area degli spettatori avversari per attuare il tipico rito inglese di conquista del territorio nemico, causando la calca ed il conseguente shiacciamento dei tifosi italiani che, terrorizzati, si erano spostati in massa in un piccolo spazio confinato, tentando di rifugiarsi⁶⁵.

La situazione, infatti, degenerò in pochi minuti, “la polizia si notava per la sua assenza”⁶⁶, gli spettatori juventini che dapprima tentarono di scappare invadendo il campo furono respinti dal tardo intervento della polizia che di fatto li condusse verso il “crollo”⁶⁷. La Uefa decise di non annullare il *match* semplicemente posticipandone il fischio d'inizio: in un primo momento entrambe le squadre avrebbero voluto ritirarsi, ma ammonite dal presidente della Uefa, Jaques Georges, per i possibili ulteriori scontri mortali in città, decisero di schierare le formazioni e iniziare il gioco. Così il comunicato della Juventus: “nelle circostanze drammatiche che sappiamo, con decine di morti italiani, per problemi di sicurezza di cui non sono responsabili né la Juventus né i suoi tifosi, accettiamo la decisione della UEFA di disputare la partita per motivi di ordine pubblico. La accettiamo per senso di disciplina, ma anche con molta angoscia. Firmato: Giampiero Boniperti”⁶⁸.

Il clima di tensione plasmò una partita altrettanto tesa, non solo per la tragedia avvenuta a qualche metro e solo qualche minuto prima, ma per la morte in diretta sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Il bilancio fu di trentanove morti, di cui trentadue italiani, quattro belgi, due francesi ed un inglese⁶⁹.

⁶⁴ FOOT, *Calcio. 1898-2010 storia dello sport che ha fatto l'Italia*. Rizzoli, 2010.

⁶⁵ WILLIAMS, *Red Men: Liverpool Football Club-The Biography*. Random House, 2011.

⁶⁶ FOOT, *Calcio*. Cit.

⁶⁷ WILLIAMS, *Red Men*. Cit.

⁶⁸ LECLAIRE, *Heysel: la tragedia che la Juventus ha cercato di dimenticare*. Piemme, 2006.

⁶⁹ FOOT, *Calcio*. Cit.

L'incontro si concluse con un goal di vantaggio per la Juventus che rientrò in Italia dove si tennero festeggiamenti in un clima surreale. La mattina seguente le testate giornalistiche ammonirono in massa i gravi errori commessi da centinaia di organizzatori, dalla Uefa al sindaco di Bruxelles⁷⁰, dagli *hooligan* inglesi alle società che decisero di disputare il match: "Questo mercoledì sera tanto atteso dagli sportivi italiani, di tifo juventino e non juventino, è stato un mercoledì sera d'orrore. Chi è andato a Bruxelles per la finale Juventus-Liverpool ha vissuto la tragedia dal vivo. Ma chi in Italia ha assistito davanti al televisore, guardando la bolgia infernale e ascoltando le fiacche lamentazioni del telecronista, è stato stravolto dallo sbigottimento, dall'indignazione, dal risentimento e anche dal rancore. I tifosi sono quelli che sono, e si conoscono nel male come nel bene. Ma non è ammissibile che una società democratica non sappia gestire le masse, anzi le provochi e le ecciti con la propria disorganizzazione, la propria incoscienza. E così ci è toccato rivedere uno stadio riempirsi di poliziotti e di greggi impazziti e ribelli come nelle immagini provenienti dagli Stati totalitari latino-americani in tempo di golpe. Le cifre dei morti sono state dette e contraddette. Le supreme autorità calcistiche internazionali sono state a discutere per almeno un'ora con la polizia belga la necessità di far entrare comunque le squadre in campo, nell'impotenza di imporre un rinvio della partita senza provocare ulteriori disordini. Italia e Inghilterra hanno confermato di essere i due Paesi più scalcinati d'Europa, quelli che riversano ogni speranza, ogni ideologia, ogni fede, ogni rivalsa non nel gioco del calcio, ma nella rissa ai margini del campo di calcio, ma nella rissa sugli spalti, ma nella rissa sugli accessi agli stadi. Ma il Belgio ha voluto porre il suggello della sua vergognosa inefficienza. Questa di Bruxelles è stata una vera manifestazione europea. I morti sono caduti in nome di quest'Europa, medioevale di ritorno. Ed ecco le squadre in campo per invocazione e imposizione delle superiori autorità. Una finale non per la definizione della migliore squadra europea, ma per ragioni di ordine pubblico. La Juventus non avrebbe voluto giocare, ma è una squadra disciplinata, s'è piegata. Ha cominciato a

⁷⁰ LECLAIRE, *Heysel*. Cit.

tirare i primi calci al pallone come se fosse una partita qualsiasi. Intanto fuori si contavano i morti calpestati tra una bastonatura e l'altra, uno sconfinamento e l'altro. Famiglie in attesa in Italia, in ansia, in angoscia davanti a una partita di calcio qualsiasi in televisione tra maglie bianconere e maglie rosse mentre i loro cari magari giacevano nel mucchio inaccettabile sotto le bandiere bianconere o tricolori. Nella tragedia europea, una tragedia italiana. I nemici del calcio, i profeti di sciagure hanno avuto purtroppo ragione. Il calcio non è riuscito a salvarsi dal mondo in cui vive. Ne ha contratto la follia. Insomma, per paura, i veri responsabili di questo mercoledì sera nero hanno ribadito che lo spettacolo doveva continuare. I giocatori juventini hanno fatto il loro dovere, mentre le cifre dei morti aumentavano. Anche l'arbitro Daina ha fatto il proprio dovere dando la punizione che occorreva dare. E Platini ha segnato. Le cifre dei morti continuavano ad aumentare e c'erano duecento feriti tra cui molti gravi. Anche questi facevano parte dello spettacolo?⁷¹”

Pochi anni più tardi, il 15 aprile del 1989, nello stadio di Hillsborough a Sheffield, in occasione della finale di FA Cup in campo neutro tra Liverpool e Nottingham Forest morirono novantasei tifosi del Liverpool schiacciati contro le transenne o calpestati dalla folla. Il settore che ospitava la tifoseria di Liverpool conteneva quattordicimila posti, numero molto ridotto rispetto agli spettatori che si presentarono ad assistere alla partita: anche in questo caso viene sottolineato il fallimento delle forze di polizia incapaci di gestire l'inconveniente⁷². L'impatto sull'opinione pubblica fu enorme, sia perché, come successe a Bruxelles, la tragedia fu trasmessa in diretta e si verificò sotto gli occhi di milioni di telespettatori, ma anche perché fu il culmine della tendenza al disprezzo per i tifosi inglesi anche da parte della stessa stampa nazionale.

Le due tragedie a distanza di poco tempo condussero alla stesura di una riforma che modificò profondamente il modo di vivere il calcio in Inghilterra

⁷¹ DEL BUONO, La Stampa, 30/05/1985

⁷² WILLIAMS, *Red Men*. Cit.

invertendo la tendenza verso il disprezzo per le tifoserie inglesi volgendo ad una piena riabilitazione del paese nell'ambito calcistico. Come vedremo, l'approccio inglese delle misure di prevenzione e repressione diventerà un modello cui tutti i paesi con forte cultura calcistica si ispireranno.

2.2 Le risposte legali al *football hooliganism*

Per contrastare il problema del *football hooliganism*, mentre il leader dell'opposizione Neil Kinnock valutò gli studi sociologici per risolvere tale fenomeno a seguito dei tumulti di *Kenilworth Road riot*⁷³, il governo Thatcher decise di imporre una serie di dure punizioni: proibì le bevande alcoliche e rafforzò le barriere per dividere i settori appartenenti alle diverse tifoserie e con il *Football Spectators Act* del 1989 si decise di identificare ogni individuo che avrebbe partecipato ai disordini grazie ad una sorta di tessera che permetteva di assistere alle partite in trasferta⁷⁴. Quest'ultimo non venne mai attuato, in quanto troppo macchinoso.

Quella dell'Hillsborough fu, in qualche modo, la vicenda che segnò il principio della rinascita per la reputazione del calcio inglese: comportò la riforma che riuscì a sconfiggere la cosiddetta "*English disease*".

Nel 1990, quando fu permesso alle squadre inglesi di reintegrarsi nelle competizioni europee a seguito della loro esclusione, si notò come il problema del "teppismo calcistico" sembrasse scomparso⁷⁵: nonostante l'aumento delle presenze e la rimozione della recinzione perimetrale non si riscontrò un incremento di scontri violenti o di invasioni di campo. Tuttavia, al di fuori del territorio nazionale, i tifosi inglesi portavano ancora disordini. Due esempi rilevanti riguardano la Coppa del

⁷³ MARCHI, *Ultrà*. Cit.

⁷⁴ CHESTER, *Centre for Football Research, Fact Sheet Number 2: Football Stadia After Taylor*, Leicester University, p. 7

⁷⁵ TSOUKALA, PEARSON, COENEN, *Legal Responses*. Cit.

Mondo del 1998⁷⁶ ed i Campionati Europei del 2000⁷⁷, in cui i sostenitori d'oltremarina si resero protagonisti di molti scontri con la polizia locale nelle piazze delle città in cui si trovavano, rispettivamente Marsiglia e Charleroi. La discrepanza tra l'ordinata risoluzione del problema sul territorio nazionale da un lato ed il coinvolgimento nei disordini all'estero dall'altra, fu oggetto di interesse tra i governi che riscontravano nel proprio paese episodi di "teppismo calcistico". Come fu possibile addomesticare i tifosi trova risposta nell'evoluzione della normativa, che, a seguito della tragica vicenda dell'Hillsborough, vide il governo assegnare a Sir Peter Taylor l'incarico di stilare un rapporto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico durante gli eventi sportivi, partendo proprio da un'indagine dettagliata sugli avvenimenti di Sheffield. Grazie alla sua attenta ricostruzione, Taylor attribuì la causa della scarsa sicurezza sia alla mancanza di forze di polizia, sia alla circostanza per cui migliaia di persone furono costrette in piedi in spazi stretti e chiusi; infatti, tra le settantasei proposte avanzate da Taylor ci fu quella di convertire ogni spazio in un posto a sedere numerato che corrisponde ad un biglietto⁷⁸.

Un altro punto saliente riguarda la videosorveglianza, già proposta da Lord Popplewell nel suo rapporto antecedente a quello di Taylor (1986), che, insieme al mantenimento dei posti a sedere, avrebbe condotto al declino della violenza nel calcio⁷⁹. Inoltre, fu raccomandata una capienza maggiore all'interno delle strutture sportive e la previsione di un piano abbonamenti per i tifosi con conseguenti sanzioni alle società che non si sarebbero adeguate agli obblighi⁸⁰.

⁷⁶ STOTT; PEARSON, *Football hooliganism: policing and the ear on the English Disease*. Pennant Books, London, 2007

⁷⁷ CRABBE, *The Public Gets What the Public Wants: England Football Fans, 'Truth' Claims and Mediated Realities*. International Review for the Sociology of Sport. 2003, pp. 413-425

⁷⁸ WAITON, *Football fans in an age of intolerance*. In: *Football Hooliganism, Fan Behaviour and Crime*. Palgrave Macmillan, London, 2014. p. 201-221

⁷⁹ BEBBER, *Violence and racism in football: politics and cultural conflict in British society, 1968-1998*. Routledge, 2015.

⁸⁰ VEUTHEY; FREEBURN, *The fight against hooliganism in England: insights for other jurisdictions?* Melbourne journal of international law, 2015, pp. 208

Taylor suggerì inoltre la criminalizzazione di tre fattispecie – lancio di missili, canti razzisti ed invasione di campo⁸¹ – che avvenne con il *Football Offences Act* del 1991: le invasioni furono minime per cui vennero effettuati diversi arresti, così come per i canti razzisti quando venivano individuati i tifosi coinvolti in tale pratica⁸². Una fattispecie che rimase impunita fu quella dei cori indecenti, in quanto troppo ambiziosa come caso da criminalizzare, infatti gli arresti si rivelarono inutili.

Ad oggi il numero maggiore di arresti si riferisce ai reati di *common law* contenuti nel *Public Order Act* (POA) del 1986: comportamenti minacciosi, risse, disordini violenti.

Uno strumento fondamentale originariamente introdotto dal POA è il *Football Banning Order* (FBO) che consisteva nell'impedire di assistere alle partite o di viaggiare all'estero per le trasferte ai tifosi condannati per reati legati al calcio. Successivamente, grazie alla Sezione 14B contenuta nel *Football Spectators Act*, è possibile anche consentire alle forze dell'ordine di richiedere un *FBO* nei confronti di tifosi che non hanno ancora cumulato condanne legate al calcio, ma che si ritiene siano stati precedentemente coinvolti in disordini e che quindi comportano un rischio in futuro. La durata di tale misura varia dai 3 ai 5 anni⁸³. Dunque, commette reato l'individuo che, sottoposto a *FBO*, assiste ad una partita o si trova nelle zone circostanti allo stadio. Inoltre, è obbligatoria la consegna del passaporto quando la nazionale inglese gioca all'estero.

Il sistema di prevenzione e repressione della violenza riporta anche importanti modifiche al metodo d'azione della polizia: negli anni Settanta e Ottanta il *modus operandi* delle forze dell'ordine era un *modus* di massa e reazionario⁸⁴.

⁸¹ TAYLOR LORD JUSTICE, *Hillsborough Stadium Disaster Final Report*. HMSO Cm. 962, London, 1990

⁸² Following a Blackpool v. Preston 'derby' in 2008: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/lancashire/7300326.stm>.

⁸³ Football Disorder Act, 2000

⁸⁴ TSOUKALA, PEARSON, COENEN, *Legal Responses*. Cit

Era presente un gran numero di unità di polizia negli stadi e nelle stazioni ferroviarie, pertanto gli arresti aumentarono sensibilmente. Tuttavia, le condanne non erano funzionali all'effettiva riduzione del problema del teppismo. Nel 1988 si ebbe un cambiamento fondamentale: venne creata la *Football Intelligence Unit* (oggi *UK Football Policing Unit*) all'interno del *National Criminal Intelligence Service*. L'unità si occupava principalmente di prevenire gli scontri tra gruppi organizzati e di identificare i "capogruppo". Attraverso i *Football Intelligence Officer*, osservatori che si occupavano di aree specifiche, si riusciva a localizzare e rintracciare i sospettati protagonisti del disordine. Così grazie alla comunicazione tra l'ufficiale e la squadra in lontananza era possibile bloccare i tumulti⁸⁵. La strategia si è rivelata efficace, anche se la tendenza è quella dei conseguenti scontri tra *hooligan* e polizia. In effetti, l'opinione di molti agenti è che i "teppisti" abbiano effettivamente bisogno della presenza della polizia per aumentare "l'eccitazione"⁸⁶.

3. Il confronto con il resto d'Europa

La presenza di gruppi di *hooligan* che rientrano nel tradizionale modello inglese appena descritto è diffusa perlopiù nel centro e nel nord Europa. Tuttavia, nei lavori di Spaaij⁸⁷ si sottolineano le differenze del "teppismo calcistico" nei diversi paesi del mondo. Infatti, si rileva come nell'Europa meridionale e orientale abbia preso piede una tendenza differente: quella degli *ultras*. Nel corso degli anni le diverse culture si sono mescolate tra loro, influenzandosi a vicenda superando i confini nazionali; i tratti distintivi di un gruppo sono stati adottati dall'altro e viceversa⁸⁸. Nonostante ciò, è ancora oggi ben evidente la differenza rafforzata dalle tipiche caratteristiche locali. Di seguito si analizzeranno in breve i casi di alcuni Paesi europei.

⁸⁵ TSOUKALA, PEARSON, COENEN, *Legal Responses*. Cit

⁸⁶ O'NEILL, Martin. *Policing Football: Social interaction and negotiated disorder*. Palgrave, MacMillan, 2005

⁸⁷ MARANI, *Indagine*. Cit.

⁸⁸ MARANI, *Indagine*. Cit.

3.1 Il fenomeno negli stadi francesi

Il calcio in Francia (nonostante lo sport sia molto popolare) non ha mai determinato un forte coinvolgimento emotivo per i tifosi. Solo negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta si è rilevato un aumento del seguito delle squadre francesi, grazie al successo avuto a livello internazionale. Infatti, come evidenziato dal sociologo Patrick Mignon⁸⁹ gli episodi di “teppismo” sono intensificati al termine degli anni Ottanta, principalmente a causa delle tifoserie del Marsiglia, del Paris Saint German, del Bordeaux, e del Saint Étienne: uno studio condotto sui sostenitori di queste squadre ha evidenziato che i tifosi più violenti sono giovani maschi di razza bianca, principalmente dalla *working class*⁹⁰.

Gli episodi più frequenti si verificano nelle serie minori e si tratta di aggressioni e disordini in occasione degli incontri⁹¹.

Una particolarità rilevante che riguarda i tifosi francesi e che li differenzia da quelli inglesi, olandesi e tedeschi riguarda i soventi gemellaggi tra le diverse tifoserie⁹².

3.2 Il caso tedesco

I gruppi di tifosi in Germania si caratterizzano, a differenza di quelli inglesi, per la presenza al loro interno di giovani provenienti non solo dalla *working class*, ma anche dalle classi medie⁹³. Si rilevano forti tendenze di estrema destra, che vengono minimizzate da studiosi sociologi tedeschi: i riferimenti al nazismo, come l'utilizzo di stemmi e svastiche, sembrano voler solamente smuovere una reazione nell'opinione pubblica. Infatti, come obiettivo centrale di questi giovani “teppisti” ci sarebbe la notorietà, per tentare di compensare la scarsa influenza che essi hanno sulla società⁹⁴.

⁸⁹ MIGNON, *Sport, insertion, intégration*. Hommes & migrations, 2000, pp. 15-26.

⁹⁰ MARANI, *Indagine*. Cit.

⁹¹ MARANI, *Indagine*. Cit.

⁹² MARANI, *Indagine*. Cit.

⁹³ MARANI, *Indagine*. Cit.

⁹⁴ WEIS, *Sport und Gewalt*. In: Jugend und Gewalt. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1995. p. 207-224.

I club hanno preso le distanze da questo tipo di gruppo estremista, ma questo ha spinto i “teppisti” a creare disordini anche in circostanze diverse da quelle calcistiche⁹⁵.

Il sociologo Gunter Pilz attribuisce la causa del fenomeno alle disuguaglianze che la società riserva a questi giovani, i quali non avendo prospettive per il futuro tendono a riversare negli atti di violenza un grido di aiuto⁹⁶.

3.3 Il teppismo calcistico olandese

A partire dagli anni Settanta i tifosi olandesi furono coinvolti dapprima in piccole risse tra tifosi, per poi arrivare a commettere atti di vandalismo e saccheggio nei centri delle città, sino alla diffusa pratica del lancio di ordigni e bombe a mano⁹⁷.

Stando alle ricerche di alcuni studiosi, i tifosi coinvolti appartengono alla classe media ed operaia; tendenzialmente occupano livelli di lavoro inferiori a quelle dei loro genitori: infatti, poco interessa la correlazione con le partite di calcio, quando la principale causa dei disordini è da attribuire alla scarsa istruzione e allo scarso controllo parentale⁹⁸.

Nell'ultimo periodo degli anni Novanta e nei primi anni Duemila si riscontra un importante aumento dei casi di violenza e “teppismo”: il numero degli arrestati ha raggiunto dei picchi molto elevati; anche gli “ordini di bando” hanno subito un incremento notevole e le lesioni derivanti dalle violenze sono state gravi o gravissime⁹⁹. Dunque, così come in Italia, è stato necessario rinforzare le unità di sicurezza includendo forze di polizia e *steward* che sono ben presto diventati il nuovo bersaglio dei “teppisti”.

3.4 I particolari casi in Danimarca, Norvegia e Svezia

⁹⁵ MARANI, *Indagine*. Cit.

⁹⁶ PILZ, Gunter A. *Social factors influencing sport and violence: On the "problem" of football hooliganism in Germany*. International Review for the Sociology of Sport, 1996, pp. 49-66.

⁹⁷ MARANI, *Indagine*. Cit.

⁹⁸ RUSSELL, *Sport riots: A social-psychological review*. Aggression and violent behavior, 2004, pp. 353-378

⁹⁹ MARANI, *Indagine*. Cit.

L'autore danese Birger Peitersen, nel suo lavoro in cui definisce i sostenitori danesi come i migliori tifosi del mondo, riporta una descrizione precisa del tipico spettatore: sebbene tendente al grande consumo di alcol, il tifoso non indirizza la sua euforia verso atti di violenza ed aggressioni, bensì verso una certa chiassosità pacifica¹⁰⁰, tanto che vengono soprannominati *roligan* (da *hooligan* e *rog* che in danese significa "tranquillo").

La cultura scandinava identifica il calcio, come ogni sport, quale parte integrante del benessere della comunità; dunque, i cittadini danesi seguono le partite, non come sostenitori agguerriti, bensì con spirito di grande sportività¹⁰¹.

Il gruppo *roligan* si distingue innanzitutto per una buona percentuale di presenze femminili; inoltre, l'età media e la classe sociale dei partecipanti non rispecchia il tipico *hooliganismo*, infatti, si tratta di adulti con più di trenta anni la cui occupazione gli permette, ad esempio, di dedicarsi anche ad altre attività quando seguono le proprie squadre in trasferta¹⁰².

In Norvegia si riscontra una situazione molto simile a quella della Danimarca. Gli autori dell'articolo "*Football fans in Scandinavia*"¹⁰³ ci aiutano a comprendere come i sostenitori norvegesi siano così pacifici. Stando alla loro opinione, è fondamentale la discreta presenza delle forze dell'ordine: non hanno l'aspetto di un nemico da contrastare, non si muovono in gruppo, né portano con sé attrezzature antisommossa che potrebbero destare nei tifosi delle tendenze violente¹⁰⁴.

Spostandoci in Svezia, invece, possiamo trovare una tifoseria meno calma rispetto a quelle appena analizzate. Tuttavia, non è comunque possibile paragonare la situazione svedese a quella degli *ultras-hooligan*. Una particolarità che contraddistingue i sostenitori danesi riguarda l'oggetto di sfogo: si tratta della terna

¹⁰⁰ PEITERSEN, *Supporter culture in Denmark: The legacy of the 'world's best supporters'*. Soccer & Society, 2009, pp 374-385

¹⁰¹ MARANI, *Indagine*. Cit.

¹⁰² MARANI, *Indagine*. Cit.

¹⁰³ ANDERSSON, RADMANN, *Football fans in Scandinavia: 1900-97*. In: *Fanatics*. Routledge, 2002.

¹⁰⁴ ANDERSSON, RADMANN, *Football fans*. Cit. pp. 161-177

arbitrale e dei giocatori, non riguarda tifosi avversari o forze di polizia come accade nei paesi dell'Europa centrale¹⁰⁵.

4. Il fenomeno in Italia: i gruppi *ultras*

Il vocabolo *ultras* o *ultrà* ci perviene dal latino *ultra* che indica “oltre, al di là, più che”¹⁰⁶. Viene adottato in lingua francese per riferirsi ai sostenitori della monarchia “*ultraroyaliste*”, assumendo più tardi il significato di nazionalista. Il termine in italiano con l’accezione di *ultrà* ha indicato dapprima gli estremisti in ambito politico e successivamente i tifosi di calcio accaniti che assistono regolarmente alle partite della propria squadra nel contesto di un gruppo organizzato¹⁰⁷.

Prendendo in analisi diverse ricerche che riportano studi osservazionali, questionari ed interviste rivolte ai tifosi *ultras* è agevole comprendere la presenza di una molteplicità di raggruppamenti: i tifosi semplici che si recano occasionalmente allo stadio; i sostenitori abituali che non appartengono a nessun gruppo, i tifosi aggregati presso dei club che dirigono l’organizzazione delle trasferte e infine i gruppi *Ultras* che sono di riferimento per la direzione del tifo organizzato provvedendo alla gestione delle coreografie, degli striscioni, dei cori e delle manifestazioni¹⁰⁸.

Si individua, perciò, immediatamente una struttura gerarchica che incasella con modalità piramidale i vari individui partecipanti: i capi *ultras* ricoprono il ruolo di *leader* che gli viene riconosciuto dal gruppo. Questo gli permette di acquisire un potere di decisione e gestione che incide su tutti i membri della tifoseria organizzata, fino ad arrivare ad incidere anche sui cosiddetti tifosi semplici. L’organizzazione segue dunque una direzione specifica, stabilendo sia la collocazione dei tifosi sugli spalti, sia le funzioni tipiche di ogni frangia: dai cori

¹⁰⁵ MARANI, *Indagine*. Cit.

¹⁰⁶ *Definizione di Ultra*, Treccani Vocabolario Online, Treccani.

¹⁰⁷ Qual è l’origine del termine “ultras”?, *Focus.it*, Arnoldo Mondadori Editore, 2009

¹⁰⁸ RUSSO, *Identità e rappresentazione sociale delle tifoserie/ultras: un'analisi sociologica*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2016.

alle coreografie, dalla pianificazione delle trasferte alla convocazione di assemblee interne. È proprio la forza del gruppo che rende efficace l'azione dei singoli tifosi: “il gruppo serve perché non si può fare il tifo da soli; da soli non è la stessa cosa, non è efficace... Non si riesce a lasciare il segno nelle partite in trasferta e non si riesce a farsi rispettare nelle partite in casa quando arrivano *ultras* avversari”¹⁰⁹. L'identità del gruppo si fortifica attraverso una narrazione degli episodi vissuti in un preciso momento da ogni individuo presente: grazie a questo forte senso identitario, l'appartenenza al gruppo rafforza i valori e gli obiettivi condivisi¹¹⁰.

Negli ultimi anni, tale identificazione, ha portato ad un ulteriore sviluppo sociale: il ruolo attivo delle donne all'interno delle tifoserie organizzate che vengono gradualmente riconosciute come componenti stabili dell'organizzazione¹¹¹.

In maniera parallela si è sviluppata anche la figura dei “cani sciolti” che rappresenta la sezione più rissosa e violenta dei tifosi. Si tratta di individui che non appartengono ad alcun gruppo di *ultras* e non si collocano all'interno di nessuno schema organizzato, decidendo di seguire regole proprie o di non seguirne alcuna. Solitamente, tali gruppi tendono ad isolarsi godendo comunque del riconoscimento del resto della tifoseria¹¹².

Analizzando approfonditamente l'identità comportamentale del tifoso *ultras* è possibile sostenere le tesi secondo le quali i contesti sociali di aggregazione come le partite di calcio porterebbero le persone ad avere tendenze comportamentali che in altri ambiti sarebbero ritenute scorrette, ma, in questi casi, incentivate dal processo di socializzazione e di partecipazione all'evento. Inoltre, come riportato in diverse interviste¹¹³, si comprende come il ruolo di *ultras* non si esaurisce la domenica allo stadio, ma come, al contrario, spesso il *match* giocato

¹⁰⁹ MANIGLIO, *Tifosi e ultras*, cit, p. 66

¹¹⁰ MANIGLIO, *Tifosi e ultras*, cit, p. 66

¹¹¹ RUSSO, *Identità e rappresentazione sociale*. Cit.

¹¹² RUSSO, *Identità e rappresentazione sociale*. Cit.

¹¹³ In particolare, con riferimento all'interazione avuta con degli *ultras* dell'Avellino e di un *ultras* del Brescia. TIDONI; PEDRINI, *Il suono della normalizzazione. Verso una sociologia del canto ultras, a partire da un'etnografia del Brescia 1911*. Studi culturali, 2021, 18.1: 86-96.

non acquisisce più importanza rispetto agli effettivi compiti che un tifoso deve svolgere (canto di cori, affissione di striscioni, preparazione di coreografie). Infatti, la qualità di *ultras* perdura durante tutta la settimana in funzione della partita, dentro e fuori lo stadio, stabilendo un vero e proprio stile di vita che ha come obiettivo primo quello di emergere il più possibile dall'anonimato, attraverso l'affermazione della propria identità. Gli *ultras*, come detto, si differenziano dagli altri spettatori e sostenitori della loro stessa squadra, ma è il confronto con i gruppi *ultras* delle squadre avversarie il vero motivo di emersione identitaria: mentre le squadre si contendono la vittoria in campo, sugli spalti si svolge una contemporanea competizione che vede gli *ultras* delle due tifoserie contrapposte come protagonisti. Tale contesa stabilisce il riconoscimento della supremazia di una tifoseria piuttosto che dell'altra: per questo l'*ultras* dovrà attenersi al codice di regole cui si ispira il suo gruppo per potersi aggiudicare il rispetto degli avversari.

Un altro elemento che può essere definito fondante e centrale nel comportamento dell'*ultras* è la certezza che attraverso il canto di cori e incitamenti la propria squadra possa raggiungere la vittoria. Lo spettatore assume che grazie al suo incoraggiamento i giocatori siano agevolati alla realizzazione dello scopo (cioè vincere)¹¹⁴. Oltre al sostegno in maniera positiva alla propria squadra è tipico ascoltare canti negativi rivolti ai propri rivali, con la convinzione che questo possa incidere a sfavore degli avversari.

La cultura del canto incarna proprio il concetto del "gioco nel gioco"¹¹⁵, per cui la tifoseria mira a conquistare un'egemonia morale e territoriale attraverso il repertorio canoro che è, per ogni partita, riferito a questioni legate all'attualità di quel *match* esercitando una certa pressione: la relazione con la società, il rapporto, di volta in volta, con i tifosi rivali o anche per dare rilevanza a recenti fatti di cronaca¹¹⁶.

¹¹⁴ MANIGLIO, *Tifosi e ultras*. Cit, p. 62

¹¹⁵ ELIAS; DUNNING, *Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process*, Oxford, Blackwell. 1986

¹¹⁶ TIDONI; PEDRINI, *Il suono della normalizzazione. Verso una sociologia del canto ultras, a partire da un'etnografia del Brescia 1911*. Studi culturali, 2021, pp. 88

Per garantire una civilizzazione del tifo vi sono stati diversi passaggi di regolamentazione dei canti. Il primo sviluppo ha riguardato il divieto di accedere negli stadi con tamburi e sistemi di amplificazione (megafoni) a seguito dell'incidente in cui restava ucciso l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti nel 2007. Più tardi, con l'introduzione della tessera del tifoso nel 2009, si è cercato di arginare il fenomeno dell'aggregazione, limitando la partecipazione alle trasferte: è, infatti, nelle situazioni di spostamento che si consolida l'affinità e l'unione dei tifosi che tentano di far valere il proprio potere anche nei territori di trasferta. Infine, più recentemente, sono apparsi dei "codici" e dei regolamenti etici che bandiscono l'esaltazione di concetti come la discriminazione, l'offesa e la denigrazione con conseguente individuazione e allontanamento di coloro che decantano simili idee¹¹⁷.

4.1 L'evoluzione dei gruppi nel corso dei decenni

Il movimento dei primi gruppi di tifo organizzato si sviluppa nel corso degli anni Cinquanta con lo scopo di pianificare i riti celebrativi a sostegno della propria squadra sia in casa che in trasferta¹¹⁸.

Più tardi, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, iniziano a prendere forma i primi veri e propri modelli di gruppi *ultras* che comprendono principalmente giovani ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 20 anni. Questi ragazzi cominciano a riunirsi nelle curve, le zone più economiche, sulla scia del prototipo inglese. Gli episodi di violenza più rilevanti in Italia si sono verificati proprio in concomitanza con la creazione dei primi gruppi *ultras*. Il biennio 1968-69 ha visto nascere al nord Italia la "Fossa dei Leoni" del Milan, i "Boys" dell'Inter, il "Commando rossoblù" del Bologna e gli "*Ultras*" della Sampdoria a Genova. Si creeranno poco più tardi

¹¹⁷ TIDONI; PEDRINI, *Il suono della normalizzazione*. Cit.

¹¹⁸ MASIELLO, *Ultrà. L'odio metropolitano*. Cit. pp. 137-158.

gli *ultras* del Verona (1971), del Napoli e della Roma (1972) e di Firenze e Torino (1973), seguiti da molti altri gruppi negli anni immediatamente seguenti¹¹⁹.

I protagonisti di questa nuova tendenza sono giovani che hanno iniziato a frequentare gli stadi sin dalla tenera età, introdotti nell'ambito degli spalti da parenti o amici. Infatti, dai dati che ci pervengono da uno studio condotto su un campione di centocinquanta *ultras* del Milan, tutti hanno affermato di aver assistito al primo *match* dal vivo tra i 5 e i 12 anni, accompagnati da familiari o da amici¹²⁰; o ancora prendendo in considerazione una simile ricerca circa gli *ultras* della Ternana in cui si evidenzia quanto la figura paterna di riferimento sia fondamentale all'acquisizione di questa passione, già dalla giovane età¹²¹.

Questi giovani si inseriscono pertanto in un contesto già avviato dai loro "padri", in cui, come abbiamo visto, si struttura un modello gerarchico ben preciso: ogni componente impara i codici di comportamento e comprende quali azioni deve compiere o deve evitare per rispettare tali regole. Infatti, è corretto parlare di "disordine regolamentato": sebbene la tendenza sia quella aggressiva ed impetuosa, che all'esterno risulta disordinata, spontanea e confusionaria, in realtà la folla, al suo interno, segue dei concetti ben precisi.

Tra i valori non scritti che un *ultras* riconosce e rispetta, acquisisce un'importanza essenziale lo stile distintivo che prende piede tra i gruppi: non solo denota l'appartenenza ad una realtà ben precisa, ma fa sì che l'individuo sia ben definito e risalti rispetto ai tifosi comuni. Si può notare, dunque, la duplice funzione che "da un lato permette di uscire dall'invisibilità" e dall'altro "designa un'appartenenza e sfuma i contorni di un individuo nel gruppo"¹²². Il *look* presenta

¹¹⁹ BALESTRI; VIGANÒ, *Gli ultrà: origini, storia e sviluppi recenti di un mondo ribelle*, in Quaderni di sociologia, n. 34, 2004, p. 37

¹²⁰ CALVANESE; GADDI, *Il tifo Ultras: analisi di una ricerca effettuata su un campione di giovani milanesi*. Marginalità e società, 1993

¹²¹ DI LORETO, *Violenza e tifo calcistico tra rappresentazione e realtà*, in Rassegna italiana di criminologia, 3-4, 2002, pp. 478-479

¹²² BERTONI; CAROSELLI; STERCHELE, *Are the kids alright? Valerio Marchi e le prospettive divergenti nella ricerca*. Studi culturali, 2021, 18.1: 49-52.

una tendenza *casual*, in cui rientrano anche capi che riportano i simboli della squadra (sciarpe, maglie, berretti).

Il tifo italiano inizia ad assumere un tratto distintivo, condensando al suo interno delle caratteristiche prese in prestito da tifoserie straniere. Tuttavia, il modello indiscusso di ispirazione, come per lo stile così per le modalità di svolgimento del tifo, è senza dubbio quello inglese: nelle curve è imponente la presenza di bandiere, fumogeni, razzi, striscioni e canti, molto spesso sulla falsariga di quelli dei compagni d'oltremarina, le “sciarpate”, con cui ci si contraddistingue grazie ai simboli distintivi presenti sulle sciarpe esposte durante le azioni di gioco. Si diffonde, inoltre, un'altra pratica molto comune in Inghilterra: l'*holding the end* che consisteva nell'appropriarsi del territorio nemico, invadendo la curva avversaria e rubando i segni distintivi dei tifosi rivali¹²³.

In questa prima fase che risale alla prima metà degli anni Settanta, si assiste a episodi di violenza sempre più frequenti e sempre più gravi: dal lancio di oggetti in campo, alle risse sugli spalti dove i settori degli spettatori non contavano ancora su alcuna barriera di separazione, fino allo spostamento al di fuori degli stadi, nelle aree circostanti, dove si assiste anche a considerevoli episodi di vandalismo (auto bruciate, ribaltamento di veicoli, ecc)¹²⁴. Gli anni Settanta volgono al termine e si assiste, invero, ad un'effettiva “dislocazione indesiderata” della violenza a causa dell'aumento delle forze dell'ordine all'interno degli stadi e di una crescente rabbia violenta nei tifosi che prediligevano lo scontro rispetto alla visione del *match*: gli scontri e le risse si spostano in strada¹²⁵.

In questo momento storico si assiste al primo episodio mortale causato dall'esuberanza della tifoseria: durante il *derby* Roma-Lazio tenutosi allo Stadio olimpico di Roma, Vincenzo Paparelli, tifoso laziale, rimane ucciso da un razzo nautico lanciato da un tifoso romanista dall'opposta curva. La vicenda sottolineò la scarsa efficienza delle forze dell'ordine nei controlli prepartita, che in quel caso

¹²³ MASIELLO, *Ultrà. L'odio metropolitano*. Cit. pp. 137-158

¹²⁴ ROVERSI, *Calcio, tifo e violenza*. Cit

¹²⁵ ROVERSI, *La violenza negli stadi*. Cit

furono inesistenti per tutti quei tifosi cui era consentito entrare anticipatamente sugli spalti per sistemare gli striscioni. La conseguenza fu poco rilevante in quanto gli interventi da parte delle istituzioni furono scarni e inadeguati: comportarono il semplice divieto di introduzione di bandiere, materiale pirotecnico e striscioni all'interno della struttura sportiva, divieto che durò solo alcuni mesi.

L'apice del "teppismo calcistico" arriva nel corso degli anni Ottanta, periodo in cui si verifica un rafforzamento della struttura organizzativa. I principali attori di tale fenomeno intuiscono l'efficacia della loro forza iniziando a pianificare in maniera più dettagliata e precisa le strategie di azione e al contempo tentando di costruire una rete di alleanze stabili¹²⁶. Nascono, inoltre, i cosiddetti direttivi, gruppi dirigenti formati dai membri con più esperienza sugli spalti che costituivano il centro operativo della curva.

È proprio in questo contesto di forte organizzazione che la tifoseria *ultras* riesce a conquistare uno spazio notevole nella realtà calcistica, tanto da indirizzare le decisioni sia all'interno della società, sia durante la partita. L'assetto ben definito del gruppo insieme all'eccitazione che ne deriva conducono ad una nuova spinta entusiastica di giovanissimi che tendono ad introdursi nelle curve per provare il forte sgomento di un simile ambiente, portando così al conseguente allargamento della base di sostenitori¹²⁷.

Nel feroce decennio 1980-1990 il calcio uccide nove volte: Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri perdono la vita a seguito dell'incendio causato da un fumogeno nell'ex Stadio Ballarin di San Benedetto del Tronto il 7 giugno 1981; Vittore Palmieri – *ultras* dell'Inter – muore in ospedale pochi mesi dopo le ferite riportate durante uno scontro tra *ultras* e forze di polizia in occasione del *Mundialito* per club (giugno 1981)¹²⁸; Andrea Vitone, quattordicenne, perde la vita sul vagone di un treno in fiamme a causa di un petardo il 12 marzo 1982; Stefano Furlan muore in seguito a scontri con la polizia l'8 febbraio 1984; Marco Fonghessi, tifoso

¹²⁶ ROVERSI, *La violenza negli stadi*. Cit

¹²⁷ ROVERSI, *La violenza negli stadi*. Cit

¹²⁸ SPAGNOLO, *I ribelli degli stadi*. ODOYA, 2017.

milanista, accoltellato il 30 settembre a Milano; Paolo Siroli il 13 aprile 1986 resta vittima di un vagone in fiamme; Giuseppe Tomasetti viene accoltellato da un tifoso a seguito di una partita di Coppa Italia il 7 dicembre 1986; Nazzareno Filippini, tifoso ascolano, perde la vita a causa di percosse e sassate dopo l'incontro tra Ascoli e Inter il 9 ottobre 1988¹²⁹. Infine, il 4 giugno 1989, muore a Milano Antonio De Falchi, diciottenne romanista, a seguito di un'aggressione da parte di tifosi del Milan che gli provoca un arresto cardiaco¹³⁰.

Gli anni Novanta non riuscirono a minimizzare i brutali episodi provocati dalle orde dei tifosi nonostante l'introduzione di leggi speciali (in particolare la L. 401/1989 contenente il DASPO o diffida). Come conseguenza si ebbe, però, una crisi del sistema *Ultras* che, anche a causa del ricambio generazionale della *leadership* di molti gruppi, si ritrovò a dover riorganizzare le proprie fila: da un lato i più fitti controlli che indebolirono le frange più estreme della curva e dall'altro i molti "cani sciolti" che agivano in autonomia per evadere i nuovi divieti hanno reso difficile la gestione interna dei gruppi, tantoché alcuni storiche comitive hanno deciso di sciogliersi¹³¹.

Anche in questo decennio gli episodi mortali furono molti: rimane coinvolto nelle cariche di polizia e muore di infarto Celestino Colombi, al termine della partita Atalanta-Roma; Salvatore Moschella, 22 anni, muore in ospedale dopo il tentativo di fuggire alle percosse di un gruppo *ultras* di Messina, gettandosi dal finestrino del vagone del treno su cui viaggiava il 30 gennaio 1994¹³². Un episodio letale e di particolare rilievo riguarda la morte di Vincenzo Spagnolo (soprannominato "Spagna"): in occasione dello scontro calcistico Genoa-Milan, un gruppo violento di tifosi milanisti attuò un piano d'azione che gli permise di passare inosservati durante il tragitto tra la stazione e lo stadio grazie all'assenza di stemmi e simboli appartenenti alla squadra del Milan. I partecipanti all'assalto riuscirono ad

¹²⁹ ZIOSI, Martino. *Violenze allo stadio: il caso di Filippo Raciti*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2008, 2.3: 110-126.

¹³⁰ ZIOSI, *Violenze allo stadio*. Cit.

¹³¹ ROVERSI, *La violenza negli stadi*. Cit.

¹³² ZIOSI, *Violenze allo stadio*. Cit.

introdursi armati di coltelli nel settore dei tifosi del Genoa generando una rissa che raggiunse l'apice quando un tifoso milanista colpì al petto con il coltello il giovane Vincenzo che morirà poche ore dopo. Le conseguenze furono disastrose: la partita venne sospesa e i tifosi del Genoa, nelle ore successive, assediarono circa settecento tifosi del Milan¹³³.

L'immediata reazione di capogruppo e *ultras* più anziani del Genoa e della Sampdoria fu quella di prendere provvedimenti per arginare la dilagante situazione di disordine e crisi del movimento. Il 5 febbraio 1995 i *leader* delle curve appartenenti a più di 38 città si incontrarono a Genova per ristabilire i valori e i codici relativi alle violenze. Venne stipulato un documento, dal titolo "Basta lame, basta infami", che affermava la posizione dei sottoscrittori: "basta con questi *ultras* che *ultras* non sono, che cercano a spese del mondo *ultras* di fare notizia, di diventare grandi ignorando il male fatto (come in questo caso irreparabile). Basta con la moda dei 20 contro 2 o delle molotov o dei coltelli"¹³⁴.

Tale comunicato divise ulteriormente gli animi degli *ultras*, in quanto alcuni gruppi lo accolsero e si attennero all'appello che prevedeva piani d'azione leali, seppur violenti; altre frange, le più accanite, non rispettarono il divieto dell'uso di armi e provocarono ulteriori scompigli. Tuttavia, vi furono effetti positivi provocati dal documento di Genova: nonostante tra il 1995 e il 1997 possiamo ancora individuare feriti da armi da taglio, durante la stagione 1997/1998 non si riscontra alcun ferito provocato da armi¹³⁵.

Sulla scia di questa tendenza comunicativa tra gruppi *ultras*, in cui si sottolineava il punto comune, cioè l'appartenenza allo stesso movimento giovanile, si appianano le differenze culturali e sociali dei partecipanti. Infatti, nel 1998 venne ideato e costituito il Progetto Ultrà in cui, con l'appoggio tra le diverse tifoserie, gli *ultras* tentarono di farsi strada in una società che li dipingeva come "teppisti" violenti, proteggendo quella cultura del tifo calcistico di cui tutti si sentivano

¹³³ BALESTRI; VIGANÒ, *Gli ultrà*. Cit.

¹³⁴ ROVERSI; BALESTRI, *I gruppi ultras oggi*. Cit.

¹³⁵ ROVERSI, *La violenza negli stadi*. Cit.

figli¹³⁶: lo scopo era quello di proporsi come enti di socializzazione e non solo come portatori di scompigli e violenze.

Cionondimeno, non mancarono tragici avvenimenti proprio a cavallo tra gli anni Novanta e il nuovo secolo: in occasione di Salernitana-Brescia disputata il 4 maggio 1997, perde la vita Roberto Bani a Salerno a seguito di una lite tra tifosi in cui sbatte la testa; il 1° febbraio 1998 muore a Treviso Fabio Di Maio a causa di un intervento delle forze dell'ordine intervenute a fermare una rissa. Il 24 maggio 1999 un fumogeno causa l'incendio su un vagone di un treno che trasportava tifosi della Salernitana, morirono tristemente quattro tifosi¹³⁷. Il 2 luglio 2001, a seguito del lancio di un razzo da parte dei tifosi del Catania, muore il tifoso messinese Antonino Currò.

È proprio alla soglia degli anni 2000 che si sviluppa la tendenza all'individuazione di un nuovo "nemico": la polizia.

Le tifoserie rivali si ritrovano a collaborare in forza di un comune nemico e questo concetto fa sì che il fenomeno *ultras* si allarghi ulteriormente fino a prendere completamente il controllo sull'andamento delle partite.

Le misure repressive¹³⁸ che portarono un inasprimento di sanzioni e controlli da parte di forze dell'ordine non riuscirono ad arginare la violenza, ma, al contrario, esortarono i tifosi a ribellarsi a tali provvedimenti.

Nel corso del primo decennio del 2000, assistiamo a diversi episodi che ci fanno comprendere pienamente la totale padronanza dell'ambito calcistico da parte degli *ultras* da un lato e l'unione fraterna tra tifoserie nemiche dall'altro. Emblematico il cosiddetto *derby* del bambino morto, disputatosi tra Roma e Lazio il 21 marzo 2004, nel quale si diffonde la notizia (falsa) sulla morte di un bambino investito da un'auto della polizia. Nonostante la smentita da parte delle autorità, la pressione di entrambe le curve fece in modo che la partita venisse sospesa¹³⁹.

¹³⁶ BALESTRI; VIGANÒ, *Gli ultrà*. Cit.

¹³⁷ Simone Vitale, Giuseppe Diodato, Vincenzo Ionio e Ciro Alfieri. SPAGNOLO, *I ribelli degli stadi*. Cit.

¹³⁸ D.l. n. 336/2001, conv. dalla L. n. 377/2001, poi la c.d. Legge Pisanu del 2003

¹³⁹ SPAGNOLO, *I ribelli degli stadi*. Cit.

Ancora, nel 2007, si assiste alla morte di Gabriele Sandri, sostenitore della Lazio colpito da un agente della polizia stradale con un colpo di pistola (l'episodio verrà trattato in maniera completa più avanti). In occasione di quella giornata di campionato le tifoserie unite e avverse alle autorità portarono scompiglio in molte città: vennero sospese diverse partite a causa di risse in strada e attacchi a diversi commissariati e in particolare l'assalto del Coni e dello stadio Olimpico da parte dei tifosi laziali e romanisti con conseguente ferimento di circa venti agenti¹⁴⁰.

Alcuni avvenimenti più recenti, insieme a quelli appena citati, tracciano la trama della narrazione di una "padronanza suprema" delle curve nei confronti di quegli organi effettivamente predisposti alla direzione delle vicende calcistiche.

Per rappresentare tale condizione si può citare il caso della finale di Coppa Italia disputata il 3 maggio 2014 tra Napoli e Fiorentina: l'*ultras* Ciro Esposito viene ferito da un colpo di pistola, che gli causa la morte pochi giorni dopo, da un tifoso romanista già coinvolto nelle vicende riguardanti il celebre derby del 2004. I capigruppo dei tifosi del Napoli riescono a condurre una trattativa con i funzionari della Lega Calcio per riuscire a decidere le sorti sull'avvio della partita. Sono proprio gli *ultras* che concedono il fischio di inizio, affermando ancora una volta il dominio che riescono ad esercitare¹⁴¹.

4.2 L'inserimento di tendenze politiche nel tifo

Una peculiare caratteristica che segna la differenza tra il mondo *hooligan* e *ultras* riguarda l'insediamento del pensiero politico all'interno del sistema di valori che guida i gruppi di tifosi. Gli *hooligan* tendono ad aggregarsi col solo scopo del combattimento fisico e del tifo, portando avanti quella cultura della mascolinità dura che comprende principalmente componenti della *rough working class*. Al contrario "il gruppo *ultras* italiano [...] è storicamente interclassista e trova il proprio collante in un comune approccio culturale di tipo militante, mediato sia

¹⁴⁰ MASIELLO, *Ultras. L'odio metropolitano*. Cit

¹⁴¹ SPAGNOLO, *I ribelli degli stadi*. Cit.

dallo stile maschile che permea il mondo del calcio sia dalla forte conflittualità politica che ne segna la nascita sulla scena italiana e che si tramuta in una forte propensione allo scontro di strada”¹⁴². È profondamente radicato all’interno del movimento *ultras* il sentimento di appartenenza territoriale che tende, appunto, ad intersecarsi con l’appartenenza politica.

Come abbiamo visto, nel sistema *ultras* italiano spicca la radicata propensione all’organizzazione militarizzata, derivante proprio dalle previe esperienze politiche che hanno legato i giovani *ultras* fino ad approdare sulle gradinate degli spalti. È possibile notare l’affinità con il modello politico per la presenza di un capogruppo e di un nucleo centrale (detto direttivo) che costituiscono una gerarchia ben stabilita. Queste distinzioni ideologiche hanno articolato negli anni un sistema di “gemellaggi” e inimicizie tra i diversi gruppi¹⁴³.

Centrale fu il senso di appartenenza locale ed il campanilismo, anche per individuare i tifosi da etichettare come nemici. Tale sentimento accompagnato dall’aggressione considerata espressione di sé furono gli elementi che incentivarono la tendenza alla durezza e alla virilità e che “preparano il terreno ad un fertile inserimento di atteggiamenti razzisti e xenofobi”¹⁴⁴.

Nonostante negli anni Settanta la tendenza delle curve fosse di sinistra, legata alla questione della lotta sociale, nel corso degli anni Ottanta si infittisce l’esposizione di scritte, simboli e striscioni che richiamavano l’estrema destra: si assiste ad un prorompente tentativo, da parte di tale fazione politica, di infiltrarsi all’interno delle curve per reclutare nuove forze¹⁴⁵. Le frange più violente ed estreme della tifoseria trovano una forte compatibilità con le nuove idee cavalcanti, abbracciando così la mascolinità e l’aggressività rappresentate negli ideali di estrema destra.

¹⁴² MARCHI, *Ultras, le sottoculture giovanili della curva*, Ed. Koinè, Roma, 1993, p. 110

¹⁴³ DE BIASI, *Sport e violenza*. Cit

¹⁴⁴ ROVERSI; BALESTRI, *I gruppi ultras oggi*. Cit

¹⁴⁵ ROVERSI, *La violenza negli stadi*. Cit

Il legame con la destra radicale si stringe e si diffonde in maniera prorompente il pensiero neofascista soprattutto nel corso degli anni Novanta.

Sebbene ad oggi sia maggiore la diffusione dei gruppi di destra, non mancano esponenti di sinistra o gruppi che si dichiarano non politici: in una tabella riportata da Sonia Masiello nella sua ricerca¹⁴⁶ si evince che, nel contesto della serie A, che la Lazio, l'Inter e la Juventus sono supportate da formazioni di gruppi *ultras* di destra o di estrema destra, mentre il Milan, la Roma e il Napoli contano anche gruppi di sinistra o non politici.

Alcuni episodi recenti confermano l'ulteriore funzione dei gruppi *ultras* che assumono anche un ruolo politico: nel corso del 2020, a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, molti gruppi si sono uniti alle manifestazioni di estrema destra sia nella capitale¹⁴⁷ che in altre città¹⁴⁸ per esprimere il proprio dissenso verso le misure di contenimento introdotte (tra cui la chiusura degli stadi). Un ulteriore collante tra il tema calcistico e quello politico (in questo caso riguardante le restrizioni dovute al Covid) è rappresentato dall'opposizione ai primi rivali degli *ultras*: le istituzioni e le forze dell'ordine¹⁴⁹.

4.2.1 Il razzismo

L'evidente orientamento che muove la maggior parte del movimento *ultra* italiano comporta senz'altro la presenza di episodi legati al razzismo.

Infatti, i gruppi di estrema destra non supportano semplicemente le ideologie fasciste e naziste in maniera nostalgica, piuttosto hanno sviluppato concetti come il nazionalismo ed il razzismo xenofobo¹⁵⁰ provenienti dal sentimento di legame con la terra da cui provengono.

¹⁴⁶ MASIELLO, *Ultras. L'odio metropolitano. Cit*

¹⁴⁷ Il 6 giugno 2020. COCCIA, *Gli ultras fascisti scendono in piazza il 6 giugno contro il Governo*, in L'Espresso, 2020

¹⁴⁸ Milano e Napoli, tra il 25 e il 23 ottobre 2020. COCCIA, *Gli ultras fascisti. Cit*

¹⁴⁹ MASIELLO, Sonia *Ultras. L'odio metropolitano. Cit*

¹⁵⁰ SIBILIO, *La violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Il daspo e gli altri strumenti di prevenzione e repressione. 2021*

Il primo caso allarmante si verificò nel 1989, quando l'Udinese acquistò il calciatore Ronny Rosenthal di origini israeliane, cui furono "dedicati" striscioni e scritte antisemite. Il giocatore fu costretto a tornare nel *club* di provenienza. Ancora nel 1992 i tifosi laziali affermarono il loro dissenso sull'acquisto di un giocatore olandese nero di origini ebraiche, riportando svastiche e altri simboli contrari all'arrivo dell'atleta.

Stando ad un'analisi condotta sui social network a seguito di un particolare episodio antisemita avvenuto nel 2017, nonostante un diffuso sentimento critico prevalente (47%), il 46% degli utenti che hanno espresso il loro giudizio si sono dichiarati neutri circa l'avvenimento; il 7%, invece, si è ritenuto favorevole all'accaduto¹⁵¹.

Da tali dati emerge con chiarezza che ancora oggi è ben radicato all'interno delle curve il sentimento di odio verso chi non appartiene a determinati standard etnici e razziali; sentimento che, guardando tale analisi, sembrerebbe rappresentare la società anche al di fuori dello stadio.

¹⁵¹ TRAVAINI; CARUSO; MERZAGORA, *Gli smemorati della curva nord. Sentiment analysis di un episodio antisemita in ambito calcistico*. Rassegna italiana di criminologia, 2019, pp. 224-230

CAPITOLO II
LA NORMATIVA SOVRANAZIONALE E LE MISURE DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA
ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1. L'evoluzione della disciplina sovranazionale

Il tragico incidente dell'Heysel avvenuto il 29 maggio 1985 durante la finale della Coppa dei Campioni d'Europa tra il Liverpool e la Juventus disputata a Bruxelles è stato l'episodio che ha condotto ad una serie di misure, giuridiche e non, volte a reprimere gli atti violenti in occasione delle partite di calcio. Come indicato in precedenza¹⁵² un gruppo di tifosi del Liverpool ha attaccato una sezione del settore in cui erano presenti dei tifosi della Juventus, principalmente italiani, causando una grave calca che ha portato alla morte di 39 persone e al ferimento di circa 600.

Le conseguenze sono state molteplici e durature: vi sono stati numerosi processi e condanne per i tifosi del Liverpool coinvolti nell'attacco e le autorità calcistiche hanno preso misure per prevenire futuri incidenti di tale tipo, tra cui il divieto per le squadre inglesi di partecipare ai tornei internazionali per cinque anni (nessuna squadra inglese poteva partecipare alla Coppa dei Campioni d'Europa o alla Coppa UEFA). Inoltre, tale vicenda ha avuto anche un impatto sulla percezione dei tifosi del Liverpool all'estero e ha contribuito a una percezione negativa dei tifosi inglesi in generale.

A livello normativo si è avuta la forte necessità di prendere misure per garantire la sicurezza dei tifosi durante gli eventi sportivi ponendo maggiore attenzione sulla sicurezza negli stadi di calcio in tutta Europa. Le autorità imposero restrizioni sulla vendita dei biglietti per gli eventi calcistici internazionali ai tifosi inglesi e introdussero controlli più stringenti per garantire che solo i tifosi registrati potessero acquistare i biglietti. Vennero introdotte molte misure, tra cui il divieto

¹⁵² Cap. 1

di portare bevande alcoliche negli stadi, di venderle nelle vicinanze e il divieto di introdurre oggetti contundenti.

Oltre a ciò, fu molto stretta la cooperazione con le forze dell'ordine per garantire una maggiore presenza di agenti durante gli eventi calcistici e furono installati sistemi di videosorveglianza negli stadi per aiutare a identificare i responsabili di eventuali incidenti.

Altre normative, invece, hanno promosso il *fair play* e la tolleranza durante gli eventi calcistici per sensibilizzare i tifosi sull'importanza di un comportamento responsabile durante gli eventi sportivi.

Tutte queste misure hanno contribuito a prevenire incidenti simili in futuro e hanno contribuito a garantire la sicurezza dei tifosi. È importante notare che gli incidenti di violenza negli stadi di calcio non sono scomparsi completamente e che le autorità devono tutt'oggi continuare a lavorare per garantire la sicurezza dei tifosi durante gli eventi sportivi.

Fondamentale l'intervento del Parlamento Europeo che ha adottato diverse risoluzioni in materia di sicurezza negli stadi. Importante sottolineare, però, che mentre il Parlamento Europeo può adottare risoluzioni e promuovere l'adozione di normative a livello europeo, la sicurezza negli stadi di calcio è principalmente una questione di competenza degli Stati membri e spetta ai governi nazionali adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei tifosi durante gli eventi sportivi.

Anche il Consiglio d'Europa ha adottato diverse raccomandazioni e linee guida per garantire che gli eventi sportivi siano sicuri e che i diritti dei tifosi vengano rispettati: ad esempio ha fornito indicazioni riguardo misure di sicurezza affinché i tifosi possano partecipare agli eventi senza essere vittime di violenza o discriminazione. Il Consiglio ha infatti creato il Gruppo di esperti sulla violenza e la discriminazione negli eventi sportivi (FARE), che fornisce supporto e consulenza ai paesi membri per affrontare la violenza e la discriminazione negli eventi sportivi e promuovere il rispetto della diversità¹⁵³.

¹⁵³ *Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di*

A quanto appena descritto, si aggiungono le raccomandazioni del Consiglio Europeo che prevedono misure di prevenzione e repressione della violenza negli stadi. Tali disposizioni costituiscono un quadro importante per le autorità competenti degli Stati. Tuttavia, la loro attuazione effettiva dipende dalle politiche e dalle azioni intraprese da ogni ordinamento interno.

1.1 La convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza e i disordini nelle manifestazioni sportive del 1985

Percorrendo cronologicamente la linea temporale che collega i provvedimenti normativi dalla tragica notte del 29 maggio 1985 ad oggi è necessario menzionare il primo provvedimento sovranazionale volto a soddisfare l'esigenza (pubblica e normativa) di una risposta all'episodio tenutosi a Bruxelles che ha evidenziato la carenza di regolamentazione in materia di sicurezza nelle strutture sportive. Si tratta della "Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio" (Convenzione n. 120)¹⁵⁴ del Consiglio d'Europa. La convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1985 ed è stata ratificata da 41 Paesi, tra cui l'Italia, per cui è entrata in vigore il 1° gennaio 1986¹⁵⁵.

Nonostante la prefazione della convenzione prenda come punto di confronto i principi di una risoluzione nota come la "Carta europea dello sport per tutti", viene specificato in maniera evidente, già nel titolo, il riferimento alle partite di calcio, proprio per richiamare gli avvenimenti che qualche mese prima avevano coinvolto principalmente l'ambito calcistico. Infatti, viene sottolineato come lo sport, ma in particolare il calcio, contribuisca alla comprensione internazionale e per tale motivo è necessario ogni sforzo da parte delle autorità pubbliche e delle organizzazioni sportive indipendenti per garantire la sicurezza ed arginare i disordini degli

Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport, 4 dicembre 2020

¹⁵⁴ *Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, Strasburgo, 19 agosto 1985*

¹⁵⁵ PACILIO; ZANOBETTI PAGNETTI, *L'entrata in vigore della Convenzione europea sulla violenza negli stadi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1986, p. 1273

spettatori durante le manifestazioni sportive in virtù del più alto scopo di attuare la coesione tra i Membri del Consiglio d'Europa.

L'articolo 1 induce le Parti a rendere effettive le disposizioni della convenzione attraverso adeguati provvedimenti interni da applicarsi a tutte le competizioni sportive per cui si temano disordini degli spettatori: quando necessario, le Parti possono istituire organi interni di coordinamento per intraprendere azioni e politiche contro violenze e disordini (art. 2).

Dalla lettura di tale convenzione si evince quale sia la premura del Consiglio: la cooperazione tra le forze dell'ordine, le autorità pubbliche e le società (art. 3). Si richiede, in particolare, la nomina e l'istituzione di figure all'interno dei club che possano facilitare il controllo e la circolazione di informazioni tra gli spettatori, specificamente per l'organizzazione di trasferte; si raccomanda di accertarsi che le forze dell'ordine siano in grado di far fronte ad eventuali disordini e di accertarsi che le strutture siano adeguate a garantire la sicurezza degli spettatori.

Inoltre, vengono inseriti una serie di divieti che riguardano l'introduzione di bevande alcoliche ed oggetti pericolosi all'interno dello stadio e contestualmente viene richiesto l'inserimento di controlli efficaci volti ad accertare il rispetto di tali divieti.

L'articolo 4 menziona la cooperazione internazionale che prevede le autorità nazionali di ogni Parte contraente in stretto contatto in riferimento alle materie incluse nella convenzione (par. 1). Si invitano le organizzazioni sportive delle Parti interessate ad individuare le partite con alto rischio di violenze e disordini quando si tratta di *match* o tornei internazionali: qualora venga indicata una partita che presenta tali caratteristiche è richiesta una concertazione tra le autorità interessate che regolamenti ogni circostanza legata alla manifestazione sportiva, comprendendo, pertanto, i momenti che la precedono e che la seguono (par. 2).

Nonostante sia stata un utile mezzo di collaborazione giudiziaria, la Convenzione incontra i suoi limiti tali disposizioni sono applicabili esclusivamente

alle competizioni internazionali, lasciando le Parti libere di normare autonomamente la materia con riguardo alle competizioni interne.

1.2 Gli interventi del Consiglio: la risoluzione del 9 giugno 1997

Il Consiglio, come anticipato, ha fortemente contribuito alla creazione di una serie di raccomandazioni volte a garantire la sicurezza negli stadi, tra cui: la promozione dell'educazione e del senso di responsabilità dei tifosi, in particolare dei giovani; il divieto di vendita di alcolici durante le partite e il divieto di accesso agli stadi per i tifosi con precedenti penali; l'incentivo alla cooperazione tra le autorità competenti, in particolare tra le autorità locali, le forze dell'ordine e i club di calcio, garantendo che le autorità competenti abbiano l'equipaggiamento adeguato per gestire situazioni di emergenza; l'incoraggiamento del dialogo tra le società, i tifosi e le forze dell'ordine. Tali disposizioni invitano alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea, disponendo le autorità competenti a livello internazionale per combattere la violenza negli stadi di calcio.

Un importante intervento del Consiglio si concreta con la “risoluzione sulla prevenzione e repressione degli atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa”¹⁵⁶ del 9 giugno 1998.

Nel preambolo della convenzione, il Consiglio riconosce l'efficacia del divieto di accedere agli stadi che è stato introdotto in alcuni Stati membri e sottolinea l'incarico dell'ordinamento interno di individuare se e quando imporre tale divieto con l'auspicio che siffatta misura possa applicarsi anche a partite di calcio che si svolgono in altri Stati membri.

I cinque paragrafi che compongono la risoluzione dettano una linea generale di gestione del problema, suggerendo sia di redigere una relazione annuale sulle singole situazioni in ogni Stato membro in materia di teppismo calcistico, sia

¹⁵⁶ *Risoluzione sulla prevenzione e repressione degli atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa*, Strasburgo, GUCE C/193, 24 giugno 1997

l'istituzione di una riunione annuale di esperti volta allo scambio di informazioni ed esperienze sull'oggetto.

Infine, il Consiglio richiede agli Stati membri, non solo di prevedere a quanto indicato nei paragrafi precedenti, ma anche di trasmettere una relazione al Consiglio stesso accompagnandola con eventuali iniziative affinché sia possibile redigere una comune linea di azione.

1.3 La decisione del 17 novembre 2003

Il Consiglio dell'Unione europea ha successivamente adottato la risoluzione del 17 novembre 2003 “per l'adozione da parte degli Stati membri del “divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale”¹⁵⁷.

La risoluzione prevede il mutuo riconoscimento del divieto di accedere agli stadi per cui è possibile estendere tale limitazione alle partite di calcio che si svolgono in altri Stati membri, considerando il crescente numero di tifosi che si muovono in base alle competizioni europee per assistere ai *match* in altri Paesi.

Nel preambolo del documento si sottolinea come sia oramai agevole ed efficace lo scambio sistematico e tempestivo delle notizie tra i paesi europei rispetto allo spostamento dei tifosi, rimarcando come i mezzi impiegati si siano rivelati utili per la cooperazione fra gli organi di ordine pubblico dei differenti Stati membri.

Il primo paragrafo invita gli Stati membri a prevedere meccanismi di interdizione dell'accesso agli stadi per “soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza in occasione di incontri calcistici”, per cui il secondo paragrafo provvede a stabilire l'integrazione di disposizioni sanzionatorie in caso di inosservanza.

Inoltre, si prevede che, in presenza di provvedimenti che implicano il divieto d'accesso concernenti l'ambito internazionale, vengano condivise informazioni al

¹⁵⁷ Risoluzione per l'adozione da parte degli Stati membri del “divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale”, Strasburgo, GUCE C/281, 22 novembre 2003

Paese che ospita l'incontro di calcio di rilevanza internazionale "tramite i punti nazionali d'informazione sul calcio".

Il sesto paragrafo indica la modalità di trasmissione di tali informazioni, prevedendo che lo scambio avvenga conformemente alle legislazioni nazionali e internazionali con riferimento alla protezione dei dati personali.

1.4 La convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016

La convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi¹⁵⁸ del 2016 ha sopperito alle lacune lasciate dalla remota raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa entrata in vigore nel 1985 (Convenzione n. 120) a seguito dell'incidente dell'Heysel: negli ultimi anni si è reso evidente come tale strumento non avesse più le caratteristiche per poter far fronte alle esigenze di contrapposizione alla violenza collegata alle partite di calcio. Nel marzo 2012, dunque, durante la XII Conferenza dei ministri dello sport del Consiglio d'Europa si è resa necessaria una decisione riguardante lo studio e la modifica della Convenzione n. 120. Una commissione permanente formata da esperti della FIFA e della UEFA, dall'Unione Europea, dall'Interpol e dall'Associazione leghe calcio professionistiche è stata incaricata di redigere il nuovo testo approvato il 3 luglio 2016 ed entrato in vigore il 1° novembre 2017¹⁵⁹.

L'ambito di applicazione della Convenzione riguarda il territorio nazionale di ogni Stato parte, con riferimento alle partite di calcio professionistiche o nazionali; se necessario, le Parti possono decidere di applicare le disposizioni anche a competizioni calcistiche di altro tipo ovvero non calcistiche (art. 1).

L'obiettivo della recente Convenzione è quello di tener conto della portata mediatica che hanno ormai raggiunto gli eventi calcistici e garantire la sicurezza sia

¹⁵⁸ "Convention on an integrated safety, security and service approach at football matches and other sports events"

¹⁵⁹ SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI XVIII LEGISLATURA, *Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi*, p. 1

all'interno che all'esterno delle strutture sportive prevedendo misure di repressione della violenza da parte dei tifosi strutturando un approccio volto alla collaborazione tra enti pubblici e privati che si occupano di assicurare la sicurezza e l'efficienza dei servizi durante tali eventi. Infatti, il secondo articolo intitolato "scopo" riporta l'intenzione di fornire un ambito protetto ed accogliente adottando un sistema pluristituzionale per garantire collaborazione a livello locale nazionale ed internazionale. Per tale motivo, l'art. 4 impone alle Parti l'istituzione di strutture di coordinamento nazionali e locali per attuare un approccio collaborativo per la sicurezza ed i servizi.

Oltre a disposizioni che assumono il carattere della raccomandazione - come l'incoraggiamento agli enti pubblici e privati a comunicare con i tifosi anche creando progetti volti alla prevenzione del crimine favorendo il rispetto e la comprensione (art. 8) - vi sono articoli riguardanti le strategie di polizia in contrasto alla violenza e le conseguenti sanzioni. Gli artt. 9 e 10 si occupano di tali materie raccomandando la valutazione di esperienze e prassi nazionali ed internazionali: le operazioni di polizia devono svilupparsi in collaborazione con gli organizzatori degli eventi e delle altre parti interessate (art. 9); i comportamenti lesivi dell'ordine pubblico devono essere contrastati da misure che riducano il rischio di episodi violenti e disordini, scoraggiando tali comportamenti (prevenzione) (art. 10, par. 2). Inoltre, lo stesso articolo prevede la possibilità di sanzioni alternativamente nel Paese dove è stato commesso il reato o nel Paese di residenza o cittadinanza dell'individuo (art. 10, par. 3).

Le parti, al fine di garantire la cooperazione internazionale richiesta dall'art. 11, devono istituire un *National Football Information Point* (Punto nazionale d'informazione sul calcio) con la funzione di scambio di informazioni di interesse internazionale così da facilitare la cooperazione internazionale di polizia nell'ambito delle manifestazioni sportive. Nell'ordinamento italiano il Punto di informazione nazionale per il calcio si individua nel Ministero dell'Interno.

2. Lo sviluppo della disciplina nell'ordinamento italiano

I tumulti, i disordini e le violenze hanno da sempre caratterizzato gli incontri calcistici, spingendo il legislatore a sviluppare una disciplina in materia che ha subito molteplici modifiche nei decenni ed è stata grande oggetto di dibattito, in particolar modo sotto il profilo penale.

Occorre innanzitutto precisare che gli strumenti inizialmente previsti dall'ordinamento per reprimere siffatte condotte avevano natura generica: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevedeva – e prevede tutt'oggi, in quanto ancora vigente – che l'autorità di pubblica sicurezza potesse ordinare la sospensione, la cessazione (dello spettacolo) o lo sgombrò del locale nei casi di disordini e pericoli per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume (art. 82).

In precedenza, quando il fenomeno *ultras* non aveva ancora preso piede, le fattispecie di tumulti più diffuse negli stadi erano l'invasione di campo e l'aggressione nei confronti dell'arbitro e della terna arbitrale¹⁶⁰, molto spesso l'una propedeutica all'altra.

Innanzitutto, la figura dell'arbitro è stata nel corso degli anni centro del dibattito, poiché non veniva considerato quale pubblico ufficiale, in quanto la sua funzione non si sarebbe potuta considerare come potere di “coazione”. Tuttavia, si rendeva necessaria una tutela che si concretò nell'interpretazione dell'articolo 375 del Codice penale riguardante la definizione di pubblico ufficiale, che in via interpretativa, considerando la mansione dell'arbitro, la quale prevede che le sue decisioni incidano incontestabilmente sull'esito della partita, ha permesso che fosse considerato quale pubblico ufficiale ai sensi della legge penale¹⁶¹.

Per quanto riguarda invece la pratica dell'invasione di campo, sarebbe stata qualificata da parte della dottrina quale ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 367

¹⁶⁰ GRANATA, *Invasione di campi sportivi e responsabilità penale*, in Riv. dir. sport., 3-4, 1951, p. 68

¹⁶¹ CHIAROTTI, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale*, in Riv. dir. sport., 1, 1953, p. 14

c.p.) in quanto, evidenziata la volontà di esclusione grazie all'utilizzo di recinzioni o qualsiasi altro mezzo volto alla netta separazione del fondo, sarebbe tutelato il proprietario dal possibile danneggiamento derivante dall'ingresso abusivo. Tuttavia, la tenuità della pena non avrebbe reso tale reato temibile.

Un'altra parte della dottrina ha però preferito attribuire a tale condotta la conformazione di illecito sportivo e non penale; infatti, la fattispecie ha una sua struttura ed una sanzione con caratteri specifici¹⁶².

La responsabilità grava, dunque, sulla società sportiva cui appartiene il tifoso che invade o tenta di invadere il campo di gioco: la sanzione consiste in una multa o nella squalifica del campo. I risvolti penali, invece, si presentano solamente nell'ipotesi in cui l'invasione di campo si affianca ad altre condotte configurabili come reati (atti di aggressione o minaccia)¹⁶³.

La giurisprudenza si è però dimostrata di altro avviso, prediligendo invece la definizione di illecito penale per la condotta in esame: si configurerebbe, pertanto, il reato di inosservanza di provvedimenti dell'autorità¹⁶⁴ (art. 650 c.p.) qualora i tifosi si dimostrino riluttanti ad abbandonare il campo invaso a seguito dei provvedimenti di sospensione o di sgombero¹⁶⁵.

Inoltre, parte della dottrina ha considerato l'invasione di campo affiancata all'aggressione dell'arbitro, sostenendo che tale pratica viene utilizzata come minaccia all'arbitro o ad altre parti in competizione volta ad incidere sui provvedimenti di gara e dunque sul risultato finale: con questa ipotesi si potrebbe rilevare il reato di minaccia (art. 612 c.p.)¹⁶⁶.

La necessità, in passato, fu quella di reprimere le esagerate reazioni dei tifosi, tentando di considerare queste condotte quali illeciti penali; tuttavia, i crescenti episodi di disordini e violenze resero tali misure inefficaci e insufficienti, conducendo così a nuove interpretazioni del fenomeno dal punto di vista giuridico.

¹⁶² MIRTO, *L'illecito sportivo: l'invasione di campo*, in Riv. dir. sport., 2, 1952, pp. 3 ss.

¹⁶³ MIRTO, *L'illecito sportivo*. Cit.

¹⁶⁴ SEMINARA, *L'invasione di campo*, in Riv. dir. sport., 2, 1953

¹⁶⁵ Disposizione prevista dall'articolo 82, comma 3 del T.U.L.P.S.

¹⁶⁶ CHIAROTTI, *Sulla illiceità dell'invasione di campo sportivo*, in Riv. dir. sport., 2, 1953

La tendenza fu quella di riferirsi a figure di reato più gravi rispetto a quelle finora prospettate, introducendo nel complesso sistema interpretativo l'applicabilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 377 c.p.). La violenza privata si configura quando qualcuno con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa: il soggetto (l'arbitro) sarà dunque costretto ad effettuare scelte non rispondenti alla sua volontà, bensì alla volontà dell'aggressore; con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale, invece, si è in presenza di violenza o minaccia utilizzate (dallo spettatore) in opposizione ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio.

Anche sul fronte delle misure di prevenzione si tentò la via dell'interpretazione estensiva: partendo dalla sorveglianza speciale imposta su un individuo a cui è preclusa la partecipazione a pubbliche riunioni contenuta nella L. n. 1423/1965, la Cassazione amplia l'interpretazione rendendo applicabile tale disposizione anche alle partite di calcio¹⁶⁷. Tuttavia, la Corte costituzionale si dichiarò contraria, affermando che tale misura di prevenzione non potesse applicarsi in egual modo alle manifestazioni calcistiche¹⁶⁸.

Soltanto con un apposito intervento legislativo, avuto nel 1989 con la L. n. 401, si arriverà ad un più complesso sistema di misure preventive e repressive; sistema che subirà diversi interventi modificativi nel corso dei decenni, per adattarsi nel corso del tempo alle esigenze più attuali.

2.1 La L. n. 401/1989: l'introduzione del Daspo

L'intervento più significativo proposto dal legislatore italiano in materia di violenza negli stadi lo ritroviamo negli "interventi nel settore del giuoco e delle scommesse a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche". Questa legge, L. n. 401/1989, aveva come scopo la più ampia

¹⁶⁷ FIORENTIN, *Le misure di prevenzione personali nel Codice antimafia, in materia di stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive*, Milano, 2012, p. 412

¹⁶⁸ FIORENTIN, *Le misure di prevenzione nell'ambito sportivo*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. Fiorentin, Torino, 2018, p. 360.

regolamentazione delle modalità nello svolgimento di ogni competizione agonistica, oltre che l'intervento nell'ambito delle scommesse. Tuttavia, fu la misura prevista dall'art. 6, denominata come Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive (DASPO), ad ottenere maggior consenso e a definirsi come l'intervento che ha riscosso maggior successo in materia.

I lavori preparatori di tale intervento si sono rivelati lunghi e complessi, infatti, scaturisce da diversi disegni di legge: innanzitutto il d.d.l. 1112 presentato il 22 luglio 1987 prevedeva un sistema sanzionatorio con riguardo all'esercizio abusivo della attività di gioco o di scommesse¹⁶⁹ attraverso lo strumento della diffida nei confronti di individui soliti ad esercitare tale attività pubblicamente ed abitualmente¹⁷⁰. Inoltre, poteva essere disposto un divieto di accesso ai luoghi in cui si effettuano scommesse o giochi d'azzardo¹⁷¹ che in caso di inosservanza avrebbe condotto ad una pena detentiva. Era previsto anche un sistema di sanzioni amministrative per ogni condotta volta a creare disturbi durante le competizioni sportive¹⁷². Successivamente, il d.d.l. n. 1516 proposto nel settembre dello stesso anno – “norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva” -, si è occupato di rilevare i reati di corruzione sportiva e frode, oltre a prevedere il divieto di accesso alle strutture sportive per quegli individui in possesso di armi improprie o che si siano resi protagonisti di atti di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive, anche solo inneggiando o incitando la violenza¹⁷³.

Più tardi, nel novembre del 1987, il governo presenta alla Camera il d.d.l. n. 1888 che ricalca il d.d.l. 1516 proponendo nuovamente lo strumento della diffida e innova la proposta accompagnando alla sorveglianza speciale il solo divieto di accedere ai luoghi dove si tengono scommesse autorizzate, sopprimendo così il riferimento alla partecipazione ad episodi violenti o all'incoraggiamento

¹⁶⁹ Art. 2 d.d.l. 1112

¹⁷⁰ Art. 5 d.d.l. 1112

¹⁷¹ Art. 6 d.d.l. 1112

¹⁷² Relazione al d.d.l. n. 1112/1987, in *Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, X legisl., p. 3.

¹⁷³ Relazione al d.d.l. n. 1516/1987, in *Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, X legisl., p. 1.

all'aggressione; quest'ultimo verrà aggiunto come apposita e autonoma misura nel d.d.l. n. 1888-B, documento che sarà poi approvato definitivamente come legge.

Il documento ufficiale e definitivo della L. 401/1989 si componeva di nove articoli che facevano trasparire come l'obiettivo della legge fosse, inizialmente, quello del contrasto alle scommesse clandestine e alla frode sportiva.

Infatti, gli articoli 1 e 4 sono intitolati rispettivamente "frode in competizioni sportive" e "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" ed è solo all'articolo 6 che troviamo la misura preventiva del DASPO e all'articolo 8 gli effetti dell'arresto in flagranza per reato commesso in, durante o in occasione di manifestazioni sportive. Saranno proprio questi due articoli il centro del sistema di contrasto alla violenza nel contesto delle manifestazioni sportive.

L'art. 6, nella sua composizione originaria, al primo comma disponeva: "l'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte"; nel secondo comma indicava la pena prevista per l'inosservanza di tale divieto che comprendeva l'arresto dai tre mesi a un anno.

Questa misura era dunque applicabile solo nei casi di pregresse condanne o denunce per episodi di violenza e la norma gli attribuiva un'autonoma pena, la medesima prevista in caso di inosservanza del provvedimento di sorveglianza speciale (previsto dalla L. n. 1423/1956). Come anche in quest'ultimo caso, il provvedimento, che poi prenderà la denominazione di DASPO, si collocava tra le misure di competenza amministrativa, che solo il giudice amministrativo poteva emanare e per cui è previsto il ricorso giurisdizionale¹⁷⁴.

¹⁷⁴ VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*, (Legge 13 dicembre 1989 n. 401), in *Giust. pen.*, 1992, pp. 648-656

Oltre alla forma scritta, come previsto per ogni atto amministrativo che contenga un ordine o una restrizione al cittadino, è sottinteso anche l'obbligo di motivazione¹⁷⁵.

Analizzando l'ambito di applicazione con riferimento ai luoghi, questi sono indicati come quelli in cui si svolgono competizioni agonistiche, cioè quelle organizzate da associazioni che ne hanno la facoltà (CONI, UNIRE, ecc.); in tal caso, nella definizione "competizione agonistica" sarebbero ricomprese partite di minore importanza, come partite amichevoli ed è stata proposta dunque un'interpretazione che si riferisca "alla corrispondenza tra impianto sportivo e competizione agonistica ritenuta suscettibile di creare turbative all'ordine pubblico"¹⁷⁶.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo di tale misura, si prendono in considerazione diverse ipotesi: innanzitutto, rileva la situazione in cui l'individuo si sia reso partecipe di azioni incitanti o incoraggianti di violenza (con grida o scritte) durante manifestazioni sportive; tuttavia, l'individuazione di tali soggetti non è agevole ipotizzando anche la fattispecie, ancor più ardua, in cui l'incitamento proviene da una massa di persone; ancora, si fa riferimento ai soggetti in possesso di armi improprie, fattispecie per cui si delinea l'insieme degli strumenti rientranti in tale categoria (strumenti volti alla lesione o l'offesa della persona per cui la legge vieta il porto)¹⁷⁷; infine, si considera il caso di individui condannati o denunciati per aver preso parte ad episodi di disordini e violenza a causa di manifestazioni sportive.

Quest'ultimo profilo ha sollevato dubbi di costituzionalità per quanto riguarda il principio del contraddittorio, in quanto, il soggetto che sia stato solo

¹⁷⁵ MOLINARI, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in Cass. pen., fasc. 10, 1995, p. 2747

¹⁷⁶ ANDREANI, *Note in tema di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche*, in Riv. polizia, 1992

¹⁷⁷ ANDREANI, *Note in tema di divieto di accesso*. Cit.

denunciato e non sia stato ancora sottoposto a giusto processo, vedrebbe compresse le sue libertà – di circolazione e personale – in assenza di una personale difesa¹⁷⁸.

Inoltre, problemi di costituzionalità sono stati sollevati anche in relazione all'art. 13 Cost. che prevede la libertà personale e all'art. 16 Cost. che si riferisce alla libertà di circolazione: ciò a causa dell'iniziale assenza di un limite temporale alla misura contenuta nell'art. 6; infatti, successivamente è stato previsto un sistema di valutazione della gravità della turbativa creata e della possibile reiterazione del soggetto agente per commisurare la durata in maniera proporzionata¹⁷⁹.

Nella lettura dell'originale versione della L. n. 401/1989, come già accennato, è l'art. 8 che si affianca all'art. 6 nel sistematizzare la misura di prevenzione contenuta in tale normativa. L'articolo in questione prevede i casi di arresto in flagranza durante o in occasione delle manifestazioni sportive: sia i provvedimenti di remissione in libertà disposti in seguito a convalida di fermo sia la sospensione condizionale della pena all'esito di giudizio direttissimo possono essere accostati al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche.

Partendo dalla lettera della norma, occorre differenziare le condotte che si verificano “durante” e quelle che avvengono “in occasione” di competizioni sportive. Gli atti compiuti durante la manifestazione sono quelle azioni compiute nel medesimo luogo e momento in cui si svolge la competizione; invece, le condotte tenute in occasione della competizione sono tutti quei comportamenti che avvengono nel contesto dell'evento sportivo, vale a dire anche in un diverso luogo o momento, purché a poca distanza dall'evento stesso¹⁸⁰.

Il provvedimento contenuto nell'art. 8 ha natura accessoria rispetto ai provvedimenti di remissione in libertà e di concessione della sospensione

¹⁷⁸ CRESCIMBENI, *Violenza dei tifosi ed intervento penale. Problemi interpretativi della legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in Riv. dir. Sport. n.4, 1990

¹⁷⁹ ANDREANI, *Note in tema di divieto di accesso*. Cit.

¹⁸⁰ MARZADURI, *sub Art. 8, Commenti articolo per articolo, L. 13/12/1989 n. 401*, in Leg. pen., 1990

condizionale della pena. Inoltre, affinché il giudice possa pronunciare il provvedimento contenente la misura che dispone il divieto di accesso è necessario che non sussistano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari ex art. 273 c.p.p. nel caso in cui non compaiano pregiudizi che comporterebbero esigenze cautelari¹⁸¹.

Parte della dottrina, considerata la limitata applicazione di tale misura ai soli casi di arresto in flagranza, ha tenuto in forte considerazione la pubblica opinione, secondo la quale sarebbe corretto sanzionare immediatamente l'individuo arrestato, così da contenere in maniera istantanea la violenza in occasione di manifestazioni sportive¹⁸².

Come per l'art. 6, si sollevano dubbi di legittimità costituzionale anche in merito all'art. 8 della L. 401/1989; nello specifico l'assenza di indicazioni riguardanti il limite di durata della misura e più in generale la discrezionalità del giudice sulla pronuncia del provvedimento si pongono in contrasto con l'art. 13, comma 2 Cost.; inoltre, il mancato riferimento ad un eventuale giudizio di impugnazione ha suscitato il timore di un'esclusione della misura dal novero dei provvedimenti impugnabili, qualora non venisse considerata quale misura sulla libertà personale¹⁸³.

È importante individuare una definizione per siffatta misura ai fini dell'applicazione della stessa: dottrina e giurisprudenza si sono a lungo scontrate elaborando diverse teorie che inquadrano il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizione agonistiche sia nel *genus* delle misure preventive, sia in quello delle misure di sicurezza, ma anche nel novero delle pene accessorie o delle sanzioni penali "atipiche"¹⁸⁴.

¹⁸¹ VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989 n. 401)*, in Giust. pen., 1992

¹⁸² CRESCIMBENI, *Violenza dei tifosi*. Cit.

¹⁸³ MARZADURI, *sub Art. 8, Commenti articolo per articolo*. Cit.

¹⁸⁴ VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in Foro it., II, 115, 1992

La parte della dottrina che considera la misura *ex art. 8* quale misura di prevenzione si pone in contrasto con quanti ritengono che tali misure hanno la caratteristica di essere specialpreventive *ante o praeter delictum*¹⁸⁵, per cui il loro obiettivo sarebbe quello di evitare che l'individuo pericoloso commetta reati senza necessità che ne abbia già commessi in precedenza; nell'ipotesi prevista dall'articolo in esame, invece, il soggetto viene considerato pericoloso in forza del reato che ha commesso¹⁸⁶.

Anche l'ipotesi che vede la misura in esame inserita tra le misure di sicurezza viene confutata, in quanto l'utilizzo di quest'ultime è previsto in presenza del solo arresto in flagranza di reato, senza tener conto dell'accertamento della pericolosità sociale del soggetto che compie l'azione delittuosa¹⁸⁷.

La giurisprudenza si è invece dimostrata incline alla soluzione che inquadra il divieto di accesso previsto dall'art. 8 nelle pene accessorie; pena riferibile a tutte le ipotesi delittuose commesse nell'ambito di competizioni agonistiche. Tuttavia, è stato notato, dall'attenta analisi letterale della L. 401/1989, come il legislatore abbia sempre specificato la qualificazione di pena accessoria quando abbia voluto attribuirgli tale significato. Inoltre, il limite temporale di tale provvedimento sarebbe inscindibilmente legato a quello della pena principale e ciò comporterebbe la scomparsa della misura accessoria ogniqualvolta venga soppressa la pena principale¹⁸⁸.

Per tentare di chiarire tale nodo interpretativo, la giurisprudenza ha qualificato il divieto come sanzione atipica, per poi cambiare rotta definendolo non come sanzione, bensì come misura di prevenzione, seppur atipica¹⁸⁹.

¹⁸⁵ SIBILIO, *La violenza*. Cit.

¹⁸⁶ DEMURO, *Una particolare misura "neutralizzatrice": il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni agonistiche*, in Riv. pen., 1993

¹⁸⁷ TREVISSON LUPACCHINI, *Tiziana, Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche*, in Giur. it., 1991

¹⁸⁸ DEMURO, *Una particolare misura "neutralizzatrice"*. Cit.

¹⁸⁹ FORTE, *Le misure anti violenza nelle manifestazioni sportive tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*. G Giappichelli Editore, 2015.

Infine, il sistema previsto dall'assetto di tale legge prevede una sanzione di natura amministrativa all'art. 7: chiunque turbi il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con una sanzione pecuniaria¹⁹⁰ irrogata dal prefetto. L'articolo prevede tale ipotesi solo nel caso in cui l'atto compiuto dal soggetto non sia previsto come figura di reato; pertanto, la norma in questione si pone come norma di completamento di un sistema sanzionatorio anche rispetto a quei comportamenti che, pur non costituendo illecito, turbano il normale svolgimento delle competizioni sportive, ma garantendo in ogni caso la prevalenza della legge penale¹⁹¹. A causa della difficoltà nell'individuare quali atti turberebbero la competizione, non figurando tra le tipiche figure di reato, ci si è chiesti quale fosse il risvolto pratico della disposizione contenuta in tale articolo¹⁹².

L'entrata in vigore di tale normativa ha suscitato, come abbiamo visto, molti problemi interpretativi; tuttavia, ha segnato un primo importante intervento in ambito sportivo; tale aspetto non poteva essere più ignorato in quanto gli accadimenti segnano ampiamente la collettività che vi partecipa.

La L. 401/1989 fu concepita per fornire una regolamentazione giuridica alle condotte volte ad alterare i risultati attraverso pratiche scorrette e corruttive: il divieto di accesso ex art. 6 era stato ideato in questa prospettiva, diventando nel corso degli anni il perno del sistema delle misure di prevenzione e repressione della violenza negli stadi.

2.2 Le modifiche apportate dalla L. n. 45/1995

Il primo rilevante intervento normativo di modifica apportato alla L. 401/1989 si ha con il decreto-legge n. 717 del 22 dicembre 1994 a seguito dei fatti avvenuti a Brescia il 20 novembre di quello stesso anno; a causa di scontri tra i tifosi rimase gravemente ferito Giovanni Selmin, vicequestore di Brescia.

¹⁹⁰ Da lire cinquantamila a lire trecentomila.

¹⁹¹ DEL CORSO, *sub Art. 7, L. 13/12/1989 n. 401, Commenti articolo per articolo*, in Leg. pen., 1990

¹⁹² VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*. Cit.

L'opinione pubblica giudicò severamente l'accaduto, le testate giornalistiche riportavano titoli quali "Il calcio è finito"¹⁹³, "Ultrà scatenati, sangue allo stadio"¹⁹⁴; inoltre, il direttore del Centro Studi per la Pubblica Sicurezza, Maurizio Marinelli, aveva preannunciato l'alto rischio che la partita tra il Brescia e la Roma avrebbe comportato: "un pomeriggio di battaglia e di follia che poteva e doveva essere evitato, a causa del quale un poliziotto versa in gravissime condizioni. Brescia-Roma era stata annunciata come partita a rischio per vecchie ruggini tra due tifoserie che si distinguono per frange di scatenati facinorosi. [...] Sarebbe stato opportuno un rinvio della partita data la concomitanza delle elezioni amministrative, che avrebbe impedito di schierare tutti gli uomini necessari. E partita a rischio è stata. Non era tuttavia stato previsto che i circa trecento ultras venuti in treno da Roma si fossero preparati per una guerra assurda e folle"¹⁹⁵.

Considerati i fatti, il Ministro degli Interni, Roberto Maroni, ha immediatamente manifestato la volontà del governo di trattare gli autori quali criminali, annunciando una prossima modifica alla L. 401/1989 che avrebbe, tra le altre cose, inasprito le pene.

Nasce così l'intervento del d.l. n. 717/1994, che verrà convertito con modifica dalla L. 45/1995, che aveva come motivazione principale porre rimedio a "recenti gravi episodi di violenza, che hanno suscitato vivo allarme e preoccupazione nell'opinione pubblica"¹⁹⁶.

Il 29 gennaio 1995, mentre si discuteva la conversione in legge del decreto-legislativo, il giovane Vincenzo Claudio Spagnolo, tifoso del Genoa, viene ucciso con una pugnalata prima della partita Genoa-Milan da un ultrà milanista, Simone Barbaglia.

¹⁹³ CURRÒ, *Brescia, il calcio è finito*, La Repubblica, 1994

¹⁹⁴ ORMEAZZO, *Ultrà scatenati*, Corriere della Sera, 1994

¹⁹⁵ Riportato dal Corriere della Sera nell'articolo "*Brescia, la guerriglia era annunciata*" il 21 novembre 1994

¹⁹⁶ Relazione al decreto-legge n. 717/1994, Camera dei Deputati

Di nuovo, l'opinione pubblica¹⁹⁷ sollecitava le autorità affinché venissero prese misure adeguate rispetto a tali atti che troppo spesso portano versamenti di sangue.

La L. 45/1995 che modifica e converte in legge il d.l. 717/1994 compie un lavoro di ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 6 (L. 401/1989).

Il nuovo comma 1 estende i presupposti di individuazione soggettiva facendo anzitutto riferimento al porto d'armi, citando l'art. 4 della L. 110/1975: la misura del DASPO, può essere applicata ai soggetti condannati o denunciati per aver indebitamente portato armi improprie o strumenti che pur non avendo lo scopo di offendere la persona, potrebbero essere utilizzati in tal senso. In questo caso, la lettera della disposizione non fa riferimento alle competizioni sportive e sembrerebbe applicabile ad ogni contesto; tuttavia, la dottrina ha respinto tale ipotesi interpretando il testo in senso ristretto¹⁹⁸.

Rimane immutata invece la parte che prevede l'applicazione della misura a persone "che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive". Si rilevano delle modifiche nella parte successiva che include soggetti "che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza": agli atti di incitamento e inneggiamento si è affiancata l'azione di induzione alla violenza; inoltre è stato eliminato il riferimento che prevedeva la realizzazione della condotta "con grida o con scritte"¹⁹⁹.

Oltre all'ambito di applicazione soggettiva, il primo comma amplia l'ambito spaziale che ricomprende i luoghi in cui si svolgono competizioni "specificatamente indicate", precisando così il riferimento a situazioni ben circoscritte; i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che

¹⁹⁷ Sia le testate giornalistiche, ma anche figure di rilievo quali il presidente del CONI e il segretario generale del sindacato dei lavoratori di polizia.

¹⁹⁸ MOLINARI, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali, in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in Cass. pen., fasc. 10, 1995

¹⁹⁹ Art. 6, comma 1, prima parte, L. n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

partecipano o assistono alle competizioni, dunque tutti quei luoghi diversi da quello in cui si svolge la competizione²⁰⁰.

L'innovazione più interessante apportata da tale legge è contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della L. 45/1995. Si tratta dell'introduzione dell'obbligo, per il soggetto sottoposto alla misura del DASPO, di presentarsi personalmente nell'ufficio o nel comando di polizia specificatamente indicato, nel giorno e nell'orario in cui si svolge la competizione per cui è stato disposto il divieto d'accesso²⁰¹.

L'indicazione che prevede la possibilità di comparsa sia negli uffici sia al comando di polizia è necessaria per ricomprendere sia i comandi dei Carabinieri, sia gli uffici della Polizia di Stato²⁰².

Il comma successivo provvede ad accompagnare la prescrizione appena descritta da una specifica garanzia: infatti, il legislatore ha previsto che tali poteri limitativi della libertà personale siano attribuiti esclusivamente all'autorità giudiziaria. L'iter ideato si articola in due fasi che vedono anzitutto la comunicazione di tale provvedimento da parte del questore al procuratore della Repubblica nel circondario in cui ha sede la questura; successivamente, se il pubblico ministero ritiene integrati tutti i presupposti della prima fase, richiederà la convalida del provvedimento entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. Il provvedimento risulterà inefficace in assenza di convalida²⁰³. Quando, al contrario, si ottiene un'ordinanza di convalida efficace, questa è impugnabile tramite ricorso in Cassazione per i soli vizi di legittimità come indicato nel comma successivo²⁰⁴.

²⁰⁰ Art. 6, comma 1, ultima parte, L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

²⁰¹ Art. 6, comma 2, L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

²⁰² DE ROSE, *La violenza negli stadi*, in Riv. polizia, 1997

²⁰³ Art. 6, comma 3, L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

²⁰⁴ Art. 6, comma 4, L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

Un'ulteriore questione trattata dalla novella legislativa è quella del limite temporale, precedentemente non menzionato, che viene fissato nel termine di un anno. Si prevede contestualmente la revoca o la modifica qualora vengano meno o mutino le condizioni che hanno condotto all'emissione del provvedimento ovvero se sia stata disposta archiviazione o concessa la riabilitazione²⁰⁵. Una particolarità rilevata nella nuova formulazione è l'assenza del riferimento ai soggetti minorenni, lacuna grave in quanto la fascia di età più coinvolta è proprio quella dei giovanissimi. Secondo la Corte di Cassazione²⁰⁶, tale misura è applicabile ai minorenni proprio per il loro coinvolgimento, sottolineando come con l'esclusione dei soggetti in questione verrebbe meno la *ratio legis*²⁰⁷. Infatti, come si dirà più avanti, successivamente la Corte costituzionale dichiarerà illegittimità dell'art. 6 L. 401/1989 riferendosi alla posizione del minorenne.

Un altro rilevante intervento è stato apportato con il comma 6 dell'art. 1 L. 45/1995 che dispone le sanzioni in caso di contravvenzione ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso: la violazione dei divieti imposti comporta l'arresto da tre a diciotto mesi. Fu a seguito del grave episodio di Genova che la legge di conversione modificò la pena prevista portandola al limite edittale massimo (diciotto mesi)²⁰⁸.

Inoltre, è prevista una deroga al regime ordinario delle misure cautelari *ex* art. 280 c.p.p.: ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può disporre sia il provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) sia il provvedimento di divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) durante l'udienza di convalida dell'arresto²⁰⁹.

Il legislatore ha predisposto che il giudice, con la sentenza di condanna per violazione dei divieti imposti dai commi 1 e 2, possa applicare il divieto d'accesso

²⁰⁵ Art. 6, comma 5, L. n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

²⁰⁶ Cass. pen sez. I, 21 febbraio 1996

²⁰⁷ VIDIRI, *La legge 24 febbraio 1995, n. 45 all'esame della Corte costituzionale e della Cassazione*, in Riv. dir. sport., 4, 1996

²⁰⁸ NUZZO, *Una nuova normativa con divieti e sanzioni. Resta il "nodo" delle società sportive*, in Guida al Dir. Il Sole 24 Ore, n. 11, 1995

²⁰⁹ Art. 6, comma 6, L. n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

ai luoghi sopra menzionati e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di determinate competizioni²¹⁰. Tale provvedimento, anche se non espressamente qualificato, viene considerato quale pena accessoria, in quanto la lettera della disposizione precisa che le misure in questione perdurerebbero anche in caso di sospensione condizionale e di applicazione della pena su richiesta²¹¹.

L'ultimo comma dell'art. 1 finora analizzato, che modifica l'art. 6 della L 401/1989, dispone che in presenza di comprovate e gravi esigenze, il questore può autorizzare l'interessato a comunicare per iscritto all'ufficio o al comando il luogo di privata dimora o altro luogo, nel quale sia possibile la reperibilità dell'individuo durante specifiche competizioni agonistiche²¹².

A concludere il nuovo quadro normativo, il d.l. 717/1994 inserisce l'art. 1-bis intitolato "divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni", in cui, per la prima volta, si menziona il ruolo delle società sportive all'interno dell'assetto legislativo in riferimento alla violenza negli stadi. La volontà dell'intervento era quella di bloccare qualsiasi contributo erogato ai tifosi dalle società²¹³: spesso quest'ultime hanno finanziato "in modo subdolo e occulto" le tifoserie organizzate in modo imprudente e irresponsabile²¹⁴.

È fatto divieto alle società sportive di corrispondere "sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, iva l'inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio" a quei soggetti rispetto ai quali è stato disposto il divieto di accesso di cui al primo comma dell'art.1 d.l. 717/1994²¹⁵. La violazione da parte della società comporterebbe una

²¹⁰ Art. 6, comma 7, L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

²¹¹ MARZADURI; BRESCIANI, *sub Art. 1, Commenti articolo per articolo, D.l. 22/12/1994 n. 717, conv. con modif. Dalla l. 24/2/1995 n. 45*, in Leg. pen., 1995

²¹² Art. 6, comma 8, L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1 del d.l. n.717/1994, modificato e convertito dalla L. n. 45/1995

²¹³ VUOTO, *sub Art. 1-bis d.l. 22/12/1994 n. 717, conv. con modif. dalla l. 24/2/1995 n. 45, commenti articolo per articolo*, in Leg. pen., 1995

²¹⁴ DE ROSE, *La violenza negli stadi*. Cit.

²¹⁵ Art.1, comma 1, d.l. n.717/1994, convertito con modificazioni dalla L. n.45/1995.

sanzione amministrativa irrogata dal prefetto della provincia in cui è presente la sede legale della società: il *club* è obbligato al pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso per le gare successive, fino a un massimo di quattro²¹⁶.

È possibile affermare che questo tempestivo intervento modificativo abbia reso il sistema di prevenzione e repressione del “teppismo” calcistico più specifico e complesso, completando ed espandendo la precedente lettera dell'art. 6 L. 401/1989. Tuttavia, negli anni immediatamente successivi, sono state evidenziate numerose criticità dalla prassi applicativa; infatti, la Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni.

2.3 Gli interventi della Corte costituzionale

Una prima pronuncia di incostituzionalità, come accennato, si occupa dell'art. 6, comma 3, della legge 401/1989 “nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del II comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio”²¹⁷. La parte in questione contrasterebbe con l'art. 31, comma 2 della Costituzione che tutela e protegge l'infanzia e la gioventù. Secondo la Corte, infatti, “il principio costituzionale espresso in tale norma richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante”²¹⁸. La sentenza n. 143/1996 sottolinea dunque la competenza del giudice minorile nei casi in cui la misura contenuta dall'art. 6 sia disposta nei confronti di un minore. Ciononostante, la sentenza pare

²¹⁶ Art.1, comma 2, d.l. n.717/1994, convertito con modificazioni dalla L. n.45/1995.

²¹⁷ Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 143735

²¹⁸ Corte cost., sent. n. 222/1983.

lacunosa: un esempio emblematico è rappresentato dal tema dell'obbligo di reperibilità (art. 6, comma 8), non affrontato dalla Corte, che comporterebbe una forte incidenza sul modo di vivere del minore.

Più tardi, con sentenza n. 144/1997, si assiste ad una seconda dichiarazione di illegittimità costituzionale, con riguardo alla difesa dell'individuo colpito dalla misura prevista dall'art. 6 della L. 401/1989. A seguito della notifica all'interessato, la disposizione non prevede espressamente che il questore debba contestualmente notificare l'avviso in cui comunica la possibilità di presentare memorie difensive, personalmente o a mezzo di difensore, al giudice per le indagini preliminari²¹⁹. Pertanto, si rileva il contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, Cost., in quanto la misura in questione limita fortemente la libertà personale e deve essere accompagnata, come si legge in una precedente sentenza²²⁰, da quelle garanzie che la prassi ha da sempre indicato.

2.4 Il decreto-legge n. 336/2001

Nel febbraio del 1998, al termine della partita tra Treviso e Cagliari, uno scontro tra le tifoserie provoca la morte del tifoso trevigiano Fabio Di Maio di 32 anni. L'accaduto riapre il tema del contrasto ai disordini dei tifosi negli stadi, così il governo in carica²²¹ propone un disegno di legge intitolato "nuove disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive"²²².

Nel corso dei lavori preparatori²²³, un nuovo incidente colpisce quattro giovanissimi tifosi salernitani che perdono la vita su un vagone in fiamme a causa di un incendio doloso appiccato dai rivali piacentini a seguito della partita Piacenza-Salernitana: la decisione del governo fu quella di sopprimere le trasferte dei tifosi

²¹⁹ PACE, *Misure di prevenzione personali contro la violenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con "forme semplificate"*, in *Giur. cost.*, 3, 1997

²²⁰ Corte cost., sentenza n. 74/1968.

²²¹ Governo Prodi, con firma del Ministro dello Sport, Ministro degli Interni e Ministro di Giustizia.

²²² Disegno di legge del 19 febbraio 1998 n. 4579.

²²³ Il 27 maggio del 1999

tramite i treni speciali²²⁴; nel frattempo il disegno di legge rimase in attesa di approvazione, senza mai riceverla.

Ancora, al termine della stagione 2000/2001, il “teppismo calcistico” miete un’altra vittima, Antonio Currò, durante la partita tra il Messina e il Catania.

Il preoccupante incremento di incidenti che mettevano a rischio la vita e la sicurezza dei tifosi portò il legislatore ad introdurre d’urgenza nuove disposizioni che si sarebbero occupate di fortificare la già modificata disciplina della L. 401/1989.

Per la discussione del nuovo decreto-legge n. 336/2001 si seguirono i confini tracciati dal precedente disegno di legge n. 4579/1998 che si caratterizzava per un rilevante inasprimento delle misure e delle pene prevedendo, tra le altre cose, l’obbligo di comparire una “o più volte” al comando o nell’ufficio indicato, nel corso dell’intera giornata in cui si sarebbe svolta la competizione²²⁵; aumentando i limiti temporali per le pene in caso di contravvenzione degli obblighi (in precedenza pena detentiva dai tre ai diciotto mesi, ora reclusione dai sei mesi ai due anni)²²⁶.

Il nuovo d.l. del 20 agosto 2001 modifica integralmente gli artt. 6 e 8 della L. 401/1989 e introduce alla stessa l’art. 6-bis, 8-bis e 8-ter.

Dal punto di vista sostanziale, l’art. 1 del d.l. n. 336/2001 estende l’applicazione della misura del divieto di accesso alle competizioni sportive agli individui condannati “anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni” per i reati già previsti dalla modifica apportata dalla L. 45/1995 (utilizzo di armi improprie e oggetti volti ad offendere) aggiungendo anche il reato previsto dall’art. 5 L. n. 152/1975 che contiene il divieto di utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che impediscano il riconoscimento della persona e il reato di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con simboli o emblemi a carattere discriminatorio (art. 2, comma 2 della cosiddetta Legge Mancino, L. n.

²²⁴ Con riunione interministeriale; MURA, *Tifosi, dal governo stop ai treni speciali*, La Repubblica, 1999

²²⁵ Art.1, lettera a), disegno di legge n. 4579/1998

²²⁶ Art.1, lettera b), disegno di legge n. 4579/1998

205/1993)²²⁷. Inoltre, viene inserita l'indicazione di nuove figure di reati introdotti dallo stesso decreto-legge, presentati come comma 1 e 2 dell'art. 6-bis della L. 401/1989²²⁸, che verranno approfonditi più avanti, in occasione dell'analisi dell'assetto normativo vigente²²⁹.

La norma, inoltre, specifica i destinatari della violenza che riguarda sia le persone che le cose.

La lettera b) che modifica il secondo comma dell'art. 6 introduce la possibilità da parte del questore di richiedere al destinatario del provvedimento la comparizione, nell'ufficio o nel comando indicati, non solo nell'orario in cui è prevista la partita a cui gli è negato l'accesso, ma anche in altri momenti della stessa giornata: la *ratio* la ritroviamo nel frequente avvenimento di incidenti in momenti precedenti e successivi alle gare sportive²³⁰.

Ancora, la modifica apportata al quinto comma dell'art. 6 prevede che la limitazione temporale del divieto di accesso e dell'obbligo di firma (commi 1 e 2) non si riscontri più nel termine massimo di un anno, bensì di tre²³¹.

Nel sesto comma dell'art. 6, invece, viene sostituito l'arresto con la reclusione, mantenendo i limiti temporali dai sei ai diciotto mesi; inoltre, in sede di conversione in legge, è stata inserita un'alternativa di natura pecuniaria prevedendo "la multa fino a lire tre milioni"²³². Tale variazione ha da un lato elevato le condotte in esame a delitti, ma dall'altro ha previsto un'attenuazione della pena²³³.

Infine, è importante evidenziare la sostituzione della locuzione "competizioni agonistiche" con l'espressione "manifestazioni sportive": la

²²⁷ Art. 6, comma 1 della L. n. 401/1989, introdotto dall'art. 1, lett. a), n. 1 del d.l. n.336/2001, modificato e convertito dalla L. n. 377/2001

²²⁸ Lancio di corpi contundenti, scavalco e invasione di campo.

²²⁹ Art. 6-bis della L. n. 401/1989,

²³⁰ Art. 6, comma 2 della L. n. 401/1989, introdotto dall'art. 1, lett. a), n. 2 del d.l. n.336/2001, modificato e convertito dalla L. n. 377/2001

²³¹ Art. 6, comma 5 della L. n. 401/1989, introdotto dall'art. 1, lett. c) del d.l. n.336/2001, modificato e convertito dalla L. n. 377/2001

²³² Art. 6, comma 6 della L. n. 401/1989, introdotto dalla modifica in sede di conversione con la L. n. 377/2001

²³³ CHIUSANO, Vittorio, *La lotta alla violenza negli stadi non può sacrificare i diritti civili*, in *Dir.&Giust.*, III, 41, 2001

correzione in questione espande l'ambito applicativo della disposizione, in quanto vengono ricomprese molte attività ulteriori grazie all'eliminazione del riferimento all'agonismo²³⁴. Infatti, con "manifestazioni sportive" ci si riferisce solo a quelle organizzate, previste e disciplinate dal CONI.

Anche dal punto di vista processuale sono state apportate importanti variazioni attraverso più disposizioni: la lettera b) dell'art.1 contenuto nel decreto-legge in esame che aggiunge il comma 2-bis all'art. 6 della legge n. 401/1989; le seguenti norme che modificano il comma 3 dello stesso art. 6 e l'integrazione dell'art 8, comma 1-bis e l'art. 8-bis alla suddetta legge del 1989.

Andando con ordine, l'introduzione del comma 2-bis ha riguardato l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale, disponendo che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". Tale intervento difensivo pare non essere efficace, in quanto non accompagnato dalla precisazione temporale entro la quale possono essere deposte le memorie o le deduzioni²³⁵.

Soltanto in sede di conversione del d.l. 336/2001 viene recepita la sentenza n. 143/1996 della Corte costituzionale e si provvede all'inserimento del riferimento al tribunale per i minorenni qualora il soggetto colpito dal provvedimento sia minore di diciotto anni. Ciononostante, la raccolta di sommarie informazioni da parte del giudice, date le brevi tempistiche processuali, parrebbe poco adeguata a rispettare le esigenze effettive dei minori²³⁶.

Nei casi di commissione di reati con violenza sulle persone o sulle cose per cui il decreto-legge prevedeva l'arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza (ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.), la polizia giudiziaria avrebbe potuto arrestare i

²³⁴ FORLENZA, *Contro i teppisti aumenta la prevenzione, diminuiscono le pene accessorie*, in Guida al dir., n. 42, 2001

²³⁵ CAMPANELLA; NOTARO, *sub Art. 1, Commenti articolo per articolo, D.l. 20/8/2001 n. 336, conv., con modificazioni, in l. 19/10/2001 n. 377 – Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive*, in Leg. pen., 2003

²³⁶ CAMPANELLA; NOTARO, *sub Art. 1, Commenti articolo per articolo*. Cit.

soggetti nelle successive quarantotto ore, qualora non fosse stato possibile procedere immediatamente, ma siano stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti che condurrebbero alla colpevolezza dell'individuo²³⁷. Tuttavia, la legge di conversione soppresse tale riferimento alla “flagranza differita”.

Infine, il nuovo articolo 8-bis dispone il giudizio direttissimo per i casi di contravvenzione al divieto di accesso e all'obbligo di firma; per il reato, appena introdotto, di lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo e per le ipotesi di arresti in flagranza riferiti a reati commessi in occasione o a causa della competizione sportiva. Tuttavia, la disposizione precisa che tale strada sarebbe percorribile solamente nei casi in cui non si rendano necessarie speciali indagini²³⁸.

2.5 Le nuove misure previste dalla L. n. 88/2003

Negli anni seguenti alla conversione del d.l. n. 336/2001 a causa di nuovi tumulti²³⁹ e della scarsa agibilità delle strutture sportive (solo il 43% degli impianti risultava a norma) viene introdotto un ulteriore decreto-legge in materia, d.l. n. 28/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2003 n. 88.

L'intenzione, poi sostenuta dagli atti, fu quella di riproporre la “flagranza differita” che era stata bocciata in sede di conversione del decreto-legge del 200; introdurre una nuova incriminazione con l'art. 6-ter (L. 401/1989) e tentare un intervento rilevante in materia di impianti sportivi al fine di incrementare la sicurezza negli stadi.

Con la reintroduzione della “flagranza differita”, accolta, in questo caso, in quanto ritenuta *tertium genus* rispetto ai concetti di flagranza e quasi flagranza²⁴⁰, il legislatore ha previsto che per coloro che abbiano violato il divieto d'accesso

²³⁷ Art. 1, lett. f) del d.l. n.336/2001, modificato dalla L. n. 377/2001

²³⁸ Art. 8-bis della L n. 401/1989, introdotto dall'art. 1, lett. g) del d.l. n.336/2001, modificato e convertito dalla L. n. 377/2001

²³⁹ Sospensione della match Como-Udinese a causa di svariati tentativi di invasione di campo (19 dicembre 2002); disordini durante la partita Torino-Milan (22 febbraio 2003), FORTE, *Le misure anti violenza nelle manifestazioni*. Cit.

²⁴⁰ FORTE, *Le misure anti violenza nelle manifestazioni*. Cit.

siano sottoposti ad obbligo di firma (art. 6, commi 1 e 2, L. 401/1989) e per i colpevoli di reato di lancio di materiale pericoloso (art. 6-bis, commi 1 e 2, L. 401/1989) possa essere disposto l'arresto entro trentasei ore dal fatto sulla base di elementi oggettivi dai quali emerga chiaramente il fatto (si pensi ai sistemi audiovisivi di sorveglianza), quando non sia stato possibile l'arresto immediato per ragioni di sicurezza pubblica²⁴¹.

Nonostante la misura si sia rivelata efficace dal punto di vista pratico, la maggior parte della dottrina ha espresso il suo giudizio a sfavore del sistema della "flagranza differita", che contrasterebbe con l'art. 13 Cost.: è possibile ammettere restrizioni di libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza solo tramite provvedimenti provvisori in casi di particolare gravità e urgenza, pertanto la previsione del possibile arresto nelle trentasei ore successive al fatto annullerebbero i requisiti richiesti di urgenza e necessità²⁴².

Inoltre, sovente si è rilevata la difficoltà ad individuare, anche tramite sistemi di videosorveglianza, l'identità dei soggetti, sia a causa della moltitudine di persone inquadrabili, sia grazie ad indumenti volti ad occultare parte del viso.

Gli accorgimenti strutturali previsti per attuare la massima sicurezza all'interno degli impianti sportivi sono stati inseriti nella legge di conversione 88/2003: l'art. 1-quater disciplina i titoli di accesso, che devono essere numerati in caso di superamento del limite minimo della capienza di 7500 posti; l'ingresso ai varchi che deve essere dotato di *metal detector* in grado di rilevare strumenti di offesa eventualmente introdotti; inoltre, la previsione di impianti di registrazione televisiva sia nelle aree pubbliche all'interno dell'impianto, sia in quelle esterne²⁴³.

Infine, con l'art. 6-ter introdotto dall'art. 01 della L. 88/2003, incomincia a crearsi un nuovo apparato di figure di reato diverse da quelle previste dall'art. 6, L. 401/1989: si aggiunge al reato di lancio di materiale pericoloso e di scavalco

²⁴¹ Art. 1-ter d.l. n.28/2003, convertito con modificazioni dalla L. n.88/2003.

²⁴² CAMPANELLA; NOTARO, *sub Art. 1, Commenti articolo per articolo*. Cit.

²⁴³ Art. 1-quater, L. n.88/2003.

e invasione di campo il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

2.6 L'adeguamento alla decisione del Consiglio Europeo del 17 novembre 2003 con L. n. 210/2005

Il 17 novembre 2003, pochi mesi dopo l'emanazione della L. 88/2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, come analizzato precedentemente, la risoluzione "per l'adozione da parte degli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale". Tarda ad arrivare la risposta dell'ordinamento italiano, che interviene solo due anni più tardi con il decreto-legge del 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modifiche dalla legge n. 210 del 17 ottobre 2005, che prende il nome dall'allora Ministro degli Interni, Giuseppe Pisanu: "Legge Pisanu".

In tale ambito si è estesa l'applicazione della misura del DASPO anche alle partite di rilievo internazionale che si svolgono su un territorio estero ed è stato previsto un rafforzamento del sistema strutturale all'interno degli impianti, prevedendo una responsabilizzazione delle società a collaborare con le forze dell'ordine, insieme all'introduzione della nuova figura dello *steward*, incaricato all'accoglienza e all'accompagnamento all'interno degli stadi, per garantire maggior sicurezza²⁴⁴.

Tra le innovazioni apportate dalla Legge Pisanu ritroviamo l'aggiunta di circostanze aggravanti per i "reati da stadio" e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive: un organo di consulenza tecnica presso il Ministero degli Interni, con la funzione di agevolazione del coordinamento tra le parti coinvolte nella tutela della sicurezza negli stadi.

Diversamente da quanto disposto in Italia, in alcuni Stati, l'ordinamento cede alle società sportive il compito di disciplinare la materia; queste hanno il potere-dovere di autoregolarsi.

²⁴⁴ FORTE, *Le misure anti violenza nelle manifestazioni*. Cit.

In questi casi, la misura disposta sul territorio nazionale italiano avrà effetti anche all'estero, così come i provvedimenti di divieto di accesso disposti all'estero (che siano emanati da autorità giudiziarie o dalle società) opereranno in Italia in occasione di manifestazioni sportive specificatamente indicate. In questo modo, le misure emanate in diversi stati e con diverse modalità si considerano equivalenti²⁴⁵.

È importante evidenziare, dunque, che l'inosservanza di tale divieto (indipendentemente dalla fonte che lo ha emesso) sarà sanzionata in Italia con le medesime sanzioni previste per il DASPO²⁴⁶.

Lo stesso decreto ha poi rettificato il secondo comma dell'art. 6, stabilendo che l'obbligo di comparizione presso il comando o l'ufficio negli orari delle competizioni cui gli è vietato l'accesso sarebbe applicabile anche in caso di inosservanza del divieto stesso. L'ipotesi si verificherebbe qualora il questore abbia previsto come sanzione sufficiente la sola misura del DASPO, ma che, tuttavia, si sia reso necessario l'accompagnamento dell'obbligo di firma a seguito di un'inequivocabile flagranza accertata tramite sorveglianza video-fotografica²⁴⁷.

Per quanto riguarda l'ambito sostanziale, sono stati disposti gli inasprimenti delle sanzioni previste per i "reati da stadio": il reato di lancio di materiale pericoloso ha ora una pena aumentata fino alla metà, se dal fatto deriva una modificazione degli ordinari tempi della competizione (spostamento dell'inizio, sospensione, interruzione). Un'ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dalla possibilità di recare danno alle persone²⁴⁸.

Per il reato di invasione dei campi di gioco, invece, se conduce ad una modificazione dell'ordinario svolgimento della competizione, è prevista la reclusione da un mese a tre anni e sei mesi²⁴⁹.

²⁴⁵ PALMERO, *Nuove norme contro la violenza negli stadi. Novità di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2006

²⁴⁶ CAMPANELLA; NOTARO, *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, in *Leg. pen.*, 2006

²⁴⁷ CAMPANELLA; NOTARO, *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni*. Cit.

²⁴⁸ Art.6 bis, L. n.401/1989, modificato dall'art. 1 lettera b) del d.l. n.162/2005, convertito con modificazioni dalla L. n.210/2005

²⁴⁹ Art.6 bis, L. n.401/1989, modificato dall'art. 1 lettera b) del d.l. n.162/2005, convertito con modificazioni dalla L. n.210/2005

Una rilevante innovazione concerne la figura degli addetti ai controlli (cd. *stewards*) che, per la prima volta, ricevono una tutela contro violenze o minacce subite in occasioni di manifestazioni sportive²⁵⁰. La fattispecie si ritiene integrata quando la violenza o la minaccia siano poste con riferimento alle mansioni svolte da tali addetti²⁵¹.

2.7 L'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento di figure di reato esistenti (cd. "Legge Amato", L. n. 41/2007)

Il 2007, definito l'*annus horribilis* del mondo calcistico, fu segnato dal grave incidente dovuto agli scontri tra i tifosi del Catania e del Palermo in occasione del *derby* che provocò la morte dell'ispettore capo della Polizia di Stato, Filippo Raciti²⁵².

Il Governo, ancora una volta, risponde con la decretazione d'urgenza attraverso il decreto-legge "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" dell'8 febbraio 2007, n. 8, che verrà convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2007, n. 41.

Le figure di rilievo appartenenti agli organi operanti in tale ambito auspicarono un inasprimento immediato della normativa in materia di violenza in occasione delle manifestazioni sportive (in questo caso "calcistiche"): il campionato fu sospeso dal commissario straordinario della Federcalcio, con l'appoggio di tutte le società partecipanti.

Anche l'allora presidente del CONI dichiarò la sua posizione rispetto ai doveri del Parlamento che dovrebbe considerare la fattispecie in questione come criminalità organizzata e che pertanto debba essere combattuta e punita come tale²⁵³.

²⁵⁰ Art.6 quater, L. n.401/1989, introdotto dall'art. 1 lettera c) del d.l. n.162/2005, convertito con modificazioni dalla L. n.210/2005.

²⁵¹ CAMPANELLA; NOTARO, *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni*. Cit.

²⁵² 2 febbraio 2007, Catania.

²⁵³ Diretta-cronaca sul sito online "La Repubblica", 4 febbraio 2007, <https://www.repubblica.it>

È proprio relazione al disegno di legge di conversione in legge del d.l. 8/2007 a menzionare il fatto di cronaca accaduto “Il recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi, culminato nell'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania, ha determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge al fine di integrare e migliorare la normativa di contrasto ai fenomeni di violenza”²⁵⁴.

La modifica centrale apportata all'art. 6 della L. 401/1989 dal decreto in questione è contenuta nell'art. 2, che fu ampiamente modificato in sede di conversione.

Si provvede alla specificazione dei termini di durata delle misure previste al primo e secondo comma dell'art. 6: il quinto comma che prevedeva esclusivamente la durata massima di tre anni (già aumentato da un anno a tre anni dal d.l. 336/2001) vede l'introduzione della durata minima pari a tre mesi²⁵⁵. Con la legge di conversione, come specificato poc'anzi, tali termini subiscono un'ulteriore variazione: si prevede un termine minimo di un anno e un termine massimo pari a cinque anni²⁵⁶.

Subisce un inasprimento anche la pena a seguito della contravvenzione prevista nel sesto comma dell'art. 6 degli obblighi contenuti nei commi 1 e 2 dello stesso articolo: l'inosservanza di suddette misure viene punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro²⁵⁷.

Si ha ulteriore rilevante cambiamento con la modifica del settimo comma, art. 6: il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna per la commissione dei reati previsti dall'art. 6, può disporre il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di comparire nei comandi o uffici

²⁵⁴ Relazione al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante: “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”.

²⁵⁵ Art. 2, lett b), d.l. 8/2007

²⁵⁶ Allegato alla L. 41/2007

²⁵⁷ Art. 2, lett c), d.l. 8/2007

indicati, nei giorni di tali competizioni, per una durata minima di due anni e una durata massima di otto anni²⁵⁸.

Infine, la legge di conversione 41/2007 specifica l'applicabilità del DASPO ex art. 6, comma 1, L. 401/1989 ai soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età²⁵⁹.

Per quanto riguarda nuove disposizioni in materia di impianti e accesso, il decreto-legge, con l'art. 1, dispone che il prefetto competente per territorio possa determinare l'assenza di spettatori (indicata come "competizione a porte chiuse" prima della modifica in sede di conversione) qualora la manifestazione si svolga all'interno di un impianto non a norma (secondo quanto previsto dall'art. 1-quater, d.l. n. 28/2003). L'articolo implica anche il divieto per le società di vendere o cedere alla stessa persona fisica o giuridica un numero di titoli d'accesso superiore a quattro²⁶⁰ (numero rettificato dalla legge di conversione, in quanto il decreto-legge contemplava la vendita o la cessione fino a un massimo di dieci titoli).

Sul fronte processuale l'art. 4 del d.l. 8/2007 conferma l'applicazione del sistema della "flagranza differita", sostituendo il limite temporale entro il quale debba essere disposto l'arresto, che viene portato da trentadue a quarantotto ore.

L'art. 3 d.l. 8/2007 si occupa di puntualizzare la grezza disciplina prevista per i reati da stadio introdotti a più riprese dai vari decreti d'urgenza nel corso degli anni.

La fattispecie di reato che prevedeva il "lancio" di oggetti pericolosi viene integrata dalla condotta del semplice "utilizzo" di tali oggetti, con la specificazione che i fatti siano commessi in relazione alla manifestazione sportiva e che da tali azioni scaturisca un pericolo per le persone²⁶¹. L'art. 3, infatti, inserisce un aumento di pena (reclusione da uno a quattro anni): in ogni caso, quando si verifichi un'irregolarità nell'ordinario svolgimento della competizione (sospensione,

²⁵⁸ Art. 2, lett d), d.l. 8/2007

²⁵⁹ Allegato alla L. 41/2007

²⁶⁰ Art. 1, comma 2, d.l. 8/2007

²⁶¹ Art 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989

annullamento, ritardo) e fino alla metà in caso di danni alle persone come conseguenza del lancio o utilizzo di oggetti pericolosi²⁶².

La legge di conversione include anche l'inasprimento di pena per la fattispecie prevista all'art. 6-bis, comma 2: il reato di invasione di campo, nel caso in cui turbi l'andamento della competizione, integrerebbe una circostanza aggravante per cui è disposta la reclusione da sei mesi a quattro anni e, cumulativamente, l'ammenda da 1.000 euro a 5.000²⁶³.

Infine, anche l'art. 6-ter della L. 401/1989 recante il reato di possesso di artifici pirotecnici, sempre con riferimento alle competizioni sportive, subisce una rilevante integrazione sul fronte sanzionatorio, per cui si prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 1.000 a 5.000 euro²⁶⁴, e su quello pratico: viene inserito un elenco specifico che ricomprende “razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, [...] bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque, atti ad offendere”²⁶⁵.

Per ognuna di tali circostanze, il legislatore inserisce l'affermazione “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” lasciando inalterata la supremazia della legge penale e precisa che “si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti successive allo svolgimento della manifestazione sportiva”²⁶⁶.

La L. 41/2007, in sede di conversione inserisce l'art. 2-bis all'articolato del d.l. 8/2007.

²⁶² Art 3, comma 1, d.l. 8/2007

²⁶³ Allegato alla L. 41/2007

²⁶⁴ Allegato alla L. 41/2007

²⁶⁵ Art 3, comma 1, d.l. 8/2007

²⁶⁶ Art 3, commi 1 e 2, d.l. 8/2007

La disposizione prevede il divieto di striscioni e cartelli che invitano alla violenza o che recano ingiurie o minacce. Una critica è stata mossa all'ambito di applicabilità di tale disposizione che sembrerebbe richiamare le condotte già punibili dai reati quali ingiuria o minaccia (artt. 594 e 612 c.p.) in quanto, proprio come previsto per i reati appena analizzati, la lettera dell'articolo include la clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato"²⁶⁷.

È importante sottolineare come il d.l. n. 8/2007 abbia disposto per la prima volta, rispetto ai precedenti decreti d'urgenza relativi ai disordini durante le competizioni sportive, modifiche all'interno del Codice penale.

L'art. 7, commi 1 e 2 del decreto-legge in questione, si occupa dall'art. 339 c.p. recante le circostanze aggravanti per le fattispecie contenute nei precedenti artt. 336, 337 e 338 c.p.: inasprisce ulteriormente le pene per i delitti ivi contenuti qualora le violenze o le minacce siano commesse mediante corpi contundenti o qualsiasi altro oggetto volto ad offendere. Pertanto, quando i destinatari di tali pregiudizi causati da corpi pericolosi siano pubblici ufficiali, opererà il nuovo art. 339, comma 2, modificato dal d.l. n. 8/2007, che consente l'applicazione di pene più severe.

La legge di conversione, inoltre, inserisce *ex novo* l'art 583-quater nel Codice penale, rubricato "lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive". La nuova previsione contempla l'ipotesi di lesioni cagionate ad un pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle sue funzioni nell'ambito di competizioni sportive: la pena prevista per le lesioni gravi comporta la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime sono punite, invece, con la reclusione da otto a sedici anni"²⁶⁸.

Per concludere, si può affermare che, nonostante la L. 41/2007 che converte il d.l. n. 8/2007 abbia provveduto a modificare tempestivamente il sistema di prevenzione e repressione del fenomeno della violenza negli stadi, la dottrina abbia

²⁶⁷ PARDINI, *Nuove norme per la repressione della violenza negli stadi. Le modifiche ai reati di detenzione e di lancio di oggetti contundenti*, in *Dir. pen. e proc.*, 6, 2007

²⁶⁸ Art. 538-ter, Codice penale

riscontrato diverse criticità, affermando che un sistema che inasprisce ciecamente il rigore delle normative in materia non sarebbe stato efficace²⁶⁹. La principale incertezza sollevata da alcuni autori si riferirebbe al contesto durante il quale queste norme sono state pensate ed introdotte: a causa del sentimento negativo provocato dai gravi fatti di cronaca si è pervenuti alla formazione di disposizioni normative poco organiche e sistematiche²⁷⁰.

2.8 L'Intervento sistematico della L. n. 146/2014

Dopo sette anni dalla sostanziosa riforma del 2007, ancora una volta spinto dai fatti di cronaca, che narravano dell'uccisione di un tifoso, *Ciro Esposito*, in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, il legislatore è intervenuto per sistematizzare l'apparato normativo che previene e reprime la violenza negli stadi.

L'intervento si è avuto in forza del decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014²⁷¹, convertito, con modificazioni dalla legge del 17 ottobre 2014, n. 146.

La variazione più massiccia viene operata dal secondo articolo del Capo I, intitolato "disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive", in quanto apporta ulteriori modifiche all'art. 6, L. 401/2014.

Anzitutto, la disposizione in questione amplia ulteriormente il novero dei reati per cui è possibile applicare il divieto di cui al primo comma del suddetto art. 6: si aggiungono il reato di introduzione o esposizione di striscioni, cartelli, scritte e immagini che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce; uno dei

²⁶⁹ CAMPANELLA; NOTARO, *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni*. Cit.

²⁷⁰ CAMPANELLA; NOTARO, *Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (d.l. 8/2/2007 n. 8, conv., con modif., in l. 4/4/2007 n. 41)*, in Leg. pen., 2008

²⁷¹ *Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno*.

delitti contro l'ordine pubblico o di comune pericolo mediante violenza; delitto di rapina, di estorsione e delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope²⁷².

L'art. 2, inoltre, specifica che il divieto presente nel primo comma dell'art. 6, può essere disposto anche all'estero, se l'individuo abbia partecipato ad attività di violenza, minaccia o intimidazione. Si precisa, inoltre, che l'autorità straniera competente accerterà i fatti ed il questore della provincia del luogo di residenza del destinatario disporrà il provvedimento²⁷³.

La disposizione tiene fermi i limiti temporali del DASPO e dell'obbligo di firma, già previsti dal quinto comma, art. 6, L. 401/1989 (misura applicabile per un minimo di un anno ed un massimo di cinque anni); tuttavia, introduce la possibilità di aumentare tale durata fino a otto anni nei casi di violazione delle misure imposte²⁷⁴.

Con l'art. 4 del d.l. 119/2014 viene esteso l'ambito di applicazione soggettiva delle misure presenti nel Capo II "misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria", contenuto nel d.l. 159/2011²⁷⁵, includendo le persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza; le persone dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica o l'incolumità delle persone, quando la "dedizione" a tali condotte possa essere ricostruita in base alle ripetute partecipazioni alle manifestazioni sportive o anche dalla reiterata applicazione del divieto contenuto nell'art. 6, L. 401/1989²⁷⁶.

Dal punto di vista soggettivo, l'innovazione più controversa del decreto-legge in esame si riscontra nell'introduzione del DASPO di gruppo sempre attraverso l'art. 3 d.l. 119/2014 nella formulazione menzionata poc'anzi: il divieto può essere disposto sulla base di elementi di fatto nei confronti di chi risulta aver

²⁷² Art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. n. 119/2014

²⁷³ Art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 119/2014

²⁷⁴ Art. 2, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 119/2014

²⁷⁵ *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

²⁷⁶ Art. 4, comma 2, d.l. n. 119/2014

tenuto una condotta (singola o) di gruppo finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione²⁷⁷.

La norma così formulata creerebbe non pochi dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 27, comma 1, Cost. che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale²⁷⁸.

Il rischio che si corre è quello di colpire in maniera errata individui che possano essersi trovati "al posto sbagliato, nel momento sbagliato"²⁷⁹.

In proposito, la corte di Cassazione ha affermato²⁸⁰ la possibile coesistenza del DASPO di gruppo con la preventiva individuazione della condotta perpetrata dal singolo soggetto.

2.9 Le disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive (Capo III, D.L. 53/2019)

Il c.d. decreto sicurezza-bis, decreto-legge del 14 giugno 2014, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 agosto 2019, n. 77, ha riordinato la disciplina contenuta nella L. 401/1989, con particolare riguardo verso l'artt. 6 e seguenti.

È stata introdotta una modifica dei limiti edittali presenti nel quinto comma dell'art. 6 per le ipotesi in cui il sottoposto alla misura del DASPO l'abbia violata: la durata minima aumenta a sei anni e la durata massima cresce fino a dieci anni²⁸¹.

Si è previsto, poi, un appunto in merito all'art. 6-quater²⁸² e 6-quinquies²⁸³ che dispongono l'applicabilità degli stessi, qualora uno dei fatti previsti rispettivamente dagli artt. 336 e 337 c.p. (violenza e resistenza a pubblico ufficiale) e dall'art. 538-quater c.p. (lesioni a pubblico ufficiale in servizio d'ordine) si

²⁷⁷ Art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 119/2014

²⁷⁸ SIBILIO, *La violenza*. Cit.

²⁷⁹ GARRAFFA, *La nuova normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti, ed un grosso passo indietro*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

²⁸⁰ Cass. sez. III, 27 maggio 2016 n. 2226, Cassanelli e altri.

²⁸¹ Art. 13, comma 1, n. 3, d.l. n. 53/2019

²⁸² Art. 13, comma 1, lett. b), d.l. n. 53/2019

²⁸³ Art. 13, comma 1, lett. c), d.l. n. 53/2019

verifichi nei confronti di arbitri o altri soggetti che assicurano la regolarità delle manifestazioni sportive.

L'art. 14 del d.l. 53/2019 amplia le ipotesi di fermo di indiziato di delitto nei confronti di coloro che risultino gravemente indiziato di un delitto commesso in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

Inoltre, il decreto del 2019, nella manovra di conferma della flagranza differita, abroga la disposizione per cui tale sistema di arresto si preveda esclusivamente in occasione delle manifestazioni sportive, lasciando così la possibilità di procedere con l'arresto in flagranza differita anche in altre occasioni pubbliche. La critica sollevata dalla dottrina colpisce l'incoerenza del legislatore che legifera dapprima in maniera imparziale nei confronti della categoria *ultrà* per poi estendere le medesime disposizioni anche al resto della cittadinanza, rendendo attuale la protesta già messa in atto nel 2001 dagli stessi *ultrà*, che presentavano lo striscione "leggi speciali: oggi per gli *ultrà*, domani per tutta la città!"²⁸⁴.

²⁸⁴ NATALE, *A proposito del decreto sicurezza-bis*, in *Questione giustizia*, 20 giugno 2019.

CAPITOLO III
IL DASPO E I REATI DA STADIO NELL'ASSETTO NORMATIVO
ATTUALE: I CASI SIGNIFICATIVI

1. L'articolo 6 nell'assetto attuale della L. n. 401/1989

In base alla disciplina fin qui esaminata è possibile delineare i tratti caratteristici della misura, prevista all'art. 6, L. n. 401/1989, conosciuta con l'acronimo di DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) o anche come "diffida". I numerosi interventi d'urgenza che si sono susseguiti nei due decenni successivi all'entrata in vigore della legge del 1989 hanno ampliato e precisato i contorni normativi del provvedimento di DASPO, sino ad arrivare ad una soluzione che lo incasella tra le misure di competenza del questore, pertanto definibile misura amministrativa, non necessitando di una conferma giurisdizionale a causa della semplice limitazione alla libertà circolazione prevista dall'art. 16 della Costituzione.

Tuttavia, è prevista una riserva di giurisdizione all'interno dello stesso articolo: il secondo comma affianca al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono specifiche manifestazioni sportive l'obbligo di comparizione presso un ufficio o un comando nel corso delle giornate in cui si svolgono suddette competizioni sportive.

Proprio a causa di questa prescrizione, che non incide più solo sulla libertà di circolazione, bensì anche sulla libertà personale, il legislatore ha previsto un ulteriore garanzia data dalla convalida da parte dell'autorità giudiziaria²⁸⁵ per il provvedimento che obbliga la comparizione dei soggetti sottoposti alla misura del divieto d'accesso e conseguente obbligo di firma imposto dal questore.

²⁸⁵ "La prescrizione di cui al comma 2 [...] è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale [...] con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.", *art. 6, comma 3, L. n. 401/1989*

Partendo da questi tratti proposti in linea generale, di seguito verranno riportati, tra le altre cose, i presupposti soggettivi e oggettivi, le modalità di applicazione e i limiti temporali della misura in questione, con lo scopo di presentare in maniera dettagliata tutti gli elementi formativi dell'attuale DASPO.

1.1 I presupposti soggettivi delle misure di prevenzione: l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L. 401/1989

Le categorie di individui assoggettate al divieto di accesso e all'obbligo di firma hanno subito una progressiva espansione, in particolar modo a seguito della sostanziosa integrazione apportata dalla L. n. 53/2019.

Il primo comma dell'art. 6 della L. n. 401/1989 ripartisce in quattro macrocategorie i presupposti soggettivi per l'applicazione della misura contenuta nello stesso articolo.

Sotto la lettera a) ritroviamo assoggettabili alla disciplina “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”²⁸⁶. Tale disposizione, seppur senza alcuni accorgimenti intervenuti più tardi, compariva nella versione originale dell'art. 6 in questione.

A questa si aggiunge, alla lettera b), la categoria che ricomprende “coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico”²⁸⁷. Queste condotte, precisa la norma, possono tenersi anche all'estero e possono essere integrate sia singolarmente che in gruppo.

²⁸⁶ Art. 6, comma 1, lett. a), L. n. 401/1989

²⁸⁷ Art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 401/1989

Viene rimarcato il riferimento agli “elementi di fatto”, in quanto, in questa ipotesi, non è prevista una pregressa denuncia a carico del soggetto in questione. Il legislatore, dunque, inserisce tale requisito a garanzia dell’individuo, per cui devono esistere più elementi oggettivi al fine di individuare la condotta descritta dalla lettera b) dell’art. 6.

La lettera c), invece, si occupa degli individui che siano stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per alcuni reati successivamente elencati: si fa riferimento, in primo luogo, ai commi 1 e 2 dell’art. 4, legge n. 110/1975 recanti il divieto di portare armi, mazze o bastoni ferrati, strumenti da punta o da taglio, catene, fionde o altri strumenti volti all’offesa della persona fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo o senza autorizzazione (prevista dall’art. 42 del TULPS²⁸⁸); viene poi menzionato l’art. 5 della legge n. 152/1975 che vieta l’uso di caschi protettivi o qualsiasi mezzo che renderebbe difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico; ancora, si rammenta l’art. 2 del decreto-legge n. 122/1993 che vieta l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche se ci si reca con emblemi o simboli volti a richiamare discriminazione razziale; inoltre, si richiama il divieto di esporre cartelloni o striscioni che incitino alla violenza o che contengano ingiurie e minacce previsto dall’art. 2-bis, L. n. 8/2007; infine, si fa riferimento al codice penale e al codice di procedura penale considerando i delitti contro l’ordine pubblico o di delitti di comune pericolo mediante violenza²⁸⁹ e il reato di rissa presente all’art. 588 (codice penale) e considerando i delitti di rapina e di estorsione (lett. f, comma 2, art. 380,

²⁸⁸ “Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale”, art. 42, *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*

²⁸⁹ Contenuti nel libro secondo, titolo VI, capo I: delitti di strage, di incendio e incendio boschivo, di danneggiamento seguito da incendio, di inondazione, frana o valanga, di naufragio, sommersione o disastro aviatorio, di disastro ferroviario, di attentato alla sicurezza dei trasporti, di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (artt. 422-437 c.p).

c.p.p.) e i delitti concernenti sostanze psicotrope o stupefacenti (lett. h, comma 2, art. 380, c.p.p.).

Per ognuna di queste fattispecie, la disposizione precisa che non si rende necessario che il fatto sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Infine, la lettera d) fa riferimento al codice delle leggi antimafia (decreto-legislativo 6 settembre 2001, n. 159) citando l'art. 4 che al comma 1, lettera d) prevede che per i soggetti operanti in gruppo o singolarmente che abbiano lo scopo di realizzare atti preparatori o esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, ovvero soggetti con lo scopo di commettere reati con finalità di terrorismo è possibile l'applicazione di misure preventive da parte dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, è necessario richiamare il decreto-legge n. 28/2003 che contempla la possibilità di sottoporre alla misura del DASPO chiunque abbia commesso degli illeciti di tipo amministrativo: il reato di "bagarinaggio" previsto dall'art. 1-sexies di tale decreto e la condotta di chi viola il regolamento d'uso (di uno stadio) nell'introdursi nell'impianto sportivo (d.l n. 28/2003, art. 1-septies).

Per concludere, l'art. 6, L. n. 401/1989, al comma 1-bis prevede l'applicazione del DASPO anche nei confronti dei soggetti minori di diciotto anni, ma che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età. La disposizione specifica che la notifica recante il divieto di accesso ai luoghi indicati sia diretta nei confronti di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

1.2 L'ambito di applicazione oggettivo

Analizzati i presupposti soggettivi, il quadro dell'ambito d'applicazione della misura viene completato dagli elementi oggettivi.

In primo luogo, la misura del DASPO è riferibile ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificatamente indicate, ai luoghi che costituiscono punti

di sosta, transito o trasporto delle persone che assistono o partecipano a tali manifestazioni²⁹⁰.

Inoltre, l'art. 6, comma 1-ter, L. n. 401/1989 include tra le ipotesi di applicabilità della misura in questione anche le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero: qualora l'autorità straniera competente accerti i fatti commessi all'estero, il divieto sarà disposto dal questore della provincia del luogo di residenza o di dimora abituale del destinatario della misura, coadiuvato dalle Forze di polizia italiane, che assicurerebbero cooperazione al fine di rispettare i principi di collaborazione auspicati dalle convenzioni europee.

Infine, il legislatore ha inteso disciplinare in maniera autonoma la fattispecie che riguarda gli spostamenti delle tifoserie in occasione delle trasferte: la misura del DASPO è applicabile in ogni ipotesi di condotta prevista dall'art. 6, comma 1, quando quest'ultima si sia tenuta in occasione o a causa della manifestazione sportiva durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le competizioni²⁹¹.

1.3 Il DASPO “ordinario” e il DASPO accompagnato dall'obbligo di firma

Per giungere ad un quadro generale e più completo della misura del DASPO, dopo averne precisato puntualmente i presupposti oggettivi e soggettivi, è necessario descriverne le caratteristiche fondamentali.

Il DASPO ordinario (senza la previsione dell'obbligo di firma ex art. 6, comma 2, L. n. 401/1989) si qualifica quale misura di prevenzione atipica applicabile in presenza di determinati elementi: i soggetti e i luoghi coinvolti (pocanzi analizzati) sono da considerarsi nei tempi che coincidono con le ventiquattro ore precedenti o successive rispetto alla competizione sportiva²⁹²,

²⁹⁰ Art. 6, comma 1, L. n. 401/1989

²⁹¹ Art. 8-ter, comma 1, L. n. 401/1989

²⁹² Art 3, commi 1 e 2, d.l. 8/2007

precisazione introdotta dal d.l. 8/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2007.

Inoltre, la misura del DASPO è applicabile dal questore, cui l'art. 6, comma 1 attribuisce la competenza ed è soggetta solamente al regime previsto per le impugnazioni degli atti amministrativi²⁹³. Infatti, in quanto atto amministrativo, il provvedimento in questione deve indicare la durata della misura e deve essere motivato in quanto impone una misura che lede un diritto del cittadino.

L'impugnazione, infine, può essere proposta in prima istanza nei confronti del tribunale amministrativo regionale e in sede d'appello nei confronti del Consiglio di Stato²⁹⁴.

Nei casi in cui sia possibile applicare il DASPO che sia stato successivamente notificato alle persone rientranti nelle categorie di cui al comma 1, l'art. 6, comma 2 contempla la facoltà del questore di poter prescrivere la comparizione personale una o più volte nell'ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni sportive cui è vietato l'ingresso.

La disposizione precisa la dovuta considerazione dell'attività lavorativa del soggetto e, inoltre, specifica che l'ufficio o il comando in questione possono essere individuati sia in relazione al luogo di residenza dell'obbligato sia non tenendo conto della territorialità e prevedendone uno specificatamente indicato.

Tale prescrizione è comunque applicata quando il soggetto abbia violato il divieto di cui al comma 1, anche nei casi in cui risulti da documentazione videofotografica o da altri elementi oggettivi²⁹⁵.

In casi gravi o di comprovata urgenza, l'interessato può comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o altro luogo in cui lo stesso sia reperibile durante lo svolgimento delle competizioni cui gli sia vietato l'accesso. Il questore dovrà autorizzare tale richiesta²⁹⁶.

²⁹³ Cass., sez. III, 19 novembre 2009, n. 49408, rv. 245893, in *CED*, Cfr. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione nell'ambito sportivo*. Cit.

²⁹⁴ FIORENTIN, *Le misure di prevenzione nell'ambito sportivo*. Cit.

²⁹⁵ Art. 6, comma 5, L. n. 401/1989

²⁹⁶ Art. 6, comma 8, L. n. 401/1989

La limitazione della libertà personale (prevista dall'art. 13 della Costituzione) che subisce chiunque sia sottoposto a tale prescrizione comporta la previsione di specifiche garanzie giurisdizionali.

Il comma 2-bis stabilisce l'obbligo per il questore notificante, di includere l'avviso che il soggetto cui è indirizzata la notifica ha la possibilità di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice che provvederà alla convalida del provvedimento.

Tale disposizione anticipa alcuni profili della disciplina predisposta nel comma successivo, il terzo, preannunciando l'obbligo di convalida da parte dell'autorità giurisdizionale. Infatti, il provvedimento contenente la prescrizione di cui al secondo comma deve essere immediatamente comunicato al Procuratore della Repubblica competente con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.

Qualora si tratti di un individuo di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il tribunale competente sarà il tribunale per i minori²⁹⁷.

Successivamente, il pubblico ministero valuta se siano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal primo comma; se la valutazione è positiva entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento deve esserne richiesta la convalida al giudice per le indagini preliminari²⁹⁸.

Il giudice, quando opti per la convalida, può modificare le prescrizioni che prevedono l'obbligo di firma presso uffici o comandi di polizia. Al contrario, qualora il giudice decida di non convalidare il provvedimento nelle quarantotto ore successive, ovvero se il pubblico ministero decida in via preliminare di non richiederne la convalida entro i termini previsti la prescrizione in questione cessa di avere efficacia²⁹⁹.

La misura prevista dal secondo comma ha natura di un provvedimento giurisdizionale; pertanto, l'impugnabilità può essere proposta, dal soggetto sottoposto a misura o dal suo difensore o dal pubblico ministero territorialmente

²⁹⁷ Art. 6, comma 3, L. n. 401/1989

²⁹⁸ Art. 6, comma 3, L. n. 401/1989

²⁹⁹ Art. 6, comma 3, L. n. 401/1989

competente³⁰⁰, dinanzi la Corte di Cassazione. Tuttavia, la proposizione dell'impugnazione non pregiudica l'efficacia di tale obbligo, che resterà esecutivo³⁰¹.

Il quinto comma prevede espressamente la revoca o la modifica delle misure di cui ai primi due commi: qualora vengano meno o mutino le condizioni che sorreggevano l'emissione di tali provvedimenti, anche la stessa autorità giudiziale può revocare o modificare le misure. Infatti, nei casi di riabilitazione del soggetto o nei casi di archiviazione delle denunce per i reati ricompresi nell'art. 6 ad opera del giudice per le indagini preliminari si è in presenza di una variazione di tali condizioni.

Per concludere, dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine del divieto di accesso ai luoghi specificatamente indicati, l'individuo soggetto alla misura può richiedere al questore che ha disposto il decreto la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli provenienti dall'applicazione dello stesso divieto. Qualora il divieto di accesso sia più di uno, il questore competente sarà colui che ha disposto, in linea cronologica, il divieto d'accesso più recente.

Sono previste, tuttavia, delle specifiche condotte all'interessato: si richiede un ravvedimento operoso che può consistere, a seconda delle ipotesi, nella riparazione del danno cagionato mediante il risarcimento, nella concreta collaborazione con le autorità per l'individuazione di altri autori, nella prova effettiva di aver tenuto una buona condotta anche in occasione di manifestazioni sportive. Oltre a ciò, il soggetto interessato può aver svolto lavori di pubblica utilità consistenti in una attività non retribuita, a favore della collettività³⁰².

³⁰⁰ FIORENTIN, *Le misure di prevenzione nell'ambito sportivo*. Cit.

³⁰¹ Art. 6, comma 4, L. n. 401/1989

³⁰² Art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989

1.4 I limiti temporali delle misure preventive

Di fondamentale importanza si rivela la durata degli obblighi imposti dai commi 1 e 2, art. 6, L. n. 401/1989 che hanno subito sostanziose modifiche a seguito dei numerosi interventi emergenziali.

In primo luogo, il quinto comma prevede una durata minima di un anno e una durata massima di cinque anni. Per i soggetti che assumono la direzione delle condotte oggetto di reato, quando perpetrate in gruppo, la durata minima aumenta a tre anni³⁰³.

Inoltre, qualora l'individuo sottoposto alle misure previste dai commi 1 e 2 ne violi l'applicazione, il giudice, con sentenza di condanna, dispone un nuovo divieto di accesso ai luoghi di cui al comma 1 e un nuovo obbligo di comparizione di cui al comma 2, che in questo caso vedranno il periodo di durata aumentare: il termine minimo previsto è di due anni e il termine massimo di dieci³⁰⁴.

1.5 Le pene previste per la violazione degli obblighi imposti

La pena comminata qualora il soggetto contravvenga al divieto d'accesso ai luoghi specificati nel comma 1 dell'art. 6 e all'obbligo di comparizione negli uffici o comandi nei giorni in cui si svolgono le competizioni cui è vietato l'accesso, ex art.6, comma 2 è la reclusione da uno a tre anni e contestualmente è disposta una multa da 10.000 euro a 40.000 euro³⁰⁵.

Il giudice, come appena riportato, stabilendo la colpevolezza per la violazione di tali provvedimenti, disporrà l'aumento della durata del divieto di accesso e dell'obbligo di firma. In via discrezionale può disporre l'obbligo "di prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità" come pena accessoria, così come previsto dall'art. 6, comma 7, che richiama il decreto-legge n. 122/1993 all'art. 1, comma 1-bis, lett. a).

³⁰³ Art. 6, comma 5, L. n. 401/1989

³⁰⁴ Art. 6, comma 7, L. n. 401/1989

³⁰⁵ Art. 6, comma 6, L. n. 401/1989

1.6 L'arresto in flagranza e in flagranza "differita"

L'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 del Codice penale, che disciplinano l'arresto obbligatorio o facoltativi nei casi di flagranza, è procedibile per diverse condotte che vengono elencate dall'art. 8, comma 1-bis, L. 401/1989: i reati commessi con violenza contro le persone o le cose in occasioni di manifestazioni sportive; le condotte di chiunque lanci o utilizzi razzi, bengala o petardi che creino un concreto pericolo per le persone o che utilizzino strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, ovvero bastoni, mazze od oggetti atti ad offendere³⁰⁶; il possesso di artifici pirotecnici in occasione delle suddette manifestazioni³⁰⁷; i reati previsti dall'art. 6 commi 1 e 6; la condotta che comporti esternazioni od ostenti emblemi o simboli volti alla discriminazione razziale³⁰⁸. Inoltre, la disposizione precisa che l'arresto è altresì previsto nei casi in cui venga violato il divieto d'accesso.

Con il comma 1-ter dell'art. 8, L. n. 401/1989, come ampiamente esaminato in precedenza, il d.l. 28/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 88/2003 seguito dai decreti-legge n. 8/2007, n. 187/2010 ed infine dal d.l. n. 53/2019, ha cristallizzato l'istituto della flagranza c.d. differita, prevedendo che "quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza [...] colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".

Si rende necessario precisare che, sebbene le ricorrenti decretazioni d'urgenza abbiano tentato di arginare tale istituto prevedendone un limite

³⁰⁶ Art. 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989

³⁰⁷ Art. 6-ter, L. n. 401/1989

³⁰⁸ Art. 2, comma 1, d.l. n. 122/1993, conv. con mod. dalla L. n. 205/1993

temporale³⁰⁹, il decreto “Sicurezza-bis”³¹⁰ ha soppresso la formulazione che prevedeva l’efficacia “fino al 30 giugno 2020” eliminando definitivamente il regime di transitorietà della flagranza differita.

2. L’introduzione dei reati da stadio

Nel lungo lavoro evolutivo che la L. n. 401/1989 ha subito è interessante porre attenzione sul progressivo inserimento nell’articolato dei c.d. reati da stadio: si tratta di nuove figure configurabili nell’ambito delle manifestazioni sportive.

Il d.l. n. 336/2001, per la prima volta, introduce una nuova fattispecie con l’inserimento dell’art. 6-bis, recante le condotte di lancio di materiale pericoloso e di scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Successivamente, con il d.l. n. 20/2003, all’art. 6-bis seguita l’art. 6-ter che prevede il possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive.

Ancora, l’art. 6-quater, introdotto dal d.l. n. 162/2005, prevede il delitto di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli durante tali competizioni.

Infine, il d.l. n. 187/2010 introduce l’art. 6-quinquies che dispone la fattispecie in cui si verificano lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli in occasione delle manifestazioni.

Oltre a ciò, è opportuno fare menzione anche della sanzione amministrativa ex art. 7, L. 401/1989 che ha natura residuale rispetto a quanto appena citato: il prefetto ha la facoltà di rivolgere una sanzione amministrativa nei confronti di chiunque turbi il regolare svolgimento di una competizione agonistica.

Di seguito ne verranno esaminati i profili caratterizzanti, riportando l’evoluzione normativa che tali disposizioni hanno subito.

³⁰⁹ Inizialmente previsto per il 30 giugno 2004, poi giugno 2007, poi ancora giugno 2010, successivamente giugno 2013 e infine giugno 2020

³¹⁰ Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, conv. con mod. dalla L. 8 agosto 2019, n. 77

2.1 Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis L. 401/1989)

La prima fattispecie introdotta nel 2001 che si aggiunge alle disposizioni previste dalla L. n. 401/1989 è quella del lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Il primo comma, che disciplina il lancio di materiale pericoloso, prevedeva la pena della reclusione dai sei mesi ai tre anni per “chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone”, determinando in maniera precisa il bene giuridico con il riferimento al “pericolo per le persone”. Infatti, in sede di conversione, con la L. n. 377/2001, viene eliminata l’espressione che prevedeva che gli oggetti fossero “idonei a recare offesa alla persona” spostando così la pericolosità dall’oggetto alla conseguenza della condotta.

Il comma procede con la specificazione dell’ambito in cui queste condotte devono ritenersi integrate, vale a dire “nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”. Si comprende, dunque, lo stretto collegamento con le manifestazioni sportive, che devono integrare il nesso di causalità tra la condotta e l’offesa arrecata.

Le condotte che costituiscono il superamento indebito delle recinzioni dell’impianto e l’invasione del campo da gioco nel corso delle manifestazioni vengono inserite nel secondo comma del medesimo articolo: se da tale condotta derivi un “concreto pericolo per le persone” la pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o, alternativamente, un’ammenda (da lire trecentomila a lire due milioni).

In questa ipotesi, l’ambito territoriale si restringe, non essendo più menzionati i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni.

Qualche anno più tardi, il d.l. n. 162/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 210/2005 ha inteso inasprire le pene per entrambe le condotte previste ai commi 1 e 2 dell'art. 6-bis, L. n. 401/1989.

Il reato del lancio di materiale pericoloso è aggravato sia se dal fatto derivi un danno alle persone, sia qualora, a seguito del lancio di tali materiali, derivi il mancato inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva³¹¹.

Allo stesso modo, è stato previsto un aggravamento della pena che prevedrà "reclusione da un mese a tre anni e sei mesi" quando dal superamento indebito di una recinzione dell'impianto o dall'invasione del terreno di gioco derivi il mancato inizio della competizione oppure la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della stessa³¹².

Più tardi, la disposizione in esame è stata sottoposta a ulteriori variazioni: il d.l. n. 8/2007 aggiunge al primo comma un riferimento temporale che inserisce all'interno di tale disposizione le condotte di lancio di materiale pericoloso che si sono verificate anche nelle ventiquattro ore precedenti e nelle ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione sportiva³¹³. Oltre a ciò, il verbo "lancia" viene affiancato dal verbo "utilizza" espandendo così l'ambito di applicazione dell'art.6-bis, comma 1³¹⁴: non è più necessario che l'oggetto volto ad offendere subisca l'azione di essere lanciato³¹⁵.

Anche il secondo comma viene manipolato, così da prevedere un ulteriore inasprimento di pena: l'arresto fino ad un anno cumulato a un'ammenda dai 1.000 ai 5.000 euro (prima alternativa). Inoltre, se dallo scavalco indebito delle recinzioni dell'impianto o dall'invasione del campo da gioco derivi un ritardo, una sospensione o interruzione della manifestazione, la modifica apportata dal d.l. n.

³¹¹ Art. 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989

³¹² Art. 6-bis, comma 2, L. n. 401/1989

³¹³ Art. 3, comma 1, d.l. n. 8/2007, conv. con mod. dalla L. n. 41/2007

³¹⁴ "Chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala [...] è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

³¹⁵ Art. 3, comma 1, d.l. n. 8/2007, conv. con mod. dalla L. n. 41/2007

8/2007 decreta l'aumento della reclusione (prima compresa tra un mese e tre anni e sei mesi) a un minimo di sei mesi fino ad un massimo di quattro anni³¹⁶.

Nell'assetto attuale, l'art. 6-bis recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica".

È sempre presente la clausola sussidiaria che esclude l'applicabilità di tale articolo nei casi si configuri un reato più grave e la condotta deve verificarsi sempre in connessione con le manifestazioni sportive³¹⁷.

³¹⁶ Art. 3, comma 1-bis, d.l. n. 8/2007, conv. con mod. dalla L. n. 41/2007

³¹⁷ GRILLO; GRILLO, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2019

Le due differenti fattispecie costituiscono due reati comuni, il cui pericolo concreto ne rappresenta l'elemento costitutivo; si differenziano, però, in quanto la condotta di cui al primo comma integra un reato a tutela dell'incolumità personale, diversamente il superamento indebito e l'invasione di campo integrano dei reati a tutela dell'incolumità pubblica³¹⁸.

2.2 Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-ter L. 401/1989)

L'art. 01, comma 1 del d.l. n. 28/2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 88/2003 ha disposto l'introduzione dell'art. 6-ter intitolato "possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive".

La disposizione puniva con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro i soggetti in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi o altri strumenti per l'emissione di fumi visibili nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Non vengono, invece, considerati i luoghi interessati alla sosta e allo spostamento degli spettatori o partecipanti al fine di restringerne il campo di applicabilità³¹⁹.

Il legislatore del 2007, con il d.l. n. 8/2007 ha inteso espandere l'ambito applicativo della disposizione sia ampliando il novero degli artifici pirotecnici, includendovi bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante ovvero oggetti contundenti atti ad offendere sia includendo i luoghi di sosta, transito e trasporto dei soggetti coinvolti nelle manifestazioni sportive. Oltre a ciò, il possesso di tali strumenti è punibile anche se si configura nelle ventiquattro ore precedenti o nelle ventiquattro ore successive rispetto all'evento sportivo.

Inoltre, il trattamento punitivo subisce una modifica: la pena è ora la reclusione da sei mesi a tre anni, cumulativamente alla multa da 1.000 fino a 5.000 euro.

³¹⁸ GRILLO; GRILLO, *Diritto penale*. Cit.

³¹⁹ LAUDI, *Violenza negli stadi: le nuove misure di repressione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003

Anche l'assetto attuale dell'art. 6-ter, come la sua formulazione originaria, prevede la clausola sussidiaria "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

2.3 Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6-quater L. 401/1989)

Con riferimento agli articoli 336 e 337 del Codice penale, che disciplinano rispettivamente il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed il reato di resistenza a pubblico ufficiale, l'art. 6-quater prevede che i fatti ivi previsti, commessi nei confronti di soggetti incaricati dei controlli dei titoli di accesso, dell'instradamento degli spettatori e nei confronti di coloro che devono assicurare il rispetto del regolamento d'uso della struttura sportiva, sono punibili con le stesse pene presenti nelle suddette disposizioni (artt. 336 e 337 c.p.): reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si definisce, così, la figura dello *steward*, individuo di cui la norma in questione precisa la riconoscibilità in relazione alle funzioni che svolgono.

L'intervento del d.l. 8/2007 ha introdotto, con il comma 1-bis, art. 6-quater, una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro rivolta alle società sportive che incarichino dei compiti – previsti al comma 1 – persone che siano prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del TULPS³²⁰. Competente ad irrogare la sanzione è il prefetto della provincia in cui le società hanno sede legale.

Infine, il testo in vigore, a seguito dell'intervento emergenziale d.l. n. 53/2019, ha esteso l'applicabilità dell'art. 6-quater alla figura arbitrale e tutte le figure che assicurano la regolarità delle competizioni sportive.

³²⁰ "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta". *Art. 11, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*

2.4 Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6-quinquies L. 401/1989)

L'art. 2, comma 4 del d.l. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 introduce nell'articolato della L. n. 401/1989 l'art. 6-quinquies: "lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive".

I fatti previsti dall'art. 583-quater del Codice penale³²¹ commessi nei confronti del personale addetto agli impianti sportivi (*steward*) in occasione delle manifestazioni sportive sono puniti con le stesse pene previste dal Codice civile al suddetto articolo: le lesioni gravi con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.

Così come previsto per la fattispecie dell'art. 6-quater, l'art. 6-quinquies, comma 1-bis – introdotto dal d.l. n. 53/2019 – dispone l'applicazione delle disposizioni del primo comma anche nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che provvedono alla regolarità degli eventi sportivi.

3. La proposta di legge C. 3392: le modifiche degli articoli 6 e 6-quinquies e l'inserimento dell'articolo 6-sexies alla L. n. 401/1989

Il 2 dicembre 2021, su iniziativa di alcuni deputati, viene presentata alla camera la proposta di legge C. 3392 volta a modificare ed uniformare la disciplina della L. n. 401/1989 e del Codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive e a introdurre specifiche aggravanti di pena.

Nella relazione di apertura dell'atto si evidenzia il rilevante e costante aumento di episodi violenti, in occasione di manifestazioni sportive, nei confronti

³²¹ "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni". *Art. 583-quater, Codice penale*

dei suddetti soggetti e vengono elencate le principali condotte rilevate: la violenza fisica grave che provochi un danno fisico all'ufficiale di gara; la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara e infine, la violenza morale. Il dato riportato indica che gli episodi di violenza fisica e di violenza fisica grave superano il sessanta per cento del totale³²².

L'intervento approntato si rivolge in particolar modo alle fattispecie di reati previsti degli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, aggiungendovi l'art. 6-sexies (che comporterà delle modifiche anche all'art. 6 e all'art. 6-quinquies).

L'art. 6- sexies, intitolato "lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive", dispone che nei casi previsti dagli artt. 582, 583 e 584 c.p. (lesioni personali e omicidio preterintenzionale) la pena ivi prevista sarà aumentata di un terzo se commessa nei confronti di arbitri o addetti alla regolarità delle competizioni designati dalla federazione di appartenenza. Viene specificato che il reato deve essere commesso in occasione o a causa dell'evento sportivo.

Come conseguenza, la formulazione dell'art. 6 verrà rettificata con l'inserimento della lett. a-bis) dopo la lett. a): il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e ai luoghi di sosta, transito o trasporto degli interessati a tali manifestazioni può essere disposto, oltre che nei confronti dei soggetti previsti già dall'art. 6, comma 1, anche nei confronti di "coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'art. 6-sexies".

Inoltre, a seguito dell'inserimento di questa nuova fattispecie, la proposta di legge intende abrogare l'art. 6-quinquies, secondo comma, in quanto prevede l'applicazione delle norme sulle lesioni personali gravi e gravissime anche nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti impegnati ad assicurare il regolare

³²² A.C. 3392, 21 dicembre 2021

svolgimento delle competizioni, fattispecie che sarebbe tutelata dal successivo art. 6-sexies.

4. La morte come conseguenza di condotte tenute nell'ambito delle manifestazioni calcistiche: la fattispecie di omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p.

Le competizioni calcistiche, come abbiamo visto, sono state da sempre caratterizzate da ripetuti disordini, violenze e aggressioni perpetrate dai bellicosi tifosi ultras. Tuttavia, i fatti di cronaca che più hanno segnato il mondo del calcio hanno visto la morte di uomini e giovani tifosi che poco, o nulla, avevano a che fare con le frange più facinorose delle curve. È opportuno menzionare gli episodi che hanno scosso maggiormente l'opinione pubblica: si tratta di quei fatti che hanno condotto ad omicidi perlopiù evitabili, in quanto commessi senza l'iniziale intenzione di cagionare effettivamente la morte.

Tra questi, il più remoto, ma anche il primo significativo evento di cronaca che ha riportato la morte di uno spettatore, è il caso di Vincenzo Paparelli, trentatreenne tifoso della Società Sportiva Lazio, rimasto ucciso il 28 ottobre 1979 a seguito della lesione provocata dal lancio di un razzo.

Dieci anni più tardi, il 4 giugno 1989, proprio durante il vaglio parlamentare sulla L. n. 401/1989, a Milano si verifica la morte di un giovane tifoso romanista, Antonio De Falchi, a seguito di un arresto cardiaco causato dalle percosse subite da un gruppo di tifosi milanisti.

Molti anni dopo fu l'uccisione dell'Ispettore Filippo Raciti e l'omicidio del tifoso laziale Gabriele Sandri a contrassegnare il 2007 come *annus horribilis* del mondo calcistico.

Riportati brevemente, tutti questi eventi (ad eccezione della morte del giovane Sandri, che verrà esaminata separatamente) si possono ricondurre alla

medesima fattispecie di reato: l'omicidio preterintenzionale previsto dall'art. 584 del Codice penale³²³.

L'omicidio preterintenzionale viene senz'altro ricondotto nella categoria dei delitti preterintenzionali o "oltre l'intenzione", vale a dire che l'agente ha causato un evento ulteriore non voluto, attraverso un reato-base³²⁴: nell'omicidio preterintenzionale la morte non intenzionale della vittima viene cagionata dall'agente con atti diretti a percuotere o ledere la vittima (reati di percosse e lesioni personali previsti dagli artt. 581 e 582 c.p.).

Un acceso dibattito dottrinale coinvolge l'espressione "atti diretti a commettere uno dei delitti previsti all'art. 581 e 582" con riferimento alla necessità o meno che si realizzi effettivamente un tentativo di percosse (ex. art. 581) o di lesioni (ex. art. 582). Un primo orientamento sostiene che l'omicidio preterintenzionale venga integrato anche in caso di morte conseguente, ad esempio, ad un mero comportamento aggressivo che cagioni la morte per trauma psichico³²⁵, ritenendo così non necessario il tentativo di percosse e lesioni. Un contrario orientamento da ritenere preferibile considera, invece, insufficiente la condotta appena descritta, reputando necessaria la commissione del delitto di percosse o di lesioni, anche solamente a livello di tentativo³²⁶. Infatti, si considera che per lo meno la prima parte del delitto, costituita dalle percosse o dalle lesioni, venga commessa con dolo.

Oltre a ciò, la formulazione che prevede che gli atti diretti a percuotere o ledere debbano essere l'antecedente causale della morte, conduce alla conclusione per cui l'art. 584 non è applicabile quando la morte della vittima venga provocata da una diversa condotta, concomitante o successiva, tenuta dall'agente o da elementi indipendenti dalla volontà e dall'azione dell'agente³²⁷.

³²³ Chiunque, con atti diretti a commettere percosse o lesioni personali, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

³²⁴ BASILE, *Commento all'art. 584. Omicidio preterintenzionale*. 2011

³²⁵ BASILE, *Commento all'art. 584*. Cit.

³²⁶ BASILE, *Commento all'art. 584*. Cit.

³²⁷ BASILE, *Commento all'art. 584*. Cit.

Ai fini dell'analisi dei casi specifici, è necessario riportare anche la possibilità che gli atti diretti a percuotere o ledere non cagionino direttamente la morte, bensì costituiscano un elemento di sollecitazione ad una precedente situazione patologica della vittima³²⁸.

Pertanto, come vedremo nella particolarità di ogni caso, le attribuzioni delle accuse rivolte ai colpevoli degli omicidi in questione si riferiranno principalmente all'art. 584 c.p.

4.1 Il caso di Vincenzo Paparelli

“Il derby Roma-Lazio passerà tragicamente alla storia. Uno spettatore di 33 anni, Vincenzo Paparelli, sposato, padre di due figli, è stato ucciso sulle gradinate della curva Nord quasi al limite con la tribuna Monte Mario, da un razzo esploso dalla curva Sud che si trova al lato opposto dello stadio. Era un tifoso della Lazio. Ieri è andato alla partita con la tessera del fratello, tifoso della Roma, con il quale manda avanti una piccola officina nel quartiere di Primavalle. È la prima volta in Italia che un incontro di football viene funestato da un delitto. L'episodio è accaduto verso le ore 13 quando già gli spalti dell'Olimpico erano gremiti di folla. Sulla curva Sud si trovavano, secondo un'antica consuetudine, i tifosi romanisti, mentre il lato Nord era riservato ai sostenitori laziali. Le due fazioni stavano scambiandosi i soliti slogan sfottenti. [...] Improvvisamente dal punto dove giganteggiava un grosso drappo con scritto "commando ultrà curva Sud", è partito un grosso razzo, che dopo aver attraversato sibilando tutto il campo, andava a colpire in pieno volto il Paparelli che si accasciava sanguinante al suolo. In un baleno dilagava il panico. La folla si precipitava verso le uscite mentre un altro proiettile, scagliato dallo stesso punto, oltrepassava addirittura il settore Sud, andando a finire su un albero fuori dello stadio. [...] Intanto accanto al Paparelli era rimasta soltanto la moglie Vanda del Pinto, che gridava disperatamente. È trascorso qualche minuto prima che ci si rendesse conto della gravità dell'episodio. Poi sono arrivati i barellieri. L'ambulanza

³²⁸ BASILE, *Commento all'art. 584*. Cit.

si faceva largo con la sirena spiegata, diretta verso l'ospedale di S. Spirito. Purtroppo, il poveretto ha cessato di vivere lungo il tragitto. Uno spettatore ha raccolto il piccolo razzo insanguinato, che aveva ucciso il giovane e lo ha consegnato alla polizia. Solo dopo un quarto d'ora si spargeva fra il pubblico la notizia della morte del Paparelli»³²⁹.

Anche le radio e la televisione, tramite la trasmissione 90° minuto, comunicarono la notizia a livello nazionale. I tifosi laziali tentarono di fermare l'inizio della gara: la tifoseria si sparpagliò al di fuori degli spalti, chi spinto dalla paura e chi dalla rabbia.

Una gran parte della folla cominciò a dirigersi verso la curva avversaria per tentare di scatenare vendetta. Di seguito le parole di un testimone oculare:

“Molti fuggirono per la paura. C'era la caccia al gettone telefonico, la monetina in bronzo della SIP che consentiva di chiamare dalle cabine pubbliche. Si cercava di mettersi in contatto con le proprie famiglie per tranquillizzarle. Nella concitazione una ragazza si ferì la mano perdendo vistosamente sangue. Un ragazzo le offrì la sua sciarpa biancoceleste per tamponare l'emorragia. L'ultimo gesto di razionalità di una giornata di ordinaria follia. [...] Riprendo a ragionare per quel poco che le scariche di adrenalina mi permettono. Intorno a me parecchia gente tra cui padri di famiglia coi figli, gente qualunque, ragazzi, donne, tentano di convincere la massa di seguirli in una carica contro la curva Sud per farsi giustizia sommaria. Il sentimento di vendetta prende il sopravvento su tutto. Davanti a me un signore sui 45 anni brandisce un bastone divelto chissà dove. Io lo seguo cieco di rabbia, raccattando i sassi lungo il tragitto e mettendoli in tasca. Mi giro e mi accorgo che dietro di me ci sono almeno altre duecento persone. In quel momento non pensavo a nient'altro se non ad andare avanti ed entrare nel covo di quegli sporchi assassini per fargliela pagare.

³²⁹ BIANCHINI, *Ucciso allo stadio da un razzo lanciato da una curva all'altra*, Stampa Sera, 29 ottobre 1979

Nell' incoscienza dei miei diciotto anni era la prima volta che facevo una cosa del genere, me ne rendevo conto, ma la volevo con tutto me stesso. Tutta la gente che era lì lo voleva... e non erano solo teppistelli da stadio, ma gente normale. Le urla, gli spari, le sirene, l'odore acre dei lacrimogeni. Una scena apocalittica, mai vista, che chi c'era non dimenticherà mai”³³⁰

Il quadro situazionale dello Stadio Olimpico in quelle ore si presentava dunque caotico, violento e terrorizzato.

Nonostante ciò, i *club* decisero di giocare per ragioni di ordine pubblico, ma il fischio di inizio arrivò solo in seguito alla presenza dei giocatori della Lazio sotto la loro curva, nel tentativo di calmare le folle inferocite.

I protagonisti in campo scelsero tacitamente di non utilizzare “violenza sportiva” per non appesantire la situazione: il *match* si apre con un goal segnato dalla formazione biancoceleste, seguito in poco tempo dal pareggio della Roma; il risultato finale sarà di 1-1³³¹.

Nel frattempo, nel settore opposto dello Stadio, in curva Sud, si nascondeva indisturbato il responsabile del lancio del razzo: si tratta di Giovanni Fiorillo, diciottenne, soprannominato Tzigano, che solo al termine del primo tempo si rende conto del clima di tensione attorno a lui e decide di uscire dai cancelli ormai aperti alle spalle degli spalti³³².

Quando cominciano a ricostruirsi i primi fatti, grazie alle testimonianze degli spettatori, testimoni oculari di quanto accaduto, riescono ad individuarsi tre nomi: Marco Angelini, ventenne figlio di un maggiore dell'aeronautica, Enrico Marcioni e Giovanni Fiorillo. Marcioni venne preso qualche giorno dopo i fatti e grazie alla soffiata sui nomi dei suoi compagni viene rilasciato in libertà provvisoria. Al contrario, Angelini e Fiorillo si rendono irreperibili.

³³⁰ MARTUCCI, *Cuore tifoso. Roma-Lazio 1979. «Un razzo ha distrutto la mia famiglia» Gabriele Paparelli racconta*. Sovera Edizioni, 2009.

³³¹ https://www.laziowiki.org/wiki/Domenica_28_ottobre_1979_-_Roma,_stadio_Olimpico_-_Roma-Lazio_1-1

³³² PICCONI, *Giovanni Fiorillo, detto Tzigano, il “killer dell'Olimpico”*, Spazio 70, 5 febbraio 2021

Dalle ricostruzioni più accurate, il cerchio si restringe ulteriormente sino ad includere solo la figura di Fiorillo quale autore del lancio del razzo.

Il giovane romano abitava in Piazza Vittorio, aveva lasciato gli studi e si dedicava alle mansioni più disparate per aiutare la sua famiglia, a seguito del licenziamento del padre: “[...] io contribuivo al bilancio familiare. Prendevo 50mila lire alla settimana e le versavo quasi tutte in casa. Papà è un saldatore disoccupato, da solo non ce la fa a mandare avanti la famiglia”³³³.

Del ragazzo si perdono le tracce fino al 7 novembre 1979, giorno in cui il quotidiano “Il Tempo” pubblica una lettera chiusa in una busta affrancata spedita proprio da Fiorillo ai suoi genitori (infatti, il padre ne conferma la provenienza) in cui il giovane si discolpa affermando di non essere lui il colpevole: “Sto vivendo un'esperienza che non auguro nemmeno a un laziale. [...] Sono fuggito perché troppi restano in galera prima di essere dichiarati innocenti. [...] Mi sono deciso ha scrivere questa lettera, più per un senso di responsabilità teso a cercare di stabilire la verità, che per un tentativo di discolpa, di cui la mia coscienza non ha bisogno, in quanto totalmente estraneo all'episodio addebitatomi. [...] Non sono un assassino anche se la stampa si è scatenata contro di me. Ero in curva Sud dove tanti razzi, fumogeni, petardi furono lanciati quel giorno. Ma io non so neppure da che parte si lancino. Sono solo, braccato come un criminale, la vita mi sta mostrando un suo nuovo volto. Evitare di mostrarsi in pubblico, non parlare con nessuno, dormire dove capita, mangiare quello che si trova, è una esperienza che non auguro neppure ad un laziale”³³⁴.

La procura, però, ha raccolto elementi sufficienti per emanare un mandato di cattura per Fiorillo, recante l'accusa di omicidio volontario.

Nel novembre del 1980, dopo poco più di un anno di latitanza, il giovane decide di concedere un'intervista nei pressi di Lugano per due giornalisti del

³³³ BIASCIUCCI; ROSSETTI, *intervista a Lugano*, novembre 1980

³³⁴ IL TEMPO, 7 novembre 1979

settimanale “Oggi” e del quotidiano “L’Occhio”: in questa circostanza si chiariscono i molti punti sfocati della vicenda.

Dalle dichiarazioni di Giovanni Fiorillo si coglie chiaramente la sofferenza nella vita da latitante, sia per la difficoltà a reperire un pasto giornaliero, sia per la diffidenza verso chiunque per paura di essere riconosciuto. I due giornalisti tentano di ricostruire le scene di quel pomeriggio di ottobre: innanzitutto domandarono della provenienza del razzo e in che modo fosse stato possibile condurlo all’interno dello stadio. Fiorillo spiega che lui, insieme ad altri tifosi romanisti, il giorno precedente alla partita si riunirono per comprare dei “botti per fare un po’ di casino”. Nel negozio in cui si erano recati non trovarono ciò che cercavano, allora il venditore gli propose dei razzi a luce rossa, precisando che non fossero pericolosi a seguito della domanda dei ragazzi preoccupati di non introdurre oggetti che potessero seriamente lesionare qualcuno.

Il giovane in fuga si dichiara amaramente pentito del gesto, affermando di aver sperato sino alla fine che il razzo incriminato non fosse il suo.

Inoltre, nel tentativo di capire se la società dell’A.S. Roma fosse coinvolta in responsabilità di qualche tipo, le domande che seguirono si riferirono alla possibilità di aiuti, appunto, esterni alla tifoseria. La risposta fece comprendere come fu possibile entrare nell’impianto senza subire controlli: la società metteva a disposizione dei magazzini per il solo deposito delle bandiere, luoghi in cui si poteva accedere molto anticipatamente rispetto alla partita, senza passare da nessun tipo di controllo, proprio per lasciare depositate le bandiere e gli stendardi da utilizzare nel corso della partita. I razzi acquistati il giorno prima furono introdotti proprio in tal modo³³⁵.

Nell’attesa della cattura di Fiorillo, le indagini conducono al giudizio direttissimo di Pericle Gigli, inizialmente scambiato con Romolo Piccionetti

³³⁵ BIASCIUCCI; ROSSETTI, *intervista a Lugano*, novembre 1980

(proprietario del negozio “Emporio del Cacciatore”), con l’accusa di vendita abusiva di materiale esplodenti. La pena prevista fu la reclusione per sei mesi³³⁶.

A distanza di qualche mese dall’intervista, il 25 gennaio 1981, Giovanni Fiorillo si costituisce rientrando a Roma. Più tardi, anche Marco Angelini si costituisce affermando: “dopo il tragico episodio accaduto allo stadio; pur ritenendomi innocente, decisi di fuggire per evitare le lungaggini del processo. Quando poi i miei genitori mi fecero sapere che era arrivata la cartolina-precetto, decisi di presentarmi regolarmente per non incorrere davvero in un reato”³³⁷.

Il processo inizia il 15 giugno 1981, i tre imputati sono accusati di omicidio preterintenzionale dalla prima sezione della Corte d’Assise di Roma.

Durante le prime udienze vengono sentiti i testimoni e gli stessi protagonisti del fatto. Inoltre, si assiste alle perizie tecniche riguardanti la traiettoria tracciata dal razzo: il perito d’ufficio afferma che la traiettoria era prevedibile e dunque è possibile che si configuri l’intenzionalità del gesto. Il perito di parte, contrariamente a quanto appena affermato, giustifica l’imprevedibilità della traiettoria con la presenza di un guasto del razzo, che, infatti, è partito inavvertitamente. La tesi viene avvalorata dalla traiettoria di un primo colpo, che precedette quello in questione, il quale si protrasse oltre l’altezza dello Stadio Olimpico, sopra alla curva Nord³³⁸.

Il Pubblico Ministero Giacomo Paoloni, il 26 giugno avanza la richiesta di modifica del capo d’accusa che prevedeva l’omicidio volontario ex art. 584 c.p. per convertirlo in omicidio volontario³³⁹ (reato previsto dall’art. 575 del Codice penale). Le pene richieste furono: reclusione per 15 anni e 6 mesi per Giovanni Fiorillo e Marco Angelini; reclusione per 12 anni e 2 mesi per Enrico Marcioni.

Il giudice istruttore Rivellese, decise invece di confermare l’accusa di omicidio preterintenzionale.

³³⁶ PICCONI, *Giovanni Fiorillo*. Cit.

³³⁷ CORRIERE DELLA SERA, 29 maggio 1981

³³⁸ PICCONI, *Giovanni Fiorillo*. Cit.

³³⁹ “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
Art. 575, Codice penale

Bisognerà attendere il 3 luglio per la sentenza finale della Corte d'Assise: la decisione fu quella di declassare ulteriormente la fattispecie di reato da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo. Vennero infatti previste delle pene più miti: Fiorillo e Angelini furono condannati a 5 anni e 6 mesi di reclusione, Enrico Marcioni a 4 anni e 6 mesi ed infine, Pericle Gigli, il venditore del razzo, fu condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione.

In sede di appello della sentenza, i giudici riformarono la sentenza ridefinendo la condanna per omicidio preterintenzionale. La pena che dovettero scontare Fiorillo e Angelini fu la reclusione per 6 anni e 10 mesi³⁴⁰.

La Corte di Cassazione confermò le condanne previste dalla sentenza riformata.

4.2 La particolarità del caso De Falchi

“Antonio de Falchi, morto di botte e di paura”³⁴¹.

Domenica 4 giugno 1989 il diciottenne Antonio De Falchi, tifoso della Roma si reca a Milano in treno con alcuni amici per seguire la sua squadra in trasferta. Quel pomeriggio si sarebbe disputata Milan-Roma allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nella tarda mattinata un gruppo di ultras del Milan avvicina il gruppo di amici di De Falchi e con l'intento di scoprire la provenienza dei ragazzi tramite il loro accento.

Rispondendo alla richiesta di una sigaretta il gruppo romano si rivela e gli ultras milanisti tentano di aggredirli. Gli amici di De Falchi riescono a fuggire, mentre lui rimane indietro e viene circondato dai suoi “nemici” che lo assalgono con calci e pugni. L'aggressione viene interrotta dall'intervento della polizia, la quale induce gli attentatori a fuggire.

Purtroppo, Antonio, seppur alzato in piedi, ha un volto pallido, fatica a respirare e crolla nuovamente a terra a causa di un attacco cardiaco. Il decesso viene

³⁴⁰ PICCONI, *Giovanni Fiorillo*. Cit.

³⁴¹ PROSPERINI, *Antonio De Falchi*, Corriere della Sera

constatato nell'ospedale San Carlo di Milano, dopo i tentativi di rianimazione dei medici.

La spiegazione del medico legale “lo sforzo fisico per la corsa e la paura per l'aggressione hanno provocato un infarto”³⁴².

Tra i trenta indiziati che vengono interrogati nella giornata del 4 giugno, si giunge alla selezione di tre nomi: Luca Bonalda, diciottenne fattorino pony express; Antonio Lamiranda, ventunenne studente di Giurisprudenza e Daniele Formaggia, ventottenne ultras, organizzatore del gruppo Fossa dei Leoni.

All'alba del giorno seguente Daniela Borgonovo, Procuratore della Repubblica, dispone l'arresto dei tre sospettati, che resteranno in carcere sino all'inizio del giudizio direttissimo.

Il 22 giugno 1989 inizia il processo per i tre imputati: i capi d'accusa riguardano i delitti previsti e puniti dagli articoli 584, 110, 112 primo comma e 61 primo comma del Codice penale.

Il delitto principale è l'omicidio preterintenzionale, accompagnato dalle circostanze aggravanti di aver agito in gruppo e per motivi futili.

“Imputati per avere commesso, in concorso tra loro ed altre persone allo stato non identificate, facendo parte di un gruppo di tifosi della squadra di calcio Milan che si era riunito per aggredire tifosi della squadra di calcio Roma, convenuti a Milano in occasione della partita Milan-Roma, con atti diretti in danno di De Falchi Antonio, il delitto di lesioni volontarie, colpendo quest'ultimo con pugni e calci, cagionando la morte del medesimo avvenuta per arresto cardiaco conseguente al trauma psichico; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in più di cinque persone e dell'aver agito per motivi futili. In Milano, il 4 giugno 1989”³⁴³.

La difesa si basò sulle pregresse condizioni di salute della vittima, affermando che avesse problemi cardiaci e che la causa del decesso non fosse attribuibile all'aggressione.

³⁴² STABILE, *La morte di Antonio De Falchi, il racconto della tragedia*, 3 giugno 2019

³⁴³ Sentenza del Tribunale di Milano

Tuttavia, è da ritenersi ferma la configurazione del reato di omicidio preterintenzionale.

Il giudice Guido Piffer non consente dubbi sulla causa della morte del giovane De Falchi: nonostante la morte fu causata dall'anomalia cardiaca in concorrenza con la condotta aggressiva degli imputati, si sottolinea come tale anomalia non si sarebbe palesata in assenza dell'eccezionale sollecitazione cardiaca provocata dagli aggressori. Infatti, il ragazzo non aveva ricevuto nessun impedimento da parte dei medici a svolgere attività fisica e a condurre una vita del tutto normale³⁴⁴.

Il 5 luglio viene sentito Luca Bonalda dinanzi alla quarta corte d'assise di Milano che afferma la sua innocenza e la sua paura di non sopravvivere alla vita in carcere.

Il primo grado di giudizio si conclude con una condanna per Bonalda di 7 anni di reclusione e il risarcimento di 50.000 lire alla famiglia di Antonio De Falchi, costituitasi parte civile nel processo.

I soggetti Lamiranda e Formaggia vengono assolti per l'insufficienza di prove. In proposito Francesco Saverio Birrelli, Procuratore di Milano, affermerà "abbiamo fatto il possibile, è mancata la collaborazione dei testimoni"³⁴⁵.

Nell'attesa dei successivi gradi del processo, a Luca Bonalda viene concessa la libertà vigilata, in quanto non ritenuto un soggetto pericoloso e vantava l'assenza di precedenti penali.

Tre anni più tardi, il 13 marzo 1992, si attende l'esito della Corte di appello di Milano, la quale conferma la condanna di Bonalda per 7 anni di reclusione e l'assoluzione degli altri due imputati.

Infine, la Corte di Cassazione nel dicembre dello stesso anno, con sentenza definitiva conferma la pena della reclusione: Luca Bonalda viene condotto in carcere dopo più di tre anni di libertà provvisoria.

³⁴⁴ FIANDACA; MUSCO, *Diritto penale*. Zanichelli, 1995

³⁴⁵ PROSPERINI, *Antonio De Falchi*, Corriere della Sera

4.3 Filippo Raciti: la morte in servizio

“La notizia si è sparsa attorno alle 21. "È morto un poliziotto". Filippo Raciti, 38 anni, sposato con due figli, ispettore capo della Questura di Catania, residente a Misterbianco, un paese della provincia, è caduto nell’esercizio del suo dovere, per tenere a bada una massa di imbecilli. Catania-Palermo era un derby ad altissimo rischio e purtroppo le paure hanno trovato conferma. Ieri sera si è scatenato il terrore. Scene di guerriglia urbana, genere G8 di Genova estate 2001. Camionette e jeep delle forze dell’ordine assaltate da decine di tifosi-delinquenti armati di coltelli, bastoni e lamiere. Da un gruppo di teppisti ultrà - non si sa se del Palermo o del Catania - è stata lanciata una bomba carta, che è finita dentro un mezzo della polizia: Filippo Raciti, 38 anni, ispettore capo della Questura di Catania, è stato così gravemente ustionato al volto e al torace. Secondo una prima ricostruzione, l’ordigno sarebbe stato gettato dagli spalti, dall’interno dello stadio, e avrebbe colpito Raciti appena uscito dalla vettura, ma non ci sono conferme. Filtra però la versione dell’assalto frontale: l’auto con Raciti a bordo sarebbe stata oggetto di un arrembaggio perché ci sarebbe stato un fermato della squadra rivale. Trasportato all’ospedale Garibaldi per un estremo tentativo di rianimazione, Raciti non ce l’ha fatta. Una morte orribile e annunciata. Si sapeva che a Catania-Palermo sarebbe potuto succedere di tutto. Lo Stato si è attrezzato, mille e cinquecento gli uomini impiegati (poliziotti, carabinieri, baschi verdi delle Fiamme Gialle), però non è bastato. È una notte tragica, il calcio italiano subisce un colpo tremendo. Una giornata impossibile da dimenticare.”

Le ricostruzioni riportano: “Alle 19 comincia il secondo tempo, il Palermo segna con Caracciolo. Si sentono colpi tremendi, tipo spari ed esplosioni. Dalla curva Nord (ultrà locali) piovono fumogeni, le forze di polizia rispondono coi lacrimogeni, l’aria è irrespirabile. La gente con le sciarpe alla bocca scappa.

ORE 19.15 CIRCA: L’arbitro Farina sospende la partita. Una fitta nebbia artificiale avvolge la curva Nord del Cibali, che si svuota: la teppaglia catanese

cerca di lasciare lo stadio per scontrarsi con i palermitani. Guerriglia pura. Decine di agenti si frappongono fra le due fazioni. Tanti feriti, tra loro Raciti, il più grave: l'ambulanza lo trasporta all'ospedale Garibaldi per un disperato tentativo di rianimazione. Poi la partita riprende, il Palermo vince e verso le 20.30 Farina fischia la fine. Si alzano gli elicotteri della polizia, rumore di pale e fari che squarcia la luce. Una scena sinistra. ORE 21 Comincia a girare una voce agghiacciante: "È morto un poliziotto". [...] Alle 22.15 arriva una notizia, sotto forma di dichiarazione del capo della Squadra Mobile: "Il cuore è ripartito, forse ce la fa". ORE 22.30 [...] Non ci sono più dubbi, Raciti è morto. È avvisata la moglie, Marisa, volontaria della Croce Rossa. Raciti era padre di una ragazza di 15 anni, Fabiana, e di un bimbo di 6, Alessio. [...] Ci sono oltre 150 feriti, alcuni gravi, in buona parte tra le forze dell'ordine. Anche decine di teppisti hanno subito lesioni, ma per non essere identificati si sono tenuti lontani dai Pronto Soccorso e si sono fatti medicare privatamente"³⁴⁶.

Immediatamente iniziano le indagini per l'individuazione dei colpevoli. L'operazione di polizia si concentra sugli ambienti legati alla tifoseria organizzata e viene avanzata l'ipotesi di un attacco premeditato da parte di gruppi di *ultras* "che assaltano le forze dell'ordine solo per il gusto di farlo".

Dalle ricostruzioni dei fatti si evince che l'ispettore Raciti viene colpito da un masso che provoca una lesione allo sterno, alla gabbia toracica e ai polmoni. Solo in seguito si ha l'esplosione di una bomba carta, la quale provoca ulteriori difficoltà respiratorie della vittima, a seguito delle inalazioni³⁴⁷.

Gli interrogatori dei testimoni da parte della Digos hanno condotto all'arresto di ventidue *ultras* del Catania, nove dei quali risultano essere minorenni.

Qualche giorno più tardi, l'esito dell'autopsia rivela ulteriori dettagli che ribaltano completamente le ipotesi ricostruite fino a quel momento "trauma addominale e frattura multipla del fegato compatibile con un corpo contundente di

³⁴⁶ D'URSO; VERNAZZA, *Agguato mortale a un poliziotto*, La Gazzetta dello Sport, 3 febbraio 2007

³⁴⁷ LA REPUBBLICA, 3 febbraio 2007

importante adeguatezza lesiva”³⁴⁸: Filippo Raciti è deceduto a seguito di colpi di spranga che hanno provocato un'emorragia al fegato. I colpi risultano inferti almeno trenta minuti prima dell'esplosione della bomba carta³⁴⁹.

Grazie all'accurata ricerca degli esperti dei corpi di polizia, emerge un fotogramma tra i diversi filmati esaminati: un tifoso del Catania tiene tra le mani un grosso arnese di ferro, pesante circa cinque chilogrammi, e lo scaglia verso un poliziotto.

L'oggetto risulta essere un frammento di un lavabo sottratto nei bagni dello Stadio Massimino³⁵⁰.

Il ragazzo in questione è il diciassettenne Antonino Speciale, giocatore di Rugby e figlio di un operaio e una casalinga. Alcune fonti investigative hanno rivelato che in un primo interrogatorio (tenutosi il 6 febbraio 2007) il giovane avrebbe parzialmente confessato: “ho partecipato a una carica contro la polizia [...] e ho colpito un agente con una sbarra di ferro spingendolo a mo' di ariete”. Dopo due ore di interrogatorio, il minore viene portato in carcere in esecuzione dell'ordine d'arresto per violenza aggravata a pubblico ufficiale.

Il giovane Speciale, infatti, era stato prelevato dalla sua abitazione “nel cuore del quartiere a rischio San Cristoforo (dove il povero Raciti aveva vissuto da ragazzo)”³⁵¹, la mattina del 6 febbraio 2007, e non avrebbe retto alla pressione psicologica.

Alla data dell'8 febbraio 2007 l'accusa, però, viene modificata in omicidio volontario “in concorso con altri, al momento ignoti”³⁵².

“Dopo le prime difficoltà, adesso sono più chiare agli inquirenti le ultime ore di vita del povero Raciti, giunto in quella maledetta viuzza alle spalle della curva nord per scortare il gruppo dei tifosi palermitani. Dunque, sono le 19.15 quando, approfittando del fatto che i poliziotti sono impegnati su due fronti per controllare

³⁴⁸ Autopsia del dottore Giuseppe Ragazzi

³⁴⁹ LA REPUBBLICA, 4 febbraio 2007

³⁵⁰ LA STAMPA, *L'ispettore capo ucciso con il lavabo dei bagni*, 7 febbraio 2007

³⁵¹ DURSO, *Ritratto di Antonino Speciale*, La Gazzetta dello Sport, 9 febbraio 2007

³⁵² LA REPUBBLICA, 8 febbraio 2007

le tifoserie, gli ultrà del Catania cominciano ad attaccare pesantemente lanciando sanitari, sassi, spranghe e qualsiasi cosa dall'alto verso le forze dell'ordine. Una prima carica e qualche lacrimogeno sembra calmare la situazione. Raciti è la punta avanzata del suo drappello e controlla che tutto ritorni alla normalità. Ma è in questo momento, intorno alle 19.30, che scatta l'agguato a Raciti, che viene accerchiato da un gruppo di incappucciati (nascosto all'ingresso della curva) e colpito pesantemente con più oggetti. Quello che lo prende all'addome, all'altezza del fegato, sembra essere un pezzo di tubatura di un lavabo. I colpi, in particolare quello al fianco, è fortissimo, ma Raciti - che nel frattempo recupera la posizione fra i colleghi - stringe i denti e non chiede nemmeno di essere medicato. Passa circa un'ora quando, sempre nei pressi, l'ispettore capo diventa bersaglio di alcune bombe carta, una delle quali gli esplose vicinissima. A quel punto la resistenza fisica del povero poliziotto è alla fine e crolla, soccorso dai colleghi. Solo che il volto cianotico inizialmente fa pensare che il malore abbia origine dall'esplosione. A quel punto i soccorsi, per quanto tempestivi, non riescono a salvare un'altra vittima delle violenze negli stadi. [...] Una prova importante potrebbe arrivare da Roma, dove la Scientifica con mezzi sofisticati sta analizzando il giubbotto indossato da Raciti quella notte. Oltre a stabilire la natura dei materiali che hanno colpito l'ispettore, nella concitazione della colluttazione l'assassino potrebbe aver lasciato tracce del proprio DNA. Se i riscontri incrociati fra i fermati delle ultime ore e i resoconti della Scientifica collimeranno, per l'omicida non ci sarebbe scampo”³⁵³.

Il procuratore aggiunto Roberto Papa specifica: “Raciti si accascia perché la sua respirazione è resa difficoltosa proprio dall'emorragia al peritoneo. Una casistica che si riscontra anche in incidenti stradali dove la vittima torna a casa convinto di non aver nulla e poi muore”³⁵⁴.

³⁵³ NICITA, *Due minorenni alla prova del DNA*, La Gazzetta dello Sport, 8 febbraio 2007

³⁵⁴ NICITA, *La solitudine di Antonino Speciale*, La Gazzetta dello Sport, 10 febbraio 2007

Il 27 febbraio 2007, infatti, il giudice per le indagini preliminari Alessandra Chierago, emette un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario, che modifica la sua detenzione per resistenza a pubblico ufficiale³⁵⁵.

La svolta si ha grazie al Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, il quale esprime seri dubbi circa la capacità dell'oggetto ritenuto "arma del delitto" di provocare un'uccisione: "Il sotto lavello con il quale sarebbe stato ferito mortalmente l'ispettore Filippo Raciti è inidoneo a procurare le lesioni che avrebbero causato il decesso"³⁵⁶.

I test tenuti dal R.I.S. di Parma hanno provato l'inidoneità attraverso dei test ben specifici; infatti, "per quattordici volte una spalliera identica a quella ritratta nei filmati è stata scagliata contro un manichino equipaggiato in tutto e per tutto alla stessa maniera di Raciti. E tutti i quattordici colpi sono stati ritenuti di entità ben al di sotto della soglia mortale"³⁵⁷.

Il giudice per le indagini preliminari provvede così alla revoca dell'ordinanza di custodia per l'omicidio attribuito al giovane imputato. Tuttavia, nonostante la revoca del provvedimento, Speciale è ancora detenuto per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Il tribunale del riesame di Catania si dichiara contrario a tale decisione e ripristina l'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio. La motivazione di tale cambiamento è dovuta all'opinione del tribunale nei confronti della perizia del R.I.S. di Parma che si sostiene essere "non priva di errori metodologici"³⁵⁸.

³⁵⁵ D'URSO, *Raciti*, La Gazzetta dello Sport, 1° marzo 2007

³⁵⁶ Dichiarazione tenuta dal difensore di Antonio Speciale, avvocato Giuseppe Lipera.

³⁵⁷ ZIOSI, Martino. *Violenze allo stadio: il caso di Filippo Raciti*, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2008, 2.3: 110-126.

³⁵⁸ GIUFFRIDA, *Ripristinato il carcere per l'ultrà*, 3 luglio 2007

Nel frattempo, il 5 luglio 2007, giorno del compimento del diciottesimo anno del ragazzo, si tiene la prima udienza, con il rito immediato, riguardante il giudizio per l'accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.³⁵⁹.

Il seguente 23 luglio, lo stesso Tribunale per i minorenni di Catania, per motivi di attenuazione delle esigenze cautelari, dispone lo scarceramento, ma senza possibilità di tornare a casa. Infatti, il giovane viene trasferito in una comunità di San Giovanni La Punta – un paese vicino Catania – in cui svolgerà mansioni da meccanico. La soluzione si rende necessaria secondo i giudici in quanto i genitori “seppure consapevoli di avere avuto una condotta educativa a volte incoerente nell'arco degli anni, avendo perdonato alcune intemperanze del figlio, non posseggono la dovuta autorevolezza educativa”. La scarcerazione viene disposta in quanto l'ordine di arresto per omicidio volontario non risulterebbe operativo: quest'ultimo dovrà essere previamente sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione.

Nel dicembre dello stesso anno, la prima sezione penale della Suprema Corte accoglie il ricorso della difesa ed annulla con rinvio l'ordinanza del riesame del tribunale di Catania, dunque con questa decisione Antonino Speciale potrà restare in comunità per la sola accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale³⁶⁰.

Il Tribunale per i minori di Catania, in sede di riesame, ripristina nuovamente l'ordine degli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio volontario ex art. 575 c.p.³⁶¹.

Dunque, nel gennaio 2008, l'imputato Antonino Speciale si trova agli arresti domiciliari in comunità con le accuse di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e omicidio doloso nei confronti dell'ispettore della Polizia Filippo Raciti.

“Nel giorno in cui la Procura chiude le indagini, si allunga la lista degli indagati per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, ferito mortalmente il

³⁵⁹ Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. *Art. 337, Codice penale*

³⁶⁰ LA REPUBBLICA, 7 dicembre 2007

³⁶¹ LA REPUBBLICA, 25 gennaio 2008

2 febbraio del 2007 allo stadio Massimino durante gli scontri tra gli ultras del Catania e le forze dell'ordine. Dopo Antonino Speciale, indagato per concorso in omicidio, è stato arrestato Daniele Micale, un ventunenne incensurato. Il ragazzo non fa parte di gruppi organizzati. Secondo l'accusa Speciale e Micale, che non si conoscevano, avrebbero colpito con un sotto lavello l'ispettore Raciti. A farli incontrare, dicono i magistrati, "è stato il clima di violenza". Con l'arresto di oggi la lista degli indagati è chiusa. All'identificazione del ventunenne si è giunti grazie alle riprese filmate delle telecamere di vigilanza dello stadio Massimino. A permetterne l'identificazione, e a distinguerlo dal fratello gemello, è stata una felpa personalizzata con la scritta "Meglio diffidato che schiavo dello Stato" che l'indagato indossava. Il rapporto "conflittuale" con le forze dell'ordine è ribadito anche dal Gip che nell'ordinanza parla di "violenza gratuita", della diffusione dell'idea "che le forze di polizia siano nemici da abbattere comunque", e che "lo Stato è da disprezzare, e possa essere anche quindi ucciso". Gli investigatori hanno rivelato che agli atti dell'inchiesta c'è anche un'intercettazione ambientale compiuta nel giugno del 2007 in cui Micale si vanterebbe con un altro ultrà di avere preso a calci e sputato contro l'auto della polizia che lo portava in questura per essere interrogato e per avere urinato, per sfregio, nei corridoi della squadra mobile. "La notizia del nuovo arresto a un anno di distanza dell'altro significa che sul caso si continua a lavorare" commenta Marisa Grasso, vedova di Filippo Raciti³⁶²

Secondo il parere dei magistrati, dunque, Micale e Speciale avrebbero operato in collaborazione, ma quando i due vengono posti a confronto affermano di non essersi mai visti.

Si perviene ancora una volta ad una svolta per la condizione di Speciale: la settima sezione della Corte di Cassazione annulla il provvedimento di riesame del Tribunale di Catania, il quale prevedeva gli arresti domiciliari del ragazzo in

³⁶² LA REPUBBLICA, 1° aprile 2008

comunità per omicidio volontario³⁶³. La Corte rimane ferma, invece, sulla medesima pena prevista per la diversa fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale.

L'udienza preliminare di Spaziale e il rinvio a giudizio di Micale sono previsti rispettivamente per il 7 luglio ed il 19 settembre del 2008.

Il giudice per l'udienza preliminare rivolta a Speziale accoglie la richiesta del pubblico ministero Angelo Busacca: sarà processato per concorso in omicidio, insieme a Micale, Antonino Speziale³⁶⁴.

Ad agosto, la Corte d'Appello per i minori di Catania rimette in libertà Speziale, ma dispone un provvedimento di DASPO della durata di cinque anni: Antonino non potrà recarsi allo stadio e, in occasione delle partite che il Catania disputerà in casa, dovrà presentarsi, per l'obbligo di firma, in un commissariato di polizia precedentemente, successivamente e durante lo svolgimento del *match*³⁶⁵. Si attende dunque il giudizio per concorso in omicidio.

A seguito della richiesta dei pubblici ministeri Angelo Busacca e Silvia Vassallo di una pena per Speziale pari a quindici anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale, il Tribunale dei minori di Catania si ritira in camera di consiglio per le successive otto ore³⁶⁶.

“Nel loro lungo atto d'accusa i pm Angelo Busacca e Silvia Vassallo sostengono infatti che Speziale, che era stato rinviato a giudizio per omicidio volontario, spinse il sotto lavello d'acciaio che avrebbe provocato a Raciti l'emorragia al fegato, non con l'intenzione di colpirlo ma solo per farsi largo verso l'uscita dello stadio, sbarrata da un imponente schieramento di agenti di polizia. Le conseguenze del gesto insomma non sarebbero state volute dal giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni e che per questo viene giudicato dal Tribunale per i minorenni”³⁶⁷.

³⁶³ LA REPUBBLICA, 29 aprile 2008

³⁶⁴ LA REPUBBLICA, 8 luglio 2008

³⁶⁵ LA REPUBBLICA, 6 agosto 2008

³⁶⁶ GIUFFRIDA, *Spaziale non voleva uccidere*, La Repubblica, 9 febbraio 2010

³⁶⁷ GIUFFRIDA, *Spaziale non voleva uccidere*. Cit.

È il 9 febbraio 2010 e il Tribunale condanna a quattordici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale e cumulativamente sono stati previsti cinque anni di interdizione dai pubblici uffici³⁶⁸.

Qualche mese più tardi, dinanzi alla prima Corte d'Assise di Catania, viene giudicato anche Daniele Micale, il quale riceve la condanna della reclusione per undici anni. Inoltre, è stato disposto il pagamento di 75 mila euro per Marisa Grasso – vedova della vittima – e i due figli dell'ispettore Raciti. Si aggiungono a questi 50 mila euro per il ministero dell'Interno. La madre del ventitreenne, rivolgendosi alla vedova della vittima, chiede giustizia affermando che tale decisione sarebbe stata presa in assenza di prove che avrebbero accertato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio³⁶⁹.

A più di un anno dalle sentenze, la Corte d'Appello di Catania si pronuncia modificando la condanna per Speciale: la pena viene ridotta a otto anni.

Infine, la Corte di Cassazione conferma la decisione di entrambe le Corti d'Appello di Catania competenti a giudicare in appello i due colpevoli. Otto anni di reclusione per Speciale, undici anni per Daniele Micale³⁷⁰.

Parallelamente a quanto appena descritto, l'avvocato della difesa, Giuseppe Lipera, ha presentato un'altra pista, mai percorsa dagli inquirenti, che vedrebbe quale causa della morte dell'ispettore Raciti una manovra imprudente di un collega dello stesso, alla guida del Discovery della polizia.

Lo stesso collega ricostruisce i fatti: “In quel frangente sono stati lanciati alcuni fumogeni, uno dei quali è caduto sotto la nostra autovettura sprigionando un fumo denso che in breve tempo ha invaso l'abitacolo. Raciti ci ha invitato a scendere dall'auto per farla areare. Il primo a scendere è stato Raciti. Proprio in quel frangente ho sentito un'esplosione, e sceso anch'io dal mezzo ho chiuso gli sportelli lasciati aperti sia da Balsamo che dallo stesso Raciti ma non mi sono assolutamente avveduto dove loro si trovassero poiché vi era troppo fumo. Quindi, allo scopo di

³⁶⁸ GIUFFRIDA, *Spaziale non voleva uccidere*. Cit.

³⁶⁹ GIUFFRIDA, *Omicidio Raciti, i colpevoli sono due*, 23 marzo 2010

³⁷⁰ *Omicidio Raciti, condanna definitiva: otto anni per Speciale*, il Giornale.it, 14 novembre 2012

evitare che l'autovettura potesse prendere fuoco, mentre era in corso un fitto lancio di oggetti e si udivano i boati delle esplosioni, chiudevo gli sportelli e, innescata la retromarcia, ho spostato il Discovery di qualche metro. In quel momento ho sentito una botta sull'autovettura e ho visto Raciti che si trovava alla mia sinistra insieme a Balsamo portarsi le mani alla testa. Ho fermato il mezzo e ho visto un paio di colleghi soccorrere Raciti ed evitare che cadesse per terra”³⁷¹.

Furono, infatti, proprio i giudici della Corte di Cassazione ad annullare l’ordinanza di custodia cautelare a causa di “lacune indiziarie”. La soluzione contraria dei pubblici ministeri del Tribunale di Catania, derubricando il reato da omicidio doloso a omicidio preterintenzionale, spiazzarono le indagini. Infatti, queste vennero riaperte, ma non furono scoperti ulteriori nuovi indizi³⁷².

Recentemente, tramite la messa in onda di un’inchiesta televisiva, il caso dell’Ispettore Raciti ha nuovamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica: parrebbe che una testimone vicina alla famiglia Raciti abbia ascoltato una conversazione tra un ufficiale di polizia e il padre della vittima durante i funerali di quest’ultimo: “le dobbiamo porgere le scuse in quanto polizia, perché è stato un errore di un collega nel fare la manovra”³⁷³.

L’unica conseguenza scatenata da tale testimonianza si è concretata nell’invio di una relazione sul servizio televisivo in questione da parte della Digos della questura di Catania alla procura della stessa città³⁷⁴.

4.4 L’espansione dell’ambito territoriale della violenza: il caso Sandri

L’ambito che coinvolge le manifestazioni sportive, come ampiamente esaminato in precedenza, non ricomprende esclusivamente l’impianto sportivo in cui queste si svolgono. Infatti, i reati previsti dalla L. 401/1989, che puniscono le condotte illecite tenute a causa e in occasione di siffatte manifestazioni, specificano

³⁷¹ LO BIANCO; MESSINA, *Discovery fatale*, ariannaeditrice.it, 6 aprile 2007

³⁷² MANNINO, *Svolta nel caso Raciti, non fu ucciso da Speciale, ma da un mezzo della polizia*, Il Riformista, 26 novembre 2020

³⁷³ MANNINO, *Svolta nel caso Raciti*. Cit.

³⁷⁴ MANNINO, *Svolta nel caso Raciti*. Cit.

che i luoghi inclusi da tali disposizioni sono tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto degli individui coinvolti nelle competizioni sportive (sia gli stessi atleti, sia gli spettatori).

La più grave tragedia consumata in quest'ambito si è verificata nello stesso anno in cui si sono tenuti gli scontri a Catania, per i quali morì l'Ispettore della Polizia, Filippo Raciti, pocanzi menzionato.

La mattina dell'11 novembre 2007, muore il giovane Gabriele Sandri a seguito di un colpo di pistola proveniente dall'agente di polizia stradale Luigi Spaccarotella.

La domenica dell'11 novembre 2007 un gruppo di tifosi della Juventus provenienti da Roma sosta all'interno dell'area di servizio di Badia al Pino Est verso le 8.30, con l'intento di fare colazione e poi seguire il proprio viaggio verso Parma per recarsi allo Stadio Ennio Tardini in occasione della partita Parma-Juventus. Si sottolinea come fosse visibile l'orientamento calcistico del gruppo per via degli indumenti dello Juve Club Roma che indossavano.

Nel frattempo, nella stessa area di sosta arrivano dapprima una Renault Clio, che noterà immediatamente la presenza di tifosi juventini e successivamente, a pochi minuti di distanza, una Renault Megane. Le due autovetture trasportavano dei tifosi della Lazio, i quali si dirigevano verso lo Stadio San Siro di Milano per assistere al *match* tra l'Internazionale Milano e la Lazio. Le macchine vennero parcheggiate nella zona di rifornimento dell'area di sosta, a qualche metro dall'autogrill.

Questa seconda formazione procedeva "in assetto sostanzialmente da sconto" verso l'autogrill "con cori ed espressioni offensive tipiche da stadio".

I quattro juventini, notando la presenza del gruppo che si dirigeva nella loro direzione, si affrettano a salire nella propria auto azionando il blocco delle portiere.

Si verifica un'aggressione sostanzialmente nei confronti della vettura, con ombrelli e una cintura allacciata, il gruppo di laziali inferisce colpi "sul lunotto posteriore, sul montante anteriore e sul parabrezza".

Nell'area antistante a quella Est, Badia al Pino Ovest, erano presenti due pattuglie di Polizia Stradale composte da Maurizio Sciadini, Luigi Spaccarotella, Luigi Dall'Amico e Massimiliano Meoni. L'attenzione di questi ultimi viene richiamata dai tafferugli nella zona opposta dell'autostrada e tentano di contrastare l'aggressione anzitutto attraverso delle grida di richiamo. Non sortendo l'effetto deterrente previsto, Dall'Amico aziona la sirena della vettura e pochi istanti dopo "Spaccarotella estraeva dalla fondina la pistola d'ordinanza e sparava un colpo in aria".

A questo punto, gli aggressori si ritirano e tornano velocemente verso le loro macchine. Nel frattempo, dalla parte opposta all'area Est, gli agenti Meoni e Spaccarotella corrono in parallelo agli aggressori in fuga, fin quando tutti gli individui si fermano nei pressi della Renault Scenic. L'agente Meoni arresta la sua corsa, mentre Spaccarotella seguita a correre.

La sirena della vettura degli altri due agenti viene spenta e in quel momento si ode il rumore di uno sparo. "Quello sparo, un colpo di pistola, attingeva la Renault Megane mentre era in fase di uscita dall'area di servizio; il proiettile, penetrato all'interno dell'abitacolo dalla parte finale del finestrino posteriore sinistro, raggiungeva al collo, trapassandolo, il giovane che si trovava al centro del sedile posteriore, Gabriele Sandri".

I compagni di viaggio di Gabriele comprendono subito la gravità dell'accaduto ed escono al casello di Arezzo, qualche chilometro più avanti. Sul luogo si recano l'Ispettore Capo Paolo Ugolini (che era stato avvisato via rado circa gli avvenimenti di Badia al Pino) e un'autambulanza con un medico, il quale, però, non riuscì ad evitare il decesso del ferito, nonostante l'immediatezza dell'intervento.

Nel frattempo, l'agente Spaccarotella, alla domanda del capopattuglia Sciadini circa il secondo sparo, risponde "ho sparato un colpo in aria" e lo ripeterà anche successivamente per una seconda volta.

Gli agenti meno coinvolti, commentando l'accaduto, a seguito della chiamata che richiedeva il loro intervento proprio al casello di Arezzo a causa di un ferito, ipotizzano che, essendo la vittima uno dei ragazzi pocanzi coinvolti, sia stato lesionato da qualche spranga o oggetto utilizzato durante l'aggressione.

“Giunti poi nel piazzale della sottosezione, il collega Dringoli comunicava loro che il giovane era morto, e che a ferirlo mortalmente non erano state sprangate o coltellate ricevute nel corso dei tafferugli, come, incredulo, riteneva Meoni, ma un colpo di pistola “dei nostri”.

La arma dell'omicidio è una Berretta mod. 92 FS, calibro 9 Parabellum; questa verrà consegnata all'Ispettore Capo Ugolini che constata l'assenza di due dei quindici proiettili in dotazione.

La Squadra Mobile presso la Questura di Arezzo prende a carico l'ispezione dei luoghi. Alle 15.50 della stessa giornata Spaccarotella viene interrogato e descrive in maniera particolareggiata tutta la vicenda accaduta poche ore prima, sino ad arrivare al momento dei due colpi: “estrassi l'arma e mi diressi verso una piccola aiuola [...] e sparai un colpo in aria con il braccio completamente teso verso l'alto, a scopo intimidatorio.

Dopo aver sentito il colpo d'arma da fuoco i soggetti coinvolti nella colluttazione si separarono e i componenti del gruppo che avevo visto [...] si dettero alla fuga, a piedi, verso la loro autovettura una Renault Megane Scenic grigio metallizzato.

Volendo impedire loro di fuggire mi misi a correre sempre con l'arma in pugno verso l'ingresso dell'area di servizio. Era infatti mia intenzione almeno annotare il numero di targa per poter poi avvisare i miei colleghi in modo che potessero fermare l'autoveicolo lungo l'autostrada. Corsi a piedi percorrendo almeno duecento metri [...] urlai "fermi - dove andate". [...] Tutti di gran fretta salirono nell'abitacolo e l'auto partì. [...] In quella fase, mentre l'auto si trovava nella corsia di accelerazione e non aveva ancora raggiunto la cuspidine che segna la fine dell'area di servizio, mentre ancora correvo dalla mia arma è partito un colpo.

Avevo il braccio destro teso in posizione perpendicolare all'asse del corpo e forse un po' più alta, avevo alzato il braccio istintivamente non per puntare l'arma ma nella mimica del gesto di chi vuol far fermare una persona che fugge. Preciso che avevo considerato che ove avessi sparato nell'intento di colpire l'autovettura dalla posizione in cui mi trovavo avrei potuto invece colpire una qualsiasi delle autovetture che a quell'ora percorrevano una delle due carreggiate. La distanza era notevole. Non si trattava neppure di uno sparo in aria a scopo intimidatorio perché in tal caso avrei alzato in alto il braccio come avevo già fatto per il primo colpo. Vidi che l'autovettura proseguiva la sua corsa e riuscii a vedere il numero della targa che successivamente mi annotai nella mano. [...] Non mi ero affatto accorto di aver colpito l'auto che fuggiva e ovviamente nulla riferii al riguardo ai miei colleghi. Dissi soltanto al collega Sciadini che nel seguire l'auto che fuggiva, mentre correvo, mi era partito un secondo colpo”.

Lo stesso pomeriggio si provvede all'ispezione esterna del corpo della vittima, il quale viene portato dall'uscita del casello di Arezzo all'obitorio dell'ospedale Civile di Arezzo.

“La causa del decesso veniva individuata in una emorragia metaemorragica acutissima conseguente ad una ferita da arma da fuoco prodotta da un proiettile, che aveva attraversato la base del collo, compatibile con l'ogiva del diametro di mm. 9 rinvenuta in sede di ispezione tra la maglietta e la felpa. La ferita era rappresentata da un unico tramite che originava in corrispondenza della cute del lato sinistro della base del collo, da dove si portava in profondità attraversando dapprima la muscolatura sottostante, quindi proseguiva nel fascio vasculo-nervoso del collo lesionando la vena giugulare interna sinistra e l'attigua arteria carotide comune; oltrepassato tale fascio, il tramite attraversava lo spazio compreso tra trachea ed esofago lesionando a tutto spessore la parte postero-laterale destra della trachea stessa, quindi, raggiunto il fascio vasculo-nervoso del lato destro, trapassava la vena giugulare e, senza interessare l'arteria carotide comune omolaterale, proseguiva nei tessuti molli fino a riemergere e terminare a livello della base del collo.”

Dunque, si ricava la direzione del proiettile che si protrae da sinistra verso destra all'altezza del collo di Gabriele, per cui vengono trapassati gli indumenti e persino la catenina che aveva al collo, viene deformata sino alla rottura.

Il pubblico ministero richiede la condanna alla pena di quattordici anni di reclusione, partendo dai ventuno anni previsti per il reato di omicidio volontario e considerando le circostanti attenuanti generiche.

L'avvocato della difesa, Federico Bagattini, richiede che il reato venga derubricato a omicidio colposo ex art. 589 c.p.

Il giudizio di primo grado si svolge dinanzi alla Corte di Assise di Arezzo. Il giudice dell'udienza preliminare, il 16 gennaio 2009 dispone il rinvio a giudizio per reato di omicidio volontario. La fase dibattimentale si svolge in quattro udienze, nel marzo dello stesso anno, in cui vengono esaminati i testimoni presentati dal pubblico ministero e dall'accusa. Nelle quattro successive udienze si procede con l'esame dei testimoni della difesa dell'imputato. Il dibattimento viene chiuso il 27 maggio 2009.

Il 14 luglio seguente la Corte si ritira per la decisione: a seguito dell'inquadramento del fatto oggettivo è necessario giungere al successivo inquadramento giuridico. La problematica che viene esaminata in sede di decisione è quella della possibilità di ascrivibilità del reato a titolo di dolo (art. 575 c.p.) o a titolo di colpa (art. 589 c.p.).

Devono essere differenziati i due atteggiamenti psicologici, in quanto sostanzialmente differenti: la condotta si configurerebbe a titolo di dolo se tenuta secondo l'intenzione di colui che la integra, al contrario, se l'agente commette l'atto con colpa, la condotta si verificherà contro la sua intenzione.

Emerge con chiarezza la circostanza per cui l'agente non avesse l'intenzione di uccidere, bensì l'intenzione di fermare il veicolo per identificare gli aggressori. Tuttavia, i giudici sono stati chiamati a valutare se si trattasse di dolo eventuale o di colpa cosciente.

“Il criterio distintivo di gran lunga prevalente si fonda sul cosiddetto criterio della accettazione del rischio; si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l’agente, pur non volendo l’evento, accetta il rischio che si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo, mentre risponderrebbe a titolo di colpa aggravata - colpa cosciente - l’agente che, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi”³⁷⁵.

Gli elementi che sono stati analizzati nel caso sono stati l’elemento rappresentativo, cioè il momento in cui l’agente si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi dell’evento letale; e l’elemento volitivo, cioè l’accettazione del rischio della realizzazione del fatto.

Per quanto riguarda il momento rappresentativo, la Corte ritiene che l’imputato non aveva potuto non rendersi conto del rischio di cagionare tale evento lesivo. Quanto all’elemento volitivo, la Corte esclude che l’agente avesse accettato l’ipotesi della morte di un individuo al sol fine di fermare la vettura.

Infatti, la ricostruzione ha tenuto conto, anzitutto, della discreta distanza intercorrente tra l’agente e il veicolo; inoltre, è stata presa in considerazione la deviazione del proiettile, il quale, se non avesse subito tale modificazione di traiettoria, avrebbe colpito la vettura non oltre la metà della sua altezza.

In conclusione, la Corte d’Assise di Arezzo ha ritenuto attendibile la situazione nella quale Luigi Spaccarotella ha agito confidando che l’evento non si sarebbe verificato: l’imputato si è ritenuto capace di colpire la parte bassa della vettura, scongiurandone la fuga, sopravvalutando le proprie capacità di mira.

Inoltre, i giudici di primo grado sottolineano la posizione dell’imputato: un normale agente di polizia, che nei precedenti dodici anni di servizio non ha mai avanzato particolare propensione all’utilizzo delle armi.

Alla luce di quanto appena esaminato, il 14 luglio 2009, la Corte di Assise di Arezzo dichiara colpevole Luigi Spaccarotella colpevole del delitto di omicidio

³⁷⁵ Sent. Corte di Cass. n. 44712/2008

colposo aggravato dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61, comma 3 c.p). La condanna è di sei anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite (Pier Giorgio Sandri, padre della vittima; Daniela Dell'Uomo, madre della vittima; Cristiano Sandri, fratello) di una somma pari a 70.000 euro a ciascun genitore e 50.000 euro in favore del fratello³⁷⁶.

Alla data del 1° dicembre 2010, dinanzi la Corte d'Appello di Firenze, si tiene il giudizio di impugnazione della sentenza che aveva ritenuto colpevole Spaccarotella di omicidio colposo.

La Corte, dopo la richiesta di una pena di quattordici anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario, formula la propria decisione: la condotta dell'agente integra il reato di omicidio doloso ex art. 575 c.p. ascrivibile a titolo di dolo colposo. La pena prevista è stata quella della reclusione per nove anni e quattro mesi³⁷⁷.

Infine, nel 2012, la Corte di Cassazione, adita dalla difesa, conferma la decisione riformata in appello.

³⁷⁶ Corte di assise di Arezzo, 7 settembre 2009

³⁷⁷ Sandri, *fu omicidio volontario*, firenze.repubblica.it, 1° dicembre 2010

CAPITOLO IV

L'APPLICAZIONE PRATICA DELLE MISURE DI SICUREZZA: IL CASO SPECIFICO DELLO STADIO OLIMPICO DI ROMA

1. Gli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive

Un'emblematica dichiarazione che rappresenti in maniera eloquente e calzante la situazione che intercorre tra gli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica e gli spettatori più impetuosi è racchiusa nelle parole di Antonio Manganelli, ex Capo della Polizia, nel giorno del suo insediamento al vertice: “una cosa sono i delinquenti, che vanno combattuti; un'altra sono gli *ultrà*, con i quali va costruito un dialogo”.

Questo approccio, in un certo senso preventivo, è stato accolto anche dai colleghi e successori di Manganelli, i quali hanno attuato un atteggiamento che, oltre a garantire sicurezza, abbraccia anche l'esigenza di partire dall'interno delle tifoserie per conoscerle e monitorarle.

Nel 2011, grazie ad un'attività di polizia e di *intelligence* è stata rilevata una stretta collusione tra il tifo violento e la criminalità organizzata che ha condotto le forze dell'ordine a concentrare le proprie operazioni nell'ambito delle tifoserie organizzate e aggressive.

È stato riportato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che nella stagione 2008/2009 si è assistito a un decremento dei feriti pari al -20% tra i tifosi e -48% tra le forze dell'ordine.

Secondo Anna Maria Cancellieri, allora Ministro degli Interni, nessun fenomeno delinquenziale avrebbe mai subito una flessione così forte come il fenomeno della violenza negli stadi: infatti, la stagione calcistica 2010/2011 ha contato 50 arresti e 270 denunciati contro i 33 arresti e le 188 denunce della stagione

seguito. Inoltre, l'utilizzo dei lacrimogeni si è reso necessario in soli due incontri³⁷⁸.

Facendo un passo indietro, negli anni precedenti all'introduzione del Decreto Pisanu convertito con L. n. 210/2005, il quale provvedeva all'adeguamento agli obblighi previsti dalla Convenzione europea riguardante la violenza e i disordini durante le manifestazioni sportive, non di rado le società si sono dimostrate poco interessate al fenomeno sportivo della violenza, contrariamente alla concezione di quest'ultimo da parte delle autorità statali, le quali, seppur con i propri limiti, hanno dimostrato di voler considerare e arginare la problematica con forte determinazione³⁷⁹.

Sarà il decreto-legge n. 8/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2007 a prevedere forti misure riguardanti il *ticketing*, la videosorveglianza e che assicurino la sicurezza dei tifosi all'interno degli impianti: negli stadi che non rientrano negli standard richiesti per la sicurezza interna le competizioni si terranno in assenza di pubblico.

Nel provvedimento, per la prima volta, le responsabilità per la sicurezza degli impianti durante le competizioni viene attribuita alle società calcistiche. In particolare, l'art. 9 del d.l. n. 8/2007 dispone il divieto, per le società, di vendere o cedere titoli di accesso agli individui sottoposti alla misura del DASPO; se tale divieto non viene rispettato saranno applicate sanzioni amministrative nei confronti dei *club*. Inoltre, si richiede alle società di affiggere in ogni settore dello stadio il regolamento d'uso dell'impianto e di specificare, sul retro dei biglietti, che l'entrata nella struttura comporterà la subordinazione a tale regolamento.

Infine, il decreto-legge prevede che una quota compresa tra il 5 ed il 10 per cento delle entrate provenienti dalla vendita dei *ticket*, deve essere destinata al finanziamento dei costi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di tali eventi.

³⁷⁸ CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale. La violenza negli stadi: approccio storico e risposte normative*. Etica, Sport e Giovani, 2013.

³⁷⁹ CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

A partire dal 2007, grazie alla decretazione emergenziale a seguito della tragica vicenda che ha visto l'uccisione di un componente delle forze dell'ordine, Filippo Raciti, lo scenario cambia e si registra un graduale miglioramento relativo ai dati riguardanti i feriti.

Grazie ai report dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, infatti, è possibile tracciare un'immaginaria linea che rappresenterebbe graficamente l'andamento dei dati dalla stagione 2005/2006 alla stagione 2018/2019 sia per quanto riguarda il numero di incontri con feriti, sia per il numero dei feriti, civili che delle forze dell'ordine nei campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro. La tendenza risulta essere decrescente, seppur in maniera non omogenea e continua: certo è che la percentuale di incontri con feriti e la percentuale dei feriti stessi è drasticamente diminuita nel periodo preso in considerazione, non sempre in maniera costante.

I campionati di Serie A, B e Lega Pro, nella stagione 2005/2006, hanno contato, su un totale di 148 partite con feriti, 603 feriti, tra civili e forze dell'ordine³⁸⁰.

Prendendo in considerazione il dato più recente, ricavato dalle vicende della stagione 2018/2019 possiamo notare che il numero delle partite in cui ci sono stati feriti si è abbassato a 43, con un totale di 101 feriti ricomprendenti civili, forze dell'ordine e *steward*³⁸¹.

L'aspetto più rilevante riguarda il drastico calo nella stagione 2007/2008, proprio a seguito delle misure adottate dal governo: gli incontri con feriti diminuiscono del sessanta per cento e la percentuale dei feriti si abbassa del trentasette per cento rispetto alla stagione precedente.

Allo stesso modo, è possibile notare il decremento degli agenti impiegati riferendosi ai numeri che riportano l'impiego delle forze dell'ordine per ogni

³⁸⁰ 189 i feriti civili e 414 i feriti tra le forze dell'ordine, CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

³⁸¹ 45 feriti civili, 43 feriti tra le forze dell'ordine, 13 *steward* feriti, Report di fine stagione 2018/2019, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

incontro delle tre massime serie calcistiche: le unità che hanno assistito a tutti gli incontri della stagione 2005/2006 sono state 243.315³⁸², contro le 169.457 nei campionati 2018/2019³⁸³. Il numero di utilizzo più basso è stato rilevato nella stagione 2012/2013 che ha contato 140.906 impiegati di forze dell'ordine per il totale degli incontri³⁸⁴.

Infine, è possibile ricostruire anche il dato riguardante le denunce e gli arresti effettuati nel corso delle tredici stagioni appena analizzate: le stagioni che presentano il maggior numero di denunciati sono quella del 2009/2010 con 1.064 denunce³⁸⁵, quella del 2013/2014 che conta 1.043 denunce³⁸⁶ ed infine la stagione 2017/2018 con 1.173 individui denunciati³⁸⁷.

I soggetti arrestati diventano 39 nel campionato 2018/2019³⁸⁸ contro i 259 arresti effettuati nella stagione 2005/2006³⁸⁹. Si riscontra un'anomalia nella stagione 2016/2017: nella precedente stagione gli arresti si erano fermati a 29³⁹⁰, mentre in quella appena citata gli arresti sono 100³⁹¹. Tuttavia, l'anno successivo, nella stagione 2018/2019, gli arresti tornano ad essere modesti.

Tuttavia, ciò che il governo auspica tramite i suoi interventi che richiamano anche indicazioni sovranazionali è una sempre maggior cooperazione tra le autorità competenti, in particolare le autorità locali, le forze dell'ordine e i *club*, garantendo alle forze dell'ordine l'adeguata preparazione volta a far fronte alle emergenze. Dunque, si incoraggia un dialogo tra i tifosi, le autorità pubbliche e le società.

Le disposizioni che disciplinano tale materia risultano essere eterogenee, pertanto non si dispone di un corpo giuridico che preveda degli obblighi applicabili alla totalità dei soggetti e degli impianti sportivi: sarà necessario riferirsi ad un

³⁸² CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

³⁸³ Report di fine stagione 2018/2019, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

³⁸⁴ CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

³⁸⁵ CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

³⁸⁶ CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

³⁸⁷ Report di fine stagione 2017/2018, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

³⁸⁸ Report di fine stagione 2018/2019, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

³⁸⁹ CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale*. Cit.

³⁹⁰ Report annuale 2016, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

³⁹¹ Report di fine stagione 2017/2018, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

quadro generale che prevede diverse intese tra i principali attori dell'ambito sportivo e le autorità governative. Solo attraverso la collaborazione tra i vertici competenti è possibile assicurare un elevato grado di sicurezza e garanzia a tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle manifestazioni sportive.

Di seguito si analizzeranno gli organi preposti alla formulazione di disposizioni, linee guida e protocolli volti a realizzare nello specifico dei sistemi di sicurezza e dei protocolli adeguati ed effettivi.

1.1 Le linee guida trattate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali.

Il testo coordinato con il d.lgs. n. 242/1999 dispone che il CONI è un ente con personalità giuridica, la sua sede si trova a Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali³⁹².

L'ente si occupa dell'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, potenziando la preparazione degli atleti e dei mezzi idonei per le Olimpiadi e le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Insieme alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive provvede all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le prestazioni fisiche degli atleti³⁹³.

L'articolo 3 del testo coordinato con le modifiche al decreto legislativo elenca gli organi del CONI: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Tali organi restano in carica per quattro anni. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono rimanere in carica per oltre due mandati³⁹⁴.

³⁹² “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 1

³⁹³ “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 2

³⁹⁴ “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 3

Il consiglio nazionale è composto dal presidente del CONI, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, dai membri italiani del Chief Information Officer (CIO), da atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, da tre membri che rappresentano i presidenti delle strutture territoriali regionali e tre membri che rappresentano le strutture a livello provinciale del CONI, da cinque membri che rappresentano gli enti di promozione sportiva, tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate ed un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI³⁹⁵. Tra le funzioni del consiglio nazionale spicca la coordinazione delle attività sportive nazionali, armonizzando l'azione delle federazioni sportive e delle discipline associate.

Il consiglio nazionale del CONI, inoltre, stabilisce i principi fondamentali a cui devono uniformarsi tutti gli statuti delle federazioni sportive nazionali; si occupa del riconoscimento di una disciplina sportiva e della sua tradizione attraverso requisiti fissati dallo statuto. Inoltre, stabilisce i criteri per definire un'attività dilettantistica o professionistica³⁹⁶.

La giunta nazionale, invece, è l'organo che "esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti"³⁹⁷.

È composta dal presidente del CONI, dai membri italiani del CIO, da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, un rappresentante degli enti di promozione sportiva e da due membri che rappresentano le strutture territoriali del CONI.

I suoi compiti, stabiliti dall'art. 4 del testo coordinato al d.lgs. 242/1999, comprendono la formulazione di una proposta per lo statuto dell'ente; la delibera del bilancio preventivo e del bilancio consultivo da sottoporre all'approvazione del

³⁹⁵ "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI" del 23 luglio 1999, N. 242, art. 4

³⁹⁶ "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI" del 23 luglio 1999, N. 242, art. 5

³⁹⁷ "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI" del 23 luglio 1999, N. 242, art. 7

consiglio nazionale, la nomina del segretario generale. Inoltre, individua i criteri generali dei procedimenti giustizia sportiva: pone l'obbligo per i tesserati e affiliati di rivolgersi agli organi di giustizia federale in caso di controversie riguardanti lo svolgimento di attività sportiva. Statuisce l'essenzialità del diritto al contraddittorio tra le parti, del diritto alla difesa, del diritto di imparzialità e terzietà dell'organo giudicante, del diritto alla ragionevole durata del processo e all'impugnazione della decisione che deve senz'altro essere motivata.

La rappresentanza legale dell'ente spetta al presidente del Comitato Olimpico; quest'ultimo, infatti, rappresenta il CONI anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolgendo i compiti previsti dall'ordinamento sportivo³⁹⁸.

Il presidente viene eletto dal consiglio nazionale e nominato con decreto del Presidente della Repubblica. La sua carica è incompatibile con altre cariche all'interno di federazioni sportive nazionali³⁹⁹.

L'articolo 11 del testo coordinato con il decreto legislativo del 1999 prevede la nomina del collegio dei revisori dei conti. L'organo è composto da cinque membri: uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno che rappresenta il Ministero dell'Economia e delle Finanze e infine, i membri restanti vengono selezionati dal registro dei revisori contabili. L'organo prevede anche la nomina di due membri supplenti⁴⁰⁰.

Infine, il segretario generale è la figura che provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi della giunta nazionale; predispose il bilancio dell'ente e organizza i servizi e gli uffici per la funzionalità dell'ente.

Alla sua nomina provvede la giunta nazionale, selezionando un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali⁴⁰¹.

³⁹⁸ “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 8

³⁹⁹ “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 8

⁴⁰⁰ “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 11

⁴⁰¹ “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 luglio 1999, N. 242, art. 12

Un intervento ragguardevole in ambito calcistico è stato apportato nel 2017: il protocollo di sicurezza negli stadi che il Presidente in carica, Giovanni Malagò, definisce “cambiamento culturale”⁴⁰².

Il protocollo di intesa, siglato il 4 agosto 2017 dal Ministro degli Interni, dal Presidente del CONI, dal Presidente della FIGC, dalla Serie A, B e Lega Pro, dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed altri, aggiorna la disciplina della sicurezza dopo un lungo lavoro dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Calcistiche e degli uffici della Federcalcio.

Il lavoro pone le basi affinché la Federazione Italiana Giuoco Calcio adotti norme in tema di *stewarding* responsabilizzando e professionalizzando tali figure, prevede il rafforzamento della figura del *Supporter Liaison Officer* e l’adeguamento agli *standard* europei per le infrastrutture dei campionati professionistici.

Il documento annovera le principali innovazioni per quanto riguarda il *ticketing*, l’impiantistica ed i servizi di *stewarding*. In particolare, viene disposta una semplificazione del sistema riguardante la disciplina della tessera del tifoso, il sistema dell’impianto deve prevedere un abbassamento delle barriere, ma con una progressiva responsabilizzazione dell’utente ed infine, il servizio di accoglienza c.d. *stewarding* verrà revisionato secondo nuovi *standard*.

Il nuovo modello di gestione, premette il documento, è incentrato sui profili organizzativi e strutturali ed è scalabile in tre anni: viene stilata una lista di regole generali a partire dalla stagione calcistica 2017/2018 sino a terminare con la stagione 2019/2020.

Quanto alla stagione 2017/2018 si specifica che le campagne di *ticketing*, già volte alla fidelizzazione del pubblico, dovranno progressivamente trasformare la tessera del tifoso: l’abbonamento sarà liberamente acquistabile senza la necessità di possedere la carta di fidelizzazione e vengono abrogati i *voucher* e l’iniziativa “invita un amico (o due) allo stadio”, che permetteva al proprietario della tessera

⁴⁰² <https://www.coni.it/it/news/13772-siglato-protocollo-ministeri-interno-e-sport-coni-figc-leghe-e-componenti-malag%C3%B2-cos%C3%AC-riportiamo-famiglie-allo-stadio.html>

del tifoso di acquistare il suo tagliando e contestualmente richiedere l'acquisto di un massimo di due biglietti per altri soggetti che ne avrebbero beneficiato senza essere in possesso della tessera in questione.

Inoltre, i biglietti per accedere allo stadio, eccetto il settore ospiti devono poter essere acquistabili anche nel giorno stesso della partita.

Si dispone, infatti, che chi sia residente nella regione di provenienza della squadra ospite potrà acquistare il titolo di accesso in qualsiasi settore senza possedere nessuna carta di fidelizzazione, eccetto i casi di partite a rischio, per le quali l'Osservatorio Nazionale potrà limitare l'acquisto dei biglietti ai soli possessori di tali carte.

Inoltre, nelle ipotesi di partite ad elevato rischio di pericolosità possono essere disposte ulteriori misure: l'impossibilità di cedere i titoli, il collocamento degli ospiti esclusivamente in un settore prescelto e l'adozione di restrizioni anche per gli spettatori locali.

Sempre nella stagione 2017/2018 alle società è richiesto di organizzare autonomamente le proprie politiche di *ticketing* ed in tale ambito hanno l'obbligo di curare il servizio del *Supporter Liaison Officer*.

È disposta l'ammissione di soli tamburi e megafoni come strumenti sonori e tale ammissione è sottoposta alla medesima disciplina per gli striscioni. La possibilità di tale introduzione è subordinata all'autorizzazione del GOS che valuta il numero di tali strumenti in relazione alla grandezza del settore e si accerta che i tamburi siano ad una sola battuta. Inoltre, il soggetto che introduce gli strumenti deve essere previamente identificato.

Invece, per quanto riguarda la stagione 2018/2019, le disposizioni sono brevi e riguardano lo *stewarding* ed il servizio di SLO: il sistema di accoglienza dovrà rispondere all'esigenza di una migliore fruibilità degli impianti ed il sistema SLO dovrà diventare centrale mutando in Dipartimento o Ufficio per un miglior funzionamento in ambito di *ticketing*.

Infine, per quanto riguarda la terza ed ultima stagione, quella del 2019/2020, la tendenza prevista è quella dell'inclusione e della conseguente riduzione delle barriere.

Al termine del protocollo, sono inseriti cinque paragrafi in cui tutti gli organi che hanno deciso di siglare l'accordo dichiarano il loro impegno, prevedendo delle effettive modifiche all'interno dei loro ordinamenti al fine di attuare l'intesa.

Anzitutto, il Ministero dell'Interno dichiara di realizzare una normativa organica in materia di sicurezza delle manifestazioni calcistiche e di impegnarsi a favorire la riqualificazione degli impianti.

Il Ministro per lo Sport afferma di provvedere alla sensibilizzazione per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi, così da garantire *standard* di sicurezza più elevati. Inoltre, il Ministro sostiene di garantire l'attuazione del protocollo grazie a degli eventuali interventi correttivi.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio garantisce il suo impegno nell'agevolazione del processo di crescita dello SLO e nell'emanazione di precise indicazioni affinché le società rispettino le nuove regole formulando le proprie politiche di *ticketing*.

Infine, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive afferma la sua diligenza nel monitorare l'attuazione dei contenuti presenti nel documento, e nell'organizzare percorsi formativi per favorire la comprensione del nuovo modello, con particolare attenzione ai servizi di *stewarding* e di SLO.

1.2 Le disposizioni previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è un'associazione con personalità giuridica federata al CONI con sede a Roma. Il suo scopo è quello di promuovere e disciplinare l'attività calcistica tutti gli aspetti concernenti a quest'ultima.

Tutte le società e le associazioni sportive che hanno come scopo la pratica del calcio in Italia sono federate alla FIGC.

Tale ente è l'unico soggetto riguardante il calcio nazionale e internazionale ad essere riconosciuto dal CONI, dall'*Union des Associations Européennes de Football* (UEFA) e dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA).

L'affiliazione alla FIFA e alla UEFA fa sì che ogni soggetto dell'ordinamento federale (società, atleti, ufficiali di gara, tecnici, dirigenti) rispetti i principi di lealtà e correttezza, si adegui alle direttive, ai regolamenti e alle decisioni dei due organi internazionali e riconosca la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport quale giudice di ultima istanza per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione di norme formulate dalla FIGC⁴⁰³.

Le funzioni e gli obiettivi della Federazione per promuovere le attività calcistiche sono annoverati all'articolo 3 dello statuto federale, in particolare: la FIGC si fa carico di curare le relazioni internazionali con lo scopo di coordinare i calendari calcistici oltre i limiti statali. Inoltre, esercita le funzioni di garanzia con riferimento alla giustizia sportiva; programma obiettivi per l'attività giovanile e scolastica; tutela la salute dei soggetti reprimendo l'uso di sostanze che alterano le prestazioni degli atleti.

La Federazione si occupa di formulare i criteri con cui le squadre possono essere promosse o possono retrocedere e le modalità di iscrizione ai campionati⁴⁰⁴.

Gli organi della FIGC sono l'Assemblea, il Presidente, i Vice-Presidenti, il Comitato di presidenza, il Consiglio federale, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei conti⁴⁰⁵.

L'Assemblea si compone di Delegati: delegati delle Leghe professionistiche, i quali devono rappresentare il 34% dei voti, delegati della LND, che rappresentano un altro 34% dei voti totali, i delegati atleti e tecnici, che rappresentano

⁴⁰³ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 1

⁴⁰⁴ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 3

⁴⁰⁵ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 5

rispettivamente il 20% e il 10% de voti, i delegati degli ufficiali di gara, che rappresentano il 2% dei voti.

Inoltre, partecipano alle assemblee senza diritto di voto i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti⁴⁰⁶.

Il presidente dell'assemblea, assistito dal Segretario Generale, viene eletto dai delegati con votazione palese e dirige i lavori dell'assemblea.

Quest'organo approva il bilancio quando il Collegio dei revisori emana un parere negativo o qualora la Giunta nazionale del CONI non lo approva. Inoltre, nomina i Presidenti ed i membri d'onore della FIGC ed elegge il Presidente federale e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti⁴⁰⁷.

La rappresentanza legale dell'ente è attribuita al Presidente federale che ne esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dei risultati agonistici nazionali e internazionali. La carica ha una durata di quattro anni per un massimo di tre mandati.

Il Presidente viene eletto con la metà più uno dei voti dei presenti in assemblea e a sua volta, nella prima riunione utile, elegge due Vice-presidenti che svolgeranno le funzioni loro attribuite dal Presidente⁴⁰⁸.

Il Comitato di presidenza, disciplinato dall'art. 25, si compone del Presidente federale, del Vice-presidente vicario, e tre membri del Consiglio Federale. La sua funzione è quella di coadiuvare il Presidente nella gestione degli atti contabili; inoltre, sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per tutelare gli atleti convocati per le squadre nazionali dagli infortuni⁴⁰⁹.

⁴⁰⁶ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 20

⁴⁰⁷ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 23

⁴⁰⁸ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 24

⁴⁰⁹ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 25

Il Consiglio Federale è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC: verifica la correttezza dell'esecuzione del programma tecnico-sportivo, inoltre, emana le disposizioni organizzative interne, il codice di giustizia sportiva, e la disciplina antidoping⁴¹⁰. È composto dal Presidente federale e da "diciannove componenti eletti in numero di: sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; quattro atleti e due tecnici"⁴¹¹.

Infine, il Segretario Generale, la cui disciplina è prevista all'art. 28-bis dello statuto, si occupa della gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. È un organo nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e dopo aver sentito il Consiglio Federale⁴¹².

Le sue funzioni gli sono attribuite dal Regolamento di amministrazione e contabilità, inoltre, assiste e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza. Ha il compito di coordinare la Segreteria Federale, cura l'organizzazione dei servizi e degli uffici ed infine dirige le attività economiche e commerciali della FIGC⁴¹³.

La FIGC è sottoposta ad un controllo contabile, così come i suoi organi: tale controllo è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti. Quest'ultimo si compone del Presidente, eletto dall'Assemblea, e di due componenti che vengono nominati dal CONI. La carica ha una durata di quattro anni⁴¹⁴.

Gli organi della FIGC, in particolare, come visto pocanzi, il Consiglio Federale, predispongono un proprio sistema normativo attraverso il Codice di giustizia sportiva. In questa sede è opportuno analizzarne il Capo IV, rubricato

⁴¹⁰ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 27

⁴¹¹ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 26

⁴¹² Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 28-bis

⁴¹³ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 28-bis

⁴¹⁴ Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 31

come “Infrazioni”. Gli articoli di maggior rilievo che concernono gli atti di violenza sono gli artt. 25, 26, 28 e 29.

La prevenzione dei fatti violenti è disciplinata dall’art. 25: la disposizione vieta alla società calcistica di contribuire, finanziariamente o in altre modalità, ai gruppi organizzati e non organizzati dei propri tifosi. In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di un massimo di 50.000 euro per le società di serie A, B e C. Inoltre, si svolgeranno senza spettatori se la società incorre in una violazione recidiva.

Le società sono responsabili “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza, [...] per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

I tifosi devono essere avvertiti delle sanzioni previste a carico della società in caso di atti violenti, anche al di fuori degli stadi; infatti, le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti di tutti i soggetti (anche non soci) che possano determinare atti di violenza.

Tuttavia, è importante sottolineare che la responsabilità delle società non è esclusiva, bensì concorrente con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio.

I soggetti appena menzionati possono subire sanzioni qualora pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nei confronti degli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni che possano costituire un incitamento alla violenza.

Sono poi previsti una serie di divieti per i tesserati: questi ultimi non possono rendersi interlocutori di tifosi quando i comportamenti degli stessi determinano offesa, insulti o violino la dignità umana. Le sanzioni previste sono di

20.000 euro per i tesserati di Serie A; 8.000 euro per i tesserati di Serie B e 4.000 per violazioni commesse dai tesserati in Lega Pro⁴¹⁵.

Quando un fatto violento viene effettivamente commesso da uno o più sostenitori sia all'interno dello stadio, sia nelle zone adiacenti, le società ne rispondono qualora dalla condotta violenza derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica delle persone. La sanzione prevista è di un massimo di 50.000 euro per le società di serie A, B e C.

Se la società è già stata diffidata o si siano verificati eventi particolarmente gravi, alla sanzione è accompagnata la squalifica del campo per un minimo di due giornate.

Se la società non è professionistica, la sanzione ammonterà ad una cifra minima di 500 euro, sino alla sanzione massima, pari a 15.000 euro. Anche in questo caso è prevista la squalifica del campo per un numero di giornate non inferiore a due se la società è stata diffidata più volte⁴¹⁶.

L'art. 28 definisce il significato dei "comportamenti discriminatori" affermando che integra tale comportamento "ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori"⁴¹⁷.

Il calciatore che adotta uno di tali atteggiamenti incorre in una squalifica di almeno dieci giornate, nonché l'ammenda da 10.000 a 20.000 euro.

I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci che violino il divieto di tenere comportamenti discriminatori sono puniti con la squalifica per un periodo non inferiore a quattro mesi, accompagnata dall'ammenda da 15.000 euro a 30.000 euro.

⁴¹⁵ Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 25

⁴¹⁶ Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 26

⁴¹⁷ Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 28

Anche in questi casi la società risponde dell'introduzione o esibizione negli stadi da parte dei tifosi di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, che riportino espressioni discriminatorie, ed anche in questa ipotesi la responsabilità concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio⁴¹⁸.

Tuttavia, l'art. 29 prevede il caso in cui la società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri tifosi: è necessario che siano compresenti tre delle cinque circostanze elencate dalla lettera a) alla lettera e) del primo comma.

“a) La società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;

c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;

d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 28

⁴¹⁹ Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 29, comma 1

Inoltre, la disposizione specifica che è possibile accedere ad un'attenuazione della responsabilità qualora la società dimostri che si sia verificata almeno una delle circostanze sopraelencate⁴²⁰.

Per concludere il quadro normativo derivante dalla FIGC è opportuno menzionare il documento contenente i criteri infrastrutturali previsti per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, Serie B e Lega Pro che la Federazione redige annualmente in previsione di ogni stagione calcistica.

Tale documento è allegato al Sistema Licenze Nazionali: e società, per partecipare al Campionato di Serie A, B o C nella stagione sportiva di riferimento (in questo caso 2022/2023), “devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”⁴²¹.

Prendendo in considerazione il documento recante il sistema dei criteri infrastrutturali della Serie A, questi dispongono gli standard sulla capienza e i requisiti dello stadio; sulle sedute individuali e sulle tribune riservate agli spettatori.

La capienza minima di uno stadio di Serie A deve essere di 12.000 posti ed ogni posto deve rispettare determinate caratteristiche: deve essere numerato e fissato al suolo, ogni seduta è separata da quelle adiacenti, il materiale con cui è costruito deve essere resistente ed ignifugo, la forma deve essere confortevole e anatomica e infine, deve presentare uno schienale di altezza minima 30 centimetri.

Attorno ai campi di gioco non è possibile consentire la presenza di piste ciclistiche; al contrario, sono consentite le piste di atletica, ma solo per gli stadi non di nuova costruzione.

I settori della struttura devono essere almeno quattro, di cui almeno uno deve essere riservato ai sostenitori della squadra ospite la cui capienza minima deve

⁴²⁰ Codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, art. 29, comma 2

⁴²¹ Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Nazionale Professionisti Serie A

essere di almeno il 5% rispetto alla capienza totale dello stadio. Tali settori devono essere separati da barriere che non consentano lo scavalco.

Infine, ogni settore deve ospitare un punto di ristoro e in maniera proporzionata deve essere presente un numero adeguato di servizi igienici.

La FIGC risulta essere, dunque, l'ente che, in collaborazione con il CONI, fornisce in maniera dettagliata una serie di obblighi cui tutti i soggetti operanti nell'ambito calcistico sono sottoposti...

1.3 Il ruolo dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive

A seguito dell'incendio di un treno speciale su cui viaggiavano dei tifosi salernitani avvenuto il 23 maggio 1999, il Capo della Polizia approva l'istituzione di un organo che operi all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In virtù della L. 17 ottobre 2005 n. 210 che converte con modificazioni il d.l. 162/2005 è stato formalmente istituito presso il Ministero dell'Interno l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Calcistiche per attuare in maniera efficace le disposizioni e le misure preventive e repressive della violenza in occasione di manifestazioni sportive (art. 1-octies, decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28).

L'ente ha sede a Roma, a palazzo del Viminale, presso la segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il suo compito è quello di monitorare i fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive, nonché lo stato di sicurezza degli impianti⁴²²; inoltre, si occupa di esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni programmate per stabilirne un determinato livello di rischio⁴²³. Approva le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi⁴²⁴. L'Osservatorio stabilisce anche le misure che le società sportive possono adottare per garantire il

⁴²² Art. 1-octies, comma 1, lett. a), d.l. n. 28/2003

⁴²³ Art. 1-octies, comma 1, lett. b), d.l. n. 28/2003

⁴²⁴ Art. 1-octies, comma 1, lett. c), d.l. n. 28/2003

regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità⁴²⁵ ed infine, ha il compito di pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive⁴²⁶.

Le linee guida e le attività strumentali allo svolgimento dei compiti appena elencati sono stabilite con il decreto del 1° dicembre 2005 del Ministro dell'interno, in collaborazione con il Ministro per i beni e le attività culturali⁴²⁷. Lo stesso decreto predispone l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.

L'ente può decidere di invitare alle proprie riunioni i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che siano interessati al contrasto della violenza in occasione delle suddette manifestazioni⁴²⁸.

Il decreto 1° dicembre 2005, specifica ed espande la disposizione contenuta nell'art. 1-octies del d.l. n. 28/2003 sin qui esaminata: si sottolinea l'istituzione dell'Osservatorio volta a favorire la massima collaborazione e interazione tra tutti i soggetti sottoposti all'attuazione delle misure preventive e repressive della violenza in occasioni delle manifestazioni sportive⁴²⁹.

L'Osservatorio opera come organo di consulenza tecnico-amministrativa del Ministro dell'interno; quest'ultimo o il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza possono richiederli una pronuncia attinente alla materia del contrasto alla violenza⁴³⁰.

I componenti dell'ente sono annoverati all'art. 2 del decreto che menziona: "a) un funzionario della Polizia di Stato prescelto tra i dirigenti generali, che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; c) il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio Polizia stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio reparti speciali della

⁴²⁵ Art. 1-octies, comma 1, lett. e), d.l. n. 28/2003

⁴²⁶ Art. 1-octies, comma 1, lett. f), d.l. n. 28/2003

⁴²⁷ Art. 1-octies, comma 2, d.l. n. 28/2003

⁴²⁸ Art. 1-octies, comma 3, d.l. n. 28/2003

⁴²⁹ Art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2005

⁴³⁰ Art. 1, comma 2, Decreto 1° dicembre 2005

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, nonché del direttore del Servizio informazioni generali della Direzione centrale della Polizia di prevenzione; d) un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello; e) un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di qualifica dirigenziale; f) un rappresentante del CONI.”

In base ai differenti temi da trattare, possono comporre l'ente anche: un rappresentante della FIGC ed un rappresentante per ciascuna delle Leghe nazionali professionisti e dilettanti; inoltre, possono partecipare un rappresentante delle Federazioni italiane di discipline sportive per le quali devono essere deliberate linee guida e un rappresentante per ciascuna delle rispettive Leghe nazionali professionistiche, “entro il numero massimo di quattro componenti con diritto di voto”⁴³¹.

Qualora debbano essere trattate specifiche tematiche è possibile, per il Presidente, integrare l'Osservatorio con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni italiani), con il Comando della Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate, con la SIAE (Società Italiana Autori Editori) e con le Ferrovie dello Stato⁴³².

Possono essere ulteriormente invitati i soggetti pubblici e privati interessati al contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e l'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei *club* professionisti⁴³³.

Tutti i componenti dell'Osservatorio, compreso il Presidente, vengono nominati dal Ministro dell'interno ogni quattro anni, con la possibilità di essere riconfermati. Inoltre, per ogni rappresentante è prevista una figura supplente⁴³⁴.

Possono essere ulteriormente invitati i soggetti pubblici e privati interessati al contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e l'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei *club* professionisti.

⁴³¹ Art. 2, comma 1, Decreto 1° dicembre 2005

⁴³² Art. 2, comma 2, Decreto 1° dicembre 2005

⁴³³ Art. 2, comma 2, Decreto 1° dicembre 2005

⁴³⁴ Art. 2, comma 4, Decreto 1° dicembre 2005

Gli incontri dell'Osservatorio hanno, di norma, cadenza settimanale⁴³⁵. Il presidente convoca le riunioni e ne dirige i lavori⁴³⁶, determina le tematiche all'ordine del giorno⁴³⁷ e designa un vice presidente tra i componenti che potrà sostituirlo in caso sia assente⁴³⁸.

Lo stesso presidente può richiedere alle Amministrazioni che vengano fatti specifici accertamenti negli impianti sportivi⁴³⁹ e può istituire gruppi di lavoro per approfondire specifici argomenti concernenti i fenomeni di intolleranza e violenza in ambito sportivo⁴⁴⁰.

Inoltre, visiona i dati riguardanti il fenomeno della violenza valutando se sia opportuno diffondere tali informazioni⁴⁴¹ e infine, autorizza la pubblicazione del rapporto annuale sull'andamento di tali fenomeni nell'ambito sportivo⁴⁴².

L'Osservatorio si esprime tramite determinazioni: questi provvedimenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti⁴⁴³.

Le attività strumentali ai compiti dell'Osservatorio sono curate dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive (CNIMS). Di seguito le funzioni di supporto che tale Centro fornisce all'Osservatorio: a) cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'esame dell'Osservatorio; b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le

valutazioni da assumere; c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica; d) effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in rappresentanza del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi di esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al fine di supportare a livello informativo lo

⁴³⁵ Art. 3, comma 1, Decreto 1° dicembre 2005

⁴³⁶ Art. 3, comma 2, lett. a), Decreto 1° dicembre 2005

⁴³⁷ Art. 3, comma 2, lett. b), Decreto 1° dicembre 2005

⁴³⁸ Art. 3, comma 2, lett. c), Decreto 1° dicembre 2005

⁴³⁹ Art. 3, comma 2, lett. d), Decreto 1° dicembre 2005

⁴⁴⁰ Art. 3, comma 2, lett. e), Decreto 1° dicembre 2005

⁴⁴¹ Art. 3, comma 2, lett. f), Decreto 1° dicembre 2005

⁴⁴² Art. 3, comma 2, lett. g), Decreto 1° dicembre 2005

⁴⁴³ Art. 3, comma 3, Decreto 1° dicembre 2005

sviluppo, da parte dell'Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive; e) predisporre le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a documentare tutte le attività dell'Osservatorio; f) raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno della violenza ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del rapporto annuale che le Autorità di pubblica sicurezza e gli altri soggetti rappresentati in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire all'Osservatorio stesso; g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività dell'Osservatorio”⁴⁴⁴.

2. Il caso dello Stadio Olimpico di Roma

La definizione identitaria di una città è data dalle mutazioni della società formata dai cittadini e dai meccanismi culturali che si creano negli ambienti comuni. L’analisi volta ad individuare l’identità di una data città può essere condotta anche osservando le pratiche di “consumo sportivo”⁴⁴⁵.

Ogni abitante di Roma condivide un determinato sistema culturale. Nel caso dei tifosi della Lazio e della Roma la condivisione si assottiglia per dar spazio “ad un vero e proprio conflitto ideologico”⁴⁴⁶.

Lo Stadio Olimpico di Roma, situato nella zona denominata Prati, permette una sorta di unione simbolica e fisica in ragione della stessa fede calcistica.

La “cassa” di risonanza che appartiene alla capitale e a tutti gli eventi che vi prendono luogo, sia per l’importanza del ruolo della città che per l’estensione territoriale che ricopre, fa sì che l’ambito della sicurezza e della pianificazione siano curati dettagliatamente, grazie a delle specifiche misure che coordinano le autorità di pubblica sicurezza e gli organizzatori dei suddetti eventi.

⁴⁴⁴ Art. 4, comma 2, Decreto 1° dicembre 2005

⁴⁴⁵ TERRACCIANO; BONAFEDE, *Il tifo come pratica di riscrittura della città*. Roma in divenire tra identità e conflitti: Pratiche di vita e produzione del senso fra Roma e San Paolo-vol. 1, 2016, 11: 243.

⁴⁴⁶ TERRACCIANO; BONAFEDE, *Il tifo come pratica di riscrittura della città*. Cit.

In particolare, in occasione dello svolgimento di partite di Serie A all'interno dello Stadio Olimpico, le figure di rilievo per garantire la sicurezza sono il Dirigente della Pubblica Sicurezza, cioè il Commissario della zona Prati e il Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) che si compone di un rappresentante delle forze di Polizia (uno per la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali, la Polizia Scientifica, la Direzione centrale per i servizi antidroga), un rappresentante dell'arma dei Carabinieri, un rappresentante della Guardia di Finanza, uno dei Vigili del Fuoco, uno della Polizia Municipale di Roma Capitale, uno per il Servizio Sanitario che ha come struttura di riferimento il Policlinico Universitario Agostino Gemelli e la società tramite il Delegato alla Gestione dell'Evento. Inoltre, è necessaria la coordinazione con l'ente che fornisce i mezzi pubblici, l'ATAC e con il sistema di *stewarding*.

Infatti, le forze dell'ordine si occupano delle zone adiacenti all'impianto, ed una volta oltrepassata la zona di prefiltraggio, ma è la figura dello *steward* che si occupa dell'assistenza dell'ordine pubblico.

Questi aspetti verranno ampiamente approfonditi in seguito.

2.1 Regolamento d'uso dello Stadio Olimpico per le manifestazioni calcistiche e Codici di condotta

Ogni impianto sportivo deve predisporre un regolamento d'uso, contenuto all'interno delle normative stilate dalla Società Sportiva Lazio e dall'Associazione Sportiva Roma.

In base regolamento d'uso dello Stadio Olimpico per le manifestazioni calcistiche fornito dalla S.S. Lazio è sottoponibile alla misura di divieto d'accesso alle competizioni sportive, previsto dall'art. 6 L. n. 401/1989, chiunque acceda o permanga all'interno dell'impianto senza osservare gli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Inoltre, l'accesso e la permanenza all'interno dell'impianto sportivo sono soggetti al rispetto delle norme di comportamento del codice etico adottato dalla

società. Gli effetti previsti dal codice di condotta si perfezionano con l'acquisto del tagliando di accesso.

Il biglietto per accedere allo stadio è nominativo e non cedibile a terzi, salvi i casi previsti dalle normative dei *club*. Inoltre, è richiesto il documento di identità per agevolare il riconoscimento del titolare del biglietto; quest'ultimo deve essere conservato sino all'uscita dello stadio. Gli *steward* al fine di evitare l'introduzione di materiali illeciti o pericolosi può sottoporre lo spettatore a controlli. Per quanto riguarda le sedute, lo spettatore deve occupare il posto assegnato.

Il regolamento impone il divieto di “a. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; b. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; c. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico; d. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto; e. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; f. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore; g. introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto; h. introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento; i. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori; j. introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni; k. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco; l. svolgere

qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata; m. introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; n. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni; o. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi; p. introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, strumenti sonori non esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta della Società Sportiva; q. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta della Società Sportiva; r. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.”

Le condotte fin qui richiamate, oltre a comportare una sanzione amministrativa, possono integrare fattispecie di reato.

Infine, all'interno della struttura è possibile introdurre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, megafoni e tamburi ad una sola battuta, nonché organizzare coreografie, purché vi sia stata previa autorizzazione GOS.

Le richieste di introduzione di tali materiali e di organizzazione delle coreografie devono essere inoltrate alla Società Sportiva Lazio.

Il *Supporter Liason Officer* sarà incaricato di richiedere l'autorizzazione al GOS.

Infine, il regolamento rammenta che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video interno ed esterno allo stadio. I dati raccolti dal sistema vengono trattati dal titolare dell'impianto.

Il regolamento d'uso dell'A.S. Roma prevede quanto sopraelencato e, inoltre, contiene alcune ulteriori precisazioni: è possibile impedire l'accesso o la permanenza nello stadio ai soggetti che regolarmente dispongono di titolo

d'accesso per ragioni di ordine pubblico; in ogni caso, è sempre vietato l'accesso a persone soggette a diffida per violenza sportiva.

La società si dichiara non responsabile in caso di smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all'interno dello Stadio, "salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa".

Il *club* non può garantire la puntualità sullo svolgimento dell'incontro. Ha il diritto di riprogrammare la data e l'ora della competizione senza incorrere in nessuna responsabilità. Tuttavia, il regolamento specifica che in caso annullamento o spostamento dell'evento è possibile essere rimborsati secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del biglietto: il rimborso o la sostituzione del biglietto si terrà solo una volta restituito lo stesso.

Infine, il regolamento dispone il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e/o la trasmissione di materiale audio o video ottenuto in qualunque modo riguardante l'andamento di qualsiasi partita per le attività di scommesse o per le attività commerciali non autorizzate. Infatti, l'uso di telefoni cellulari è permesso esclusivamente per uso personale.

Per l'inosservanza di tali divieti è sempre possibile la negazione dell'accesso all'impianto o l'allontanamento dell'individuo inosservante da parte degli addetti alla sicurezza.

Ad integrare i regolamenti d'uso, come adeguamento al Protocollo d'intesa del 4 luglio 2017, sono stati stilati dei codici di condotta: il "Codice Etico per i Sostenitori della S.S. Lazio" e il "Codice di Condotta per i tifosi della A.S. Roma", indirizzati a tutti coloro che acquistano un titolo d'ingresso.

Inoltre, anche il Codice di Giustizia Sportiva pone l'obbligo di adozione di un codice di regolamentazione della cessione dei titoli e preveda contestualmente il rifiuto degli atti di violenza e delle discriminazioni.

Il Codice Etico della Lazio è entrato in vigore il 1° luglio 2018 e, in prima battuta, precisa che l'acquisto del biglietto comporta l'accettazione delle disposizioni contenute dal codice di condotta e dal regolamento d'uso.

In seguito, pone una lunga serie di divieti, tra cui quello di danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere l'impianto sportivo e i servizi al suo interno.

Le sanzioni previste per i tifosi che tengono uno dei ventuno ulteriori comportamenti elencati possono essere applicate anche se le condotte illecite si verificano al di fuori dell'impianto sportivo. Si tratta di condotte come la partecipazione a scontri o risse che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico; l'esercizio di violenza fisica o psicologica verso altri tifosi o verso il personale addetto ai servizi.

I tifosi, dunque, nell'atto di supportare ed incitare la propria squadra devono tenere un comportamento civile, educato, corretto e con grande senso di sportività.

Nei confronti dei sostenitori che contravvengono al codice etico la società provvederà a disporre l'allontanamento dell'impianto o la sospensione per una o più gare o anche rifiutare l'acquisto di tagliandi per un periodo determinato.

Nello stesso modo si pone il Codice di condotta per i tifosi della A.S. Roma: prevede un paragrafo riguardante il Fair Play e la lealtà sportiva in cui si vieta il compimento di atti che possano alterare la gara come le invasioni di campo; un paragrafo sulla correttezza e l'integrità ed uno sulle misure sanzionatorie applicabili: le medesime menzionate pocanzi nell'ambito del codice della Lazio.

2.2 Il Gruppo Operativo per la Sicurezza

Il Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) viene istituito con il Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 che ha aggiunto l'art. 19-ter al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, per tutti gli impianti con capienza superiore a 10.000 dove si disputano partite di calcio.

Il GOS si riunisce periodicamente per aspetti di carattere generale, ma nelle viglie degli incontri si occuperà di verificare che tutte le misure organizzative dell'evento siano state predisposte, di vigilare sulla corretta attuazione del piano

per mantenere le condizioni di sicurezza e di adottare iniziative volte a superare situazioni di criticità⁴⁴⁷.

Per assicurare il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la società utilizzatrice dell'impianto deve garantire una postazione da cui siano visibili gli spazi riservati agli spettatori e lo spazio in cui si svolge la gara.

All'interno dello Stadio Olimpico il *box* che ospita il GOS si trova nell'area sovrastante la tribuna stampa e la tribuna autorità al centro della tribuna Monte Mario.

L'ambiente operativo si trova sopra la tribuna autorità e conta circa quindici addetti ai lavori dinanzi ai monitor presenti nel *box* che riportano le immagini delle aree interne ed esterne all'Olimpico. Tra i presenti responsabili al monitoraggio ci sono: il dirigente del commissariato Prati, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, uno per i Vigili del Fuoco, uno per la Polizia di Roma Capitale, uno del Servizio Sanitario, uno proveniente dal CONI ed infine i responsabili della società ospitante e della società ospite.

Nell'area sovrastante alla tribuna stampa, invece, è situata una sala in cui il questore, il capo di Gabinetto, i dirigenti di DIGOS, della sezione Anticrimine e della sezione Amministrativa e il capo Ufficio Stampa si attivano qualora dovessero presentarsi eventuali criticità riguardanti situazioni meritevoli di denuncia o di applicazioni di DASPO.

Al termine delle gare viene stilato un documento ufficiale riportante i fatti appena svolti e viene spedito al Viminale e alla Prefettura. Inoltre, una copia è inviata alla Questura della squadra ospite.

2.3 Gli addetti alla sicurezza: il servizio di *stewarding*.

Con il Decreto Ministeriale del 13 agosto 2019 che modifica il decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti

⁴⁴⁷ Art. 19-ter, Decreto Ministeriale 18 marzo 1996

sportivi», stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accogliere ed instradare gli spettatori e di verificare che vengano rispettate le disposizioni del regolamento d'uso degli impianti⁴⁴⁸. Inoltre, tale decreto dispone le modalità di collaborazione di tali addetti con le forze dell'ordine⁴⁴⁹. Questa figura è denominata *steward* e deve essere presente sia in tutti gli impianti in cui si svolgono competizioni calcistiche professionistiche sia negli impianti in cui si svolgono partite di calcio dilettantistico, ma che abbiano capienza superiore a 7.500⁴⁵⁰.

Gli *steward* svolgono diversi servizi: hanno il compito di controllare i titoli di accesso agli impianti sportivi; si occupano dell'instradamento degli spettatori e; svolgono servizi ausiliari all'attività di polizia, relativi ai controlli dell'impianto sportivo quando non è richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sono previste, inoltre, una serie di figure professionali che organizzano le attività degli *steward*: il delegato per la gestione dell'evento (DGE), il responsabile di funzione (RF), il coordinatore di settore (CS), il capo unità (CU) e l'operatore *steward* (OS). I compiti loro assegnati sono stabiliti nell'allegato D del decreto: il documento in questione è intitolato "modalità di collaborazione degli steward con le forze di polizia e determinazione dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo". Le mansioni sono suddivise in base ai diversi livelli di responsabilità: è instaurato un rapporto di gerarchia in cui, l'individuo a livello inferiore svolge i compiti impartiti dal suo superiore.

Le cinque figure professionali pocanzi menzionate vengono descritte in maniera dettagliata all'interno dell'allegato: il DGE prende l'incarico dalla società organizzatrice ed è componente del GOS. Il suo compito è quello di dirigere e controllare i servizi effettuati dagli *steward* nell'impianto sportivo.

⁴⁴⁸ Art.1, comma 1, lett. a), Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁴⁹ Art.1, comma 1, lett. b), Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁵⁰ Art.1, comma 3, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

Si occupa di predisporre il «Piano di gestione dell'evento» (PGE) che comprende il «Piano operativo *steward*» (POS), riguardante l'impiego degli *steward*; le attività connesse con la manifestazione calcistica afferenti alla *safety*, al *ticketing* e alla accoglienza all'interno dell'impianto.

Questo piano deve essere approvato dal GOS almeno tre giorni prima dell'evento.

Inoltre, stila l'elenco degli *steward* da impiegare nei servizi specificandone la qualifica, il settore di utilizzo e i compiti assegnati.

Il Responsabile di Funzione impartisce disposizioni nei confronti dei dipendenti coordinatori di settore in relazione alle attività di bonifica e verifica dei luoghi, di prefiltraggio e filtraggio, di instradamento all'interno dell'impianto, di assistenza alle persone diversamente abili, di intervento in caso di violazione del regolamento d'uso. Inoltre, risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la gestione dell'evento.

Il Coordinatore di Settore detta disposizioni nei confronti dei dipendenti dei Capi Unità operanti in un determinato settore dell'impianto.

Il Capo Unità si rivolge agli Operatori *Steward* organizzati in unità operative composte da venti elementi e risponde direttamente al Coordinatore di Settore. Infine, l'Operatore *Steward* risponde alle direttive del Capo Unità.

Eccetto i Delegati per la Gestione dell'Evento, i capi unità, i coordinatori di settore e i responsabili di funzione durante il servizio indossano una pettorina di riconoscimento di colore arancione fluorescente con la scritta «*STEWARD*». Sulla tasca in cui è posto l'apparato radio portatile, vengono riportati degli asterischi che si riferiscono al livello di carica che uno *steward* ricopre.

Gli *steward* devono possedere dei requisiti per poter essere impiegati dalle società. Tali requisiti sono inseriti nell'allegato A del decreto ministeriale.

I requisiti sono personali, fisici, culturali, soggettivi, psicoattitudinali e professionali.

I requisiti personali riguardano la cittadinanza e l'età: la cittadinanza deve essere italiana, ma anche di altro Stato dell'Unione Europea o non appartenente all'Unione Europea o apolide in possesso di regolare titolo di soggiorno, purché il soggetto abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'età deve essere compresa tra i 21 e i 67 anni per il DGE e per il RF, tra 18 e 65 anni per il CS e tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.

I requisiti fisici sono elencati nell'allegato subito dopo quelli personali: buona salute fisica e mentale; assenza di daltonismo; assenza di uso di alcool e di stupefacenti; capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto; assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi; prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

Inoltre, per quel che concerne i requisiti culturali minimi, il DGE, il RF e il CS deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e deve conoscere almeno una lingua straniera. Il CU e l'OS deve possedere un diploma di scuola media inferiore e la conoscenza di una lingua straniera.

Quanto ai requisiti soggettivi, lo *steward* non deve aderire o aver aderito a movimenti, associazioni o gruppi organizzati che professano discriminazione razziale; non deve essere sottoposto, o essere stato sottoposto, al provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401/1989; non deve essere sottoposto a misure di prevenzione; e non deve essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di accesso.

Infine, il soggetto deve avere ottime capacità di concentrazione, autocontrollo e contatto con il pubblico. È richiesta l'attitudine ad individuare possibili pericoli per l'incolumità delle persone.

La figura dello *steward* deve anche possedere dei requisiti di tipo professionale: “devono assumersi le responsabilità che gli vengono affidate; devono conoscere le tecniche per individuare persone sospette

dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza; devono conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli); devono conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione; devono conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito; devono conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile; devono conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto⁴⁵¹.

Lo stesso allegato dispone le modalità di selezione e formazione degli *steward*: oltre ai requisiti appena descritti, gli individui saranno sottoposti ad un test in cui si accerteranno il livello di conoscenza generale, la capacità di espressione verbale, la conoscenza della lingua inglese almeno di livello elementare, la capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico e l'attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere⁴⁵².

La selezione e la formazione degli addetti possono essere effettuate in maniera autonoma o dalle singole società sportive. Prima di iniziare la formazione è necessario che siano stati accertati i requisiti personali, di cittadinanza, età, fisici, culturali e psicoattitudinali.

La struttura formativa, inoltre, invia l'elenco nominativo degli aspiranti *steward* al questore per accertare i requisiti soggettivi. La questura fornisce la risposta entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco.

Nel caso in cui la formazione sia avviata prima del ricevimento della risposta, gli aspiranti *steward* saranno esclusi dal ciclo formativo.

Quando i corsi di formazioni sono terminati, la struttura rilascia, a coloro che abbiano ricevuto un esito positivo, un'attestazione. L'elenco dei soggetti che hanno passato con esito positivo la formazione viene trasmesso al questore.

⁴⁵¹ Allegato A, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁵² Allegato A, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

L'allegato E, infine si occupa di dettare disposizioni riguardo l'abbigliamento in dotazione e il libretto professionale dello *steward*.

Lo *steward* possiede una pettorina da indossare dalla testa, allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici, aventi le caratteristiche di seguito indicate. Il colore è giallo o arancio ad alta visibilità, inoltre, presenta una banda di colore argento luminescente. Come segno identificativo un riquadro collocato al centro di entrambi i lati della pettorina riporta la parola “*STEWARD*” ed un numero progressivo.

Sul lato anteriore sinistro della pettorina, a fianco del riquadro, è presente una tasca in cui deve essere collocato l'apparecchio radio portatile. Sulla tasca possono essere applicati gli asterischi di qualifica già riportati.

È necessario menzionare anche il libretto professionale personale che viene inserito all'interno di una tasca trasparente. Tale libretto può essere cartaceo o elettronico, deve essere facilmente visibile e viene rilasciato dalla struttura che ha provveduto alla formazione. Deve riportare alcuni dati: “ragione sociale della struttura; dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso, indirizzo di residenza); fotografia e firma del titolare; data di conseguimento e livello della qualifica professionale attestata; aggiornamento delle progressioni di qualifica (dato attestato dalla società di formazione); sessioni di aggiornamento frequentate (dato attestato dalla società di formazione); esercitazioni frequentate (dato attestato dal DGE); impiego operativo relativo a ogni evento (dato attestato dal DGE)”⁴⁵³.

Anche la società calcistica è sottoposta ad obblighi in quanto responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei biglietti, di accoglienza e instradamento dei tifosi, di servizi ausiliari alle attività di polizia in relazione ai controlli di cui si occupano gli *steward*⁴⁵⁴.

⁴⁵³ Allegato E, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁵⁴ Art. 5, comma 1, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

Questi servizi vengono assicurati dalla società organizzatrice o mediante contratto di appalto o somministrazione di lavoro. È consentita, quale forma di lavoro, qualsiasi modalità di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente o prestazioni di lavoro occasionale⁴⁵⁵.

L'elenco degli *steward* è tenuto dalla questura; quest'ultima, prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, verifica che sussistano i requisiti soggettivi previsti nell'allegato A (non aderire a movimenti, associazioni o gruppi organizzati che professano discriminazione razziale; non essere sottoposto al provvedimento di cui all'art. 6, L. n. 401/1989; non essere sottoposto a misure di prevenzione; e non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di accesso)⁴⁵⁶. Anche il non possesso di uno solo dei requisiti sopraelencati da parte di uno *steward*, vieta alla società di impiegare tale soggetto⁴⁵⁷.

Il divieto di impiego è inoltre disposto dal prefetto della provincia qualora non vengano osservate le disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'amministrazione o dalle società calcistiche.

Inoltre, se lo *steward* adotta una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio o abusa della propria qualifica non potrà essere nuovamente impiegato⁴⁵⁸.

2.4 Il ruolo del *Supporter Liaison Officer*

L'articolo 35 del regolamento UEFA per le licenze per i *club* e il *fair play* finanziario disciplina il ruolo del *Supporter Liaison Officer*. Successivamente, tale articolo è stato adottato dal Comitato Esecutivo UEFA che ha reso obbligatorio il ruolo dello SLO dalla stagione 2012/1013.

⁴⁵⁵ Art. 5, comma 2, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁵⁶ Art. 7, comma 1, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁵⁷ Art. 7, comma 2, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

⁴⁵⁸ Art. 7, comma 3, Decreto Ministeriale 13 agosto 2019

Inserito nella seconda parte recante i criteri e i requisiti per ottenere la Licenza per la partecipazione alla *Champions League*, all'*Europa League* e alla *Europa Conference League*, troviamo i criteri organizzativi per il raggiungimento di determinati obiettivi: annoverati al suo interno vi sono tutti i soggetti coinvolti nella struttura organizzativa.

Il punto P.27 B si occupa del ruolo dello SLO, ossia un soggetto di riferimento per la tifoseria. Può essere alternativamente un dipendente della Società ovvero un consulente esterno delegato dalla società attraverso un contratto. Inoltre, l'ufficiale di collegamento con i tifosi terrà regolarmente degli incontri e collaborerà con il personale della società su tutte le questioni correlate.

Il *supporter* costituisce, dunque, un collegamento tra sostenitori ed il *club*, la polizia e gli *steward*. Per svolgere correttamente le sue mansioni deve ricevere informazioni da tutte le parti coinvolte in tale rapporto: infatti, è essenziale che tale figura sia credibile e rispettata dai tifosi, dalla società e da tutti i soggetti che contribuiscono al suo lavoro.

Qualora la gestione della società si trovi in una posizione nella quale sia necessario prendere una decisione rilevante per lo stesso *club*, è auspicabile che i tifosi non ne vengano a conoscenza tramite i media. Infatti, sarà il delegato ai rapporti con le tifoserie a comunicare preventivamente tali informazioni alla tifoseria.

A livello nazionale, la maggior parte delle federazioni calcistiche ha incorporato l'articolo 35 nei propri regolamenti nazionali sulle licenze. Pertanto, il requisito di licenza di tale ruolo professionale oggi si estende a più di 1.000 club in tutta Europa⁴⁵⁹.

Le finalità perseguite dall'articolo in questione sono diverse: anzitutto, si propone di istituire reti di comunicazione dello SLO a livello nazionale ed europeo per facilitare la condivisione di esperienze e conoscenze al fine di migliorare le relazioni tra le varie parti interessate. Si prefissa, inoltre, di garantire un livello

⁴⁵⁹ UEFA Practical Guide to Supporter Liaison Officer, 2018

minimo di comunicazione tra la società ed i tifosi con lo scopo di avvicinare i sostenitori al processo decisionale del *club*.

Altre norme relative alla funzione e al dialogo con i tifosi si trovano a livello istituzionale europeo: il 13 e 14 ottobre 2016, a Lussemburgo, si è tenuta la riunione del Consiglio dell'Unione Europea, nella quale, quest'ultima ha adottato una risoluzione riguardante lo “*EU Football Handbook*”, un manuale aggiornato contenente sia raccomandazioni per la cooperazione internazionale di polizia, sia misure di prevenzione e controllo della violenza in occasione di partite di calcio internazionale in cui è coinvolto almeno uno Stato membro⁴⁶⁰.

La risoluzione afferma l'importanza della funzione svolta dagli addetti a curare i canali tra le società e i tifosi ai fini della riduzione dei rischi per la sicurezza durante gli incontri calcistici.

All'interno dell'ordinamento calcistico italiano, possiamo ritrovare delle linee guida riguardanti la figura dello SLO nel comunicato ufficiale n. 326/A del 30 giugno 2015. Tale documento ne disegna, in base alle disposizioni sovranazionali, gli aspetti principali tra cui: gli obiettivi, le mansioni, il processo e i criteri di selezione e gli obblighi dei *club* derivanti dall'istituzione di tale ruolo.

L'introduzione di un'obbligatoria posizione professionale pone il raggiungimento di molti obiettivi, tra cui: creare un dialogo costruttivo con i tifosi, tendendo di migliorare la comunicazione tra la società e i tifosi stessi; includere un'offerta di servizi ai tifosi di alta qualità; avanzare la promozione di nuove attività a livello sociale; responsabilizzare gli spettatori al fine di rendere migliore l'organizzazione e la gestione dei *match*. Infine, si richiede un processo di prevenzione di episodi di violenza e discriminazione attraverso iniziative e confronti con la tifoseria.

Le mansioni cui il delegato si dedica riguardano la raccolta di informazioni dalle società e dai tifosi, l'organizzazione delle partite confrontandosi con gli alle

⁴⁶⁰ UEFA Practical Guide to Supporter Liaison Officer, 2018

relazioni con le tifoserie di altre società sia prima che dopo le gare. Inoltre, d'intesa con la società, promuove iniziative con lo scopo di divulgare i principi della società nei confronti dei tifosi.

Lo SLO ha il compito di seguire i tifosi sia nelle partite ufficiali in casa, ma anche in occasioni delle trasferte della squadra. In quest'ultimo caso "anche grazie alla collaborazione dello *Supporter Liaison Officer* della squadra ospitante, dovrà informare adeguatamente i tifosi della squadra ospite sulle modalità di accesso all'impianto e sul suo regolamento d'uso, sui luoghi di interesse da poter visitare e sulle abitudini dei fan ospitanti".

Chi svolge tale ruolo si dedica allo studio del comportamento dei tifosi e ne riporta valutazioni e analisi. Talvolta organizza incontri tra i gruppi di tifosi che abbiano la necessità di essere ascoltati e la società. È importante che questa figura goda di piena credibilità e rispetto, pertanto, deve sporsi in prima persona nei confronti dei tifosi e della società.

Infine, quando la società ritiene che un'iniziativa sia di rilevante importanza, il *supporter* coadiuva l'organizzazione e la realizzazione di coreografie o iniziative sia fuori che dentro lo stadio, aiutando i tifosi nella gestione dell'attività prescelta.

L'addetto ai rapporti con i tifosi ha anche l'obbligo di interagire con la polizia, le forze dell'ordine e con i delegati per la sicurezza.

Il ruolo viene poi descritto in maniera dettagliata: il delegato di supporto alla tifoseria deve "creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione costante" al fine di portare al margine, isolandole, le frange più facinorose della tifoseria.

Vi è da aggiungere che, nel rispetto della distinzione dei ruoli, è prevista la collaborazione con il delegato alla sicurezza e la partecipazione al Gruppo Operativo per la Sicurezza.

Tra le disposizioni che regolano la figura professionale in questione, non manca la sezione dedicata alle modalità di selezione per l'occupazione di tale profilo: il management della società provvede alla selezione di un individuo

adeguato, molto spesso scelto nell'ambito della tifoseria. Infatti, le esperienze internazionali hanno dimostrato che quando la scelta sia ricaduta all'interno della tifoseria, il delegato ha avuto maggior successo

La persona incaricata del ruolo deve avere dei requisiti personali e professionali: "Ottime abilità comunicative e di *problem solving*; Forte attitudine al lavoro di gruppo; Alto livello di motivazione, impegno, affidabilità e flessibilità; Capacità decisionali e di negoziazione; Esperienza nell'approccio con i fan; Disponibilità a lavorare nei week-end; Capacità di approcciarsi a persone e/o situazioni in maniera professionale; Abilità nell'affrontare situazioni delicate; Ottime capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle nuove piattaforme di comunicazione; Neutralità politica e religiosa; Forte sensibilità su temi di notevole impatto sociale come, ad esempio, la discriminazione razziale e la violenza; Buona conoscenza della lingua inglese (soprattutto per le società che frequentemente partecipano alle competizioni UEFA)"

Sono poi disposte alcune limitazioni circa la selezione: è fatto divieto alla società di selezionare un soggetto che sia stato destinatario del provvedimento di DASPO previsto all'art. 6 della L. 401/1989, o che sia stato condannato per reati di violenza o discriminazione.

Infine, si precisa l'incompatibilità della carica con qualsiasi altra posizione all'interno della società, in quanto potrebbero compromettere l'attività di delegato ai rapporti con le tifoserie. In particolare, lo SLO non potrà essere incaricato del ruolo di delegato o vice delegato per la sicurezza.

Oltre alle disposizioni previste per la posizione del *supporter*, è disposta una disciplina anche per le società, le quali hanno l'obbligo di fornire la strumentazione minima fondamentale (computer, telefono, etc.) e un abbigliamento distintivo che qualifichi immediatamente il delegato.

Il rapporto di lavoro può prevedere un compenso o essere su base volontaria, ma in ogni caso la società è obbligata a corrispondere un rimborso spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Lo SLO necessita un confronto costante con la dirigenza e con i dipartimenti della società che svolgono attività contigue alle sue, ed è il *club* che provvede a garantire tale rapporto. Inoltre, Il sito ufficiale della società dovrà contenere un'apposita sezione dedicata ai tifosi, in cui siano presenti i contatti e le generalità dell'individuo che ricopre tale posizione.

In occasione delle partite in trasferta, la società deve garantire la partecipazione del delegato ai rapporti con i tifosi, oltre che, nelle partite in casa, un *pass* che permette di accedere in tutte le aree dello stadio al momento dello svolgimento della partita⁴⁶¹.

In relazione a questa figura di recente sviluppo, è possibile tracciare una normativa comune anche ad altri ordinamenti nazionali vicini a quello italiano: in Francia, in virtù della legge n. 564/2016 del 10 maggio 2016 è stato disciplinato il rafforzamento del dialogo con i tifosi e la lotta contro il teppismo. È stato notato che le attività dei tifosi svolgono un importante ruolo nell'ambito delle competizioni e della promozione dei valori sportivi, pertanto, la legge prevede la creazione di un organo presieduto dal Ministro dello sport per promuovere il dialogo con la tifoseria e richiede alle organizzazioni di tifosi che hanno intenzione di partecipare a questo dialogo di provvedere attraverso l'approvazione ministeriale⁴⁶².

La L. n. 564/2016 rende obbligatorio per tutti i club professionistici di calcio, rugby, pallacanestro, pallamano e pallavolo di nominare un referente per facilitare questo dialogo. Lo SLO viene nominato dalla società, cui è vietata la selezione di un membro appartenente a qualche gruppo di tifosi o qualsiasi persona che sia già responsabile della sicurezza degli eventi delle e competizioni sportive.

Tuttavia, nell'atto di provvedere alla nomina le società, generalmente, consultano i propri tifosi in quanto, come detto, è fondamentale per gli SLO avere la fiducia dei tifosi per svolgere i propri compiti in modo efficace.

⁴⁶¹ Comunicato ufficiale Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 326/A, 30 giugno 2015

⁴⁶² UEFA Practical Guide to Supporter Liaison Officer, 2018

I gruppi di tifosi, dopo aver ricevuto proposte dalla società in merito al delegato, hanno quindici giorni di tempo per esprimere un parere sulla nomina: ad oggi non è mai accaduto che una proposta sia stata rifiutata.

Il decreto attuativo della legge descrive brevemente le mansioni: “Il *Supporter Liaison Officer* facilita il dialogo tra tutti i tifosi e le organizzazioni di tifosi del *club* o della società sportiva, [...] consiglia e informa la direzione del *club* in merito a qualsiasi domanda o richiesta del tifoso, [...] dialoga anche con gli SLO degli altri *club* e con il rappresentante dello Stato. Lo SLO media, se del caso, tra i tifosi, le organizzazioni di tifosi e il club in caso di conflitto”⁴⁶³. Inoltre, il decreto richiede alle società di garantire la partecipazione del *supporter* ad alcune sessioni di allenamento.

Anche il Belgio, il 3 giugno 2018, provvede, con emendamento parlamentare, a modificare la legge del 21 dicembre 1998 sulla sicurezza in occasione delle partite di calcio. La legge modificata è stata successivamente integrata da un regio decreto che delinea i requisiti e i compiti degli SLO belgi.

Più recentemente, anche l’ordinamento portoghese ha provveduto, attraverso la L. n. 113/2019, ad aggiungere un articolo dedicato allo SLO all’interno della L. 39/2009, il quale prevede che tale addetto sia “il rappresentante di società sportive, associazioni o società che partecipano a competizioni sportive di carattere professionistico, è responsabile di assicurare un’efficace comunicazione tra i tifosi, la società sportiva [...] e le forze dell’ordine, [...] al fine di facilitare l’organizzazione delle partite e la circolazione dei tifosi prevenendo comportamenti devianti”⁴⁶⁴.

2.5 Il sistema di videosorveglianza presso lo Stadio Olimpico

Con il provvedimento n. 338/2016 del 28 luglio 2016, il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto la richiesta della Questura di Roma per una

⁴⁶³ Art. 6, L. n. 564/2016

⁴⁶⁴ Art. 3, L. n. 39/2009

verifica preliminare volta all'installazione di un complesso di strumenti di videosorveglianza con riconoscimento facciale presso lo Stadio Olimpico.

Tale sistema fornisce le immagini dei volti dei tifosi che vengono automaticamente associate al nominativo risultante dai sistemi di accesso ai tornelli. “Il *software* che si intende utilizzare consente di effettuare il riconoscimento degli interessati tramite il confronto delle immagini acquisite al momento del transito nei tornelli di accesso (che a loro volta sono abbinate automaticamente al nominativo riportato sul biglietto) con quelle riprese all'interno dello Stadio durante gli eventi sportivi, in modo da risalire alla reale identità dell'autore di eventuali condotte delittuose”⁴⁶⁵.

La richiesta è stata avanzata in quanto sono stati registrati numerosi episodi di violenza, aggressioni, accoltellamenti, scritte offensive esposte e scontri tra tifoserie, per cui il già esistente sistema di videosorveglianza si è rivelato poco adeguato all'identificazione dei responsabili, nonostante permettesse una complessiva visione delle persone presenti sugli spalti e nelle aree circostanti. Si sono dunque rese necessarie delle nuove modalità tecniche per compiere un'identificazione completa dei responsabili di disordini.

Tra le principali motivazioni a sostegno della richiesta di un sistema di videosorveglianza più accurato si riscontra il rischio di incolumità delle forze dell'ordine, infatti “nel caso di illeciti commessi all'interno di uno stadio, è necessario per il personale di polizia entrare nel settore dell'impianto sportivo tra migliaia di persone, raggiungere il responsabile e condurlo presso il posto di polizia per gli accertamenti previsti”⁴⁶⁶. Questa modalità di individuazione oltre a favorire situazioni di rischio, crea disagi nei confronti degli spettatori presenti nell'area dell'operazione di polizia.

Tale problematica è stata parzialmente risolta tramite la pratica dell'arresto differito di cui all'art. 8, L. 401/1989: “quando non è possibile procedere

⁴⁶⁵ Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 338 del 28 luglio 2016

⁴⁶⁶ Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 338 del 28 luglio 2016

immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il termine necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Tuttavia, in alcuni casi risulta impossibile procedere con l'arresto in flagranza differita qualora l'identità di un soggetto non sia individuabile. Dunque, per identificare un responsabile di fatti illeciti è stato progettato tale sistema di telecamere in grado di individuare nominativamente un soggetto. Le ipotesi di reato per cui è prevista l'identificazione sono quelle disposte dall'art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modifiche.

Per tali motivi, sono state perfezionate le misure di sicurezza del sistema sulla base di indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento⁴⁶⁷ dei dati è il Ministero dell'Interno, nella persona del Questore di Roma. Il responsabile del trattamento⁴⁶⁸ di tali dati è il Funzionario di Polizia nominato dal Questore di Roma come coordinatore del Gruppo Operativo per la Sicurezza.

“La protezione fisica dei server è assicurata dalla loro ubicazione in una sala dedicata, chiusa da serratura e sistema di accesso con *smart card*, e dotata di sistema di allarme”⁴⁶⁹. Questa sala si trova nell'area adiacente alla sala GOS dello Stadio Olimpico di Roma: lì vi è ubicato l'ambiente denominato “*box* numero cinque”.

Le telecamere previste dal sistema sono circa sessanta, alcune delle quali, ad alta definizione, sono orientate verso i settori in cui il rischio di disordine è tipicamente più alto.

⁴⁶⁷ Artt. 4, comma 1, lett. f, e 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati

⁴⁶⁸ Artt. 4, comma 1, lett. g, e 29 del Regolamento generale sulla protezione dei dati

⁴⁶⁹ Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 338 del 28 luglio 2016

2.6 Le operazioni differite: la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) è stata istituita con decreto ministeriale il 31 gennaio 1978 ed è una sezione della questura che fa capo al Ministero degli Interni in ragione della materia per cui è operativa. Si compone di più sezioni informative e da una o più sezioni antiterroristiche: le sezioni informative si muovono nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, come cortei e comizi, e sportive e garantiscono il regolare svolgimento della manifestazione mantenendo l'ordine pubblico; le sezioni antiterroristiche, invece, si occupano di attività investigative inerenti al contrasto al terrorismo⁴⁷⁰.

Il Ministro degli interni, con direttiva del 12 febbraio 2001 istituisce la Squadra Tifoserie, la quale si occupa delle dinamiche interne al tifo sportivo ed il personale incaricato si suddivide in base alla competenza territoriale.

A partire dalla stagione 2013/2014, grazie agli archivi dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: l'attività di tali "Squadre Tifoserie" della DIGOS ha avuto un ruolo rilevante nel contrastare le azioni illegali dei tifosi. Nella stagione 2013/2014, gli arresti effettuati dalle forze dell'ordine sono 165 (undici in più rispetto alla stagione precedente). La DIGOS si è resa autrice di 116 arresti sul totale (pari al 79%)⁴⁷¹.

Nella successiva stagione, quella del 2014/2015, la Squadra Tifoserie della DIGOS effettua il 53% del totale degli arresti: infatti la digos effettua 156 arresti sui 293 totali⁴⁷². Ancora, nel campionato 2015/2016, effettua 97 arresti sui 176 totali (pari al 55%)⁴⁷³.

È dunque possibile notare come le attività di repressione svolte dalla Squadra Tifoserie sia fondamentale, in quanto apporta la maggioranza degli arresti

⁴⁷⁰ <https://www.poliziadistato.it/articolo/23277>

⁴⁷¹ Report annuale 2014, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

⁴⁷² Report annuale 2015, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

⁴⁷³ Report annuale 2016, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

e le denunce di tifosi violenti, che commettano atti illeciti a causa o in occasione delle manifestazioni calcistiche.

Infine, analizzando l'ultimo rapporto dell'Osservatorio, recante le statistiche del campionato 2021/2022 si rileva, partendo dalle operazioni investigative svolte dalla DIGOS, che in Italia sono presenti 455 gruppi di tifosi: tra questi gruppi, un elevato numero (171) dichiara di basarsi anche su un orientamento di tipo politico.

Dall'analisi dei fatti illeciti accaduti nella stagione calcistica 2021/2022 pare assodato che i gruppi con una forte fede politica amplificano i conflitti già esistenti.

Nella suddetta stagione si sono verificati 59 arresti, 49 dei quali effettuati dalle Squadre Tifoserie (83%). Inoltre, sono state complessivamente denunciate 1480 persone, di cui 1152 ad opera della DIGOS (78%).

Infine, si sono verificati anche episodi di razzismo: 50 episodi di discriminazione razziale, di cui 5 antisemiti e 8 violazioni del divieto di esporre determinate simbologie. Le denunce, in questi casi, sono state 19⁴⁷⁴.

È opportuno specificare che gli arresti effettuati dalla DIGOS vengono effettuati grazie alla pratica della flagranza differita. Infatti, è proprio in seno alla DIGOS che avvengono i controlli e le analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

⁴⁷⁴ Report annuale 2022, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

CONCLUSIONI

La presente trattazione ha cercato di illustrare la realtà degli stadi italiani in relazione alle misure di sicurezza, prevenzione e repressione della violenza perpetrata dalle frange più facinorose delle tifoserie.

Se da un lato il trattamento riservato agli *ultras* e la loro considerazione sono stati spesso valutati in chiave negativa, dall'altro alcuni esponenti hanno tentato di invertire la tendenza. Antonio Manganelli, *ex* Capo della Polizia, nel cercare un approccio meno rigido affermò che i delinquenti sono una cosa e vanno combattuti, "un'altra sono gli *ultras*, con i quali va costruito un dialogo".

Come si è potuto notare, all'interno dei gruppi di tifosi organizzati, oltre alla violenza ed al tifo estremo, è presente un sistema di valori positivi quali una forte coesione e un'identità ben definita. Infatti, nella maggior parte dei casi, non si tratta di criminali, i tifosi *ultras* conducono una vita comune.

Tuttavia, l'elemento preponderante del tifo estremo è l'aggressività che l'ordinamento italiano mira a reprimere. Il sistema proposto dalla L. n. 401/1989 avrebbe dovuto incidere in maniera cauta sul tema in questione, a causa della complessità del fenomeno di fronte al quale si trovava. Ciononostante, lo strumento maggiormente utilizzato per far fronte alla problematica della violenza che si è riproposta nel corso degli ultimi decenni è stata la decretazione d'urgenza. Il Governo ha potuto rispondere rapidamente agli eventi evitando un *iter* troppo articolato.

Il legislatore è dunque intervenuto in via emergenziale intensificando e inasprendo le disposizioni normative riguardanti la violenza in occasione di manifestazioni sportive ogni qualvolta si verificava un evento grave e rilevante secondo l'opinione pubblica.

La misura di prevenzione del DASPO, prevista dall'art. 6 della L. n. 401/1989, presenta diverse criticità legate alla proporzionalità e alle garanzie; tuttavia, complessivamente ha rispettato lo scopo che si proponeva rivelandosi sufficientemente efficace.

È auspicabile un parziale cambiamento dell'assetto normativo attuale che sia volto a una più ampia collaborazione tra i soggetti coinvolti (le autorità, le forze dell'ordine e le società) e a un dialogo più profondo con i tifosi, in particolar modo quelli più irruenti. Questi ultimi vengono spesso tacciati preventivamente: è bene considerare che gli *ultras* sono comuni cittadini e dovrebbero beneficiare dei diritti garantiti ad ogni individuo.

BIBLIOGRAFIA

ANDERSSON, RADMANN, *Football fans in Scandinavia: 1900–97*. In: *Fanatics*. Routledge, 2002.

ANDREANI, *Note in tema di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche*, in *Riv. polizia*, 1992

ARMSTRONG; HARRIS, *Football hooligans: Theory and evidence*. *The sociological review*, 1991, 39.3: 427-458.

BALESTRI; VIGANÒ, *Gli ultrà: origini, storia e sviluppi recenti di un mondo ribelle*, in *Quaderni di sociologia*, n. 34, 2004, p. 37

BANTI, *Wonderland, La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd*, Gius. Laterza&Figli S.p.a., Bari, 2017

BASILE, *Commento all'art. 584. Omicidio preterintenzionale*. 2011

BEBBER, *Violence and racism in football: politics and cultural conflict in British society, 1968–1998*. Routledge, 2015.

BENVENGA, *Sociologia della violenza nel calcio. Il configurazionismo di Eric Dunning, Patrick Murphy, John Williams e gli studi anglosassoni*, *Studi culturali*, 2020, 17.2: 233-244.

BERTONI; CAROSELLI; STERCHELE, *Are the kids alright? Valerio Marchi e le prospettive divergenti nella ricerca*. *Studi culturali*, 2021, 18.1: 49-52.

CALABRÒ; DI LECCO, *Giudice del Tribunale. La violenza negli stadi: approccio storico e risposte normative*. *Etica, Sport e Giovani*, 2013.

CALVANESE; GADDI, *Il tifo Ultras: analisi di una ricerca effettuata su un campione di giovani milanesi*. Marginalità e società, 1993

CAMPANELLA; NOTARO, *Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (d.l. 8/2/2007 n. 8, conv., con modif., in l. 4/4/2007 n. 41)*, in Leg. pen., 2008

CAMPANELLA; NOTARO, *sub Art. 1, Commenti articolo per articolo, D.l. 20/8/2001 n. 336, conv., con modificazioni, in l. 19/10/2001 n. 377 – Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive*, in Leg. pen., 2003

CAMPANELLA; NOTARO, *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, in Leg. pen., 2006

CHESTER, *Centre for Football Research, Fact Sheet Number 2: Football Stadia After Taylor*, Leicester University, p. 7

CHIAROTTI, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale*, in Riv. dir. sport., 1, 1953, p. 14

CHIAROTTI, *Sulla illiceità dell'invasione di campo sportivo*, in Riv. dir. sport., 2, 1953

CHIUSANO, Vittorio, *La lotta alla violenza negli stadi non può sacrificare i diritti civili*, in Dir.&Giust., III, 41, 2001

CLARKE, *Football and working class fans: Tradition and Change*, a cura di R. INGHAM, *Football hooliganism*, London, Inter-Action pp. 37-60; trad. It. *Football hooliganism. Calcio e violenza operaia*, Roma, DeriveApprodi, 2019

COLLINS, *Gewelddadig conflict en sociale organisatie [Violent conflict and social organization]*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995, pp. 185-202

CORNELIO TACITO, *Annali*, III (Libri XIII-XVI), a cura di A. RESTA BARRILE, Bologna, 1974

CRABBE, *The Public Gets What the Public Wants: England Football Fans, 'Truth' Claims and Mediated Realities*. *International Review for the Sociology of Sport*. 2003, pp. 413–425

CRESCIMBENI, *Violenza dei tifosi ed intervento penale. Problemi interpretativi della legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Riv. dir. Sport*. n.4, 1990

CURRÒ, *Brescia, il calcio è finito*, La Repubblica, 1994

DE BERNARDI, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: alcuni "precedenti" nell'epoca dell'Impero Romano*, 2011

DE BIASI, *Sport e violenza nella società moderna*, in *Enciclopedia dello Sport Treccani*, 2003

DE BIASI, *You'll never walk alone*, Shake, 2008

DE ROSE, *La violenza negli stadi*, in *Riv. polizia*, 1997

DEL CORSO, *sub Art. 7, L. 13/12/1989 n. 401, Commenti articolo per articolo*, in *Leg. pen.*, 1990

DEMURO, *Una particolare misura "neutralizzatrice": il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni agonistiche*, in *Riv. pen.*, 1993

DI LORETO, *Violenza e tifo calcistico tra rappresentazione e realtà*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3-4, 2002, pp. 478-479

DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *Spectator Violence at Football Matches: Towards a Sociological Explanation*, in «*The British Journal of Sociology*», 1986, p. 37

DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *The roots of football hooliganism: an historical and sociological study*. Routledge, 2014

DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, *The social roots of football hooliganism: a reply to the critics of the 'Leicester School*. Football, violence and social identity, 1994, pp. 128-157.

ELIAS; DUNNING, *Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process*, Oxford, Blackwell. 1986

FIANDACA; MUSCO, *Diritto penale*. Zanichelli, 1995

FIORENTIN, *Le misure di prevenzione nell'ambito sportivo*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di F. Fiorentin, Torino, 2018, p. 360.

FIORENTIN, *Le misure di prevenzione personali nel Codice antimafia, in materia di stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive*, Milano, 2012, p. 412

FOOT, *Calcio. 1898-2010 storia dello sport che ha fatto l'Italia*. Rizzoli, 2010.

FORLENZA, *Contro i teppisti aumenta la prevenzione, diminuiscono le pene accessorie*, in *Guida al dir.*, n. 42, 2001

FORTE, *Le misure anti violenza nelle manifestazioni sportive tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*. G Giappichelli Editore, 2015.

GARRAFFA, *La nuova normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti, ed un grosso passo indietro*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

GRANATA, *Invasione di campi sportivi e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 3-4, 1951, p. 68

GRILLO; GRILLO, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2019

HARRISON, *Soccer's Tribal Wars*, in «*New Society*», 1974, pp. 602-604.

TIDONI; PEDRINI, *Il suono della normalizzazione. Verso una sociologia del canto ultras, a partire da un'etnografia del Brescia 1911*. *Studi culturali*, 2021, 18.1: 86-96.

JACOBSON, *Chelsea Rule- Okay*, in «*New Society*», 31, 1975, pp. 780-783

LAUDI, *Violenza negli stadi: le nuove misure di repressione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003

LECLAIRE, *Heysel: la tragedia che la Juventus ha cercato di dimenticare*. Piemme, 2006.

LORENZ, *Il cosiddetto male: per una storia naturale dell'aggressione*, Garzanti, 1977

MANIGLIO, *Tifosi e ultras: un modello cognitivo del tifo e della violenza*, 2006.

MANTOVANI, *Il calcio: sport criminogeno*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2008

MARANI, *Indagine sulla violenza negli stadi*, documento finale di ricerca commissionata dal Ministero dell'Interno nell'anno 2003, 2003

MARCHI, *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Roma, Koinè, 1994, pp 8-33

MARCHI, *Ultras, le sottoculture giovanili della curva*, Ed. Koinè, Roma, 1993, p. 110

MARSH; ROSSER; HARRÈ, *Le regole del disordine*, Trad. it., Giuffrè, Milano, 1984, p. 86

MARTUCCI, *Cuore tifoso. Roma-Lazio 1979. «Un razzo ha distrutto la mia famiglia» Gabriele Paparelli racconta*. Sovera Edizioni, 2009.

MARZADURI, *sub Art. 8, Commenti articolo per articolo, L. 13/12/1989 n. 401*, in Leg. pen., 1990

MARZADURI; BRESCIANI, *sub Art. 1, Commenti articolo per articolo, D.l. 22/12/1994 n. 717, conv. con modif. Dalla l. 24/2/1995 n. 45*, in Leg. pen., 1995

MASIELLO, *Ultrà. L'odio metropolitano*, in Quaderni di Sociologia, 52, 2010

MIGNON, *Sport, insertion, intégration*. Hommes & migrations, 2000, pp. 15-26.

MIRTO, *L'illecito sportivo: l'invasione di campo*, in Riv. dir. sport., 2, 1952, pp. 3 ss.

MOLINARI, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in Cass. pen., fasc. 10, 1995

MORRIS, *La tribù del calcio*, trad. it., Mondadori, Milano, 1977, p. 263

MURPHY; WILLIAMS.; DUNNING, *Football on trial: Spectator violence and development in the football world*. Psychology Press, 1990, p. 42

NATALE, *A proposito del decreto sicurezza-bis*, in *Questione giustizia*, 20 giugno 2019.

NORBERT; DUNNING, *Sport ed aggressività*, trad. it. Il Mulino, Bologna, 1989, p. 46

NUZZO, *Una nuova normativa con divieti e sanzioni. Resta il “nodo” delle società sportive*, in *Guida al Dir. Il Sole 24 Ore*, n. 11, 1995

O’NEILL, Martin. *Policing Football: Social interaction and negotiated disorder*. Palgrave, MacMillan, 2005

O’NEILL, *Red Army General, Leading Britain’s biggest hooligan firm*, Milo Books Ltd., 2005, pp. 50-51

PACE, *Misure di prevenzione personali contro la violenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con “forme semplificate”*, in *Giur. cost.*, 3, 1997

PACILIO; ZANOBETTI PAGNETTI, *L’entrata in vigore della Convenzione europea sulla violenza negli stadi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1986, p. 1273

PALMERO, *Nuove norme contro la violenza negli stadi. Novità di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 4, 2006

PARDINI, *Nuove norme per la repressione della violenza negli stadi. Le modifiche ai reati di detenzione e di lancio di oggetti contundenti*, in *Dir. pen. e proc.*, 6, 2007

PEITERSEN, *Supporter culture in Denmark: The legacy of the 'world's best supporters'*. Soccer & Society, 2009, pp 374-385

PENNANT, *Congratulazioni, hai appena incontrato la I.C.F. (West Ham United)*, Milano, 2016

PICCONI, *Giovanni Fiorillo, detto Tzigano, il "killer dell'Olimpico"*, Spazio 70, 5 febbraio 2021

PILZ, Gunter A. *Social factors influencing sport and violence: On the "problem" of football hooliganism in Germany*. International Review for the Sociology of Sport, 1996, pp. 49-66.

ROVERSI, *Calcio, tifo e violenza: il teppismo calcistico in Italia* (Vol. 307). Il Mulino, 1992

MARCHI, *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Roma, Koinè, 1994, pp 8-33

ROVERSI, *La violenza negli stadi*, in Barbagli – Gatti (a cura di), *La criminalità in Italia*, 2010, p. 118

ROVERSI; BALESTRI, *I gruppi ultras oggi: cambiamento o declino?*, in "Polis, Ricerche e studi su società e politica", 1999, pp. 453-468

RUSSELL, *Sport riots: A social-psychological review*. Aggression and violent behavior, 2004, pp. 353-378

RUSSO, *Identità e rappresentazione sociale delle tifoserie/ultras: un'analisi sociologica*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2016.

SALTER, *Judicial responses to football hooliganism*. Northern Ireland Legal Quarterly, 1986

SEMINARA, *L'invasione di campo*, in Riv. dir. sport., 2, 1953

SIBILIO, *La violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Il daspo e gli altri strumenti di prevenzione e repressione*. 2021

SMELSER, *Manuale di sociologia*, Società editrice il Mulino, Bologna, 2000, p. 133

SPAIIJ, *Men Like Us, Boys Like Them, Violence, Masculinity, and Collective Identity in Football Hooliganism*, Journal of Sport & Social Issues, Volume 32, Number 4, November 2008, p. 377

SPAIIJ, *Understanding football hooliganism*, 2006, p. 79.

SPAGNOLO, *I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras italiano*, Bologna, 2017, p. 27-29.

STABILE, *La morte di Antonio De Falchi, il racconto della tragedia*, 3 giugno 2019

STOTT; PEARSON, *Football hooliganism: policing and the ear on the English Disease*. Pennant Books, London, 2007

SUTTLES, *The Social Construction of Communities*, Chicago, University of Chicago, 1972

TAYLOR LORD JUSTICE, *Hillsborough Stadium Disaster Final Report*. HMSO Cm. 962

TAYLOR, *British Soccer after Bradford*, in "Sociology of Sport Journal", 1987, pp. 171-91

TAYLOR, *Soccer Consciousness and Soccer hooliganism*, a cura di S. CHOEN, *Image of Deviance*, Harmondsworth, Penguin, 1971

TIDONI; PEDRINI, *Il suono della normalizzazione. Verso una sociologia del canto ultras, a partire da un'etnografia del Brescia 1911*. Studi culturali, 2021, pp. 88

TRAVAINI; CARUSO; MERZAGORA, *Gli smemorati della curva nord. Sentiment analysis di un episodio antisemita in ambito calcistico*. Rassegna italiana di criminologia, 2019, pp. 224-230

TREVISSON LUPACCHINI, *Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche*, in Giur. it., 1991

TSOUKALA, PEARSON, COENEN, *Legal Responses to Football" hooliganism" in Europe*. The Hague: TMC Asser Press, 2016.

DUNNING, MURPHYWILLIAMS, *Il teppismo calcistico in Gran Bretagna: 1880-1989*, a cura di ROVERSI Antonio, *Calcio e violenza in Europa: Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Danimarca*, Il Mulino, 1990, pp. 44-45

VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in Foro it., II, 115, 1992

VEUTHEY; FREEBURN, *The fight against hooliganism in England: insights for other jurisdictions?* Melbourne journal of international law, 2015, pp. 208

VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989 n. 401)*, in Giust. pen., 1992

VIDIRI, *La legge 24 febbraio 1995, n. 45 all'esame della Corte costituzionale e della Cassazione*, in Riv. dir. sport., 4, 1996

VUOTO, *sub Art. 1-bis d.l. 22/12/1994 n. 717, conv. con modif. dalla l. 24/2/1995 n. 45, commenti articolo per articolo*, in Leg. pen., 1995

WAITON, *Football fans in an age of intolerance*. In: *Football Hooliganism, Fan Behaviour and Crime*. Palgrave Macmillan, London, 2014. p. 201-221

WEIS, *Sport und Gewalt*. In: *Jugend und Gewalt*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1995. p. 207-224.

WILLIAMS, *Red Men: Liverpool Football Club-The Biography*. Random House, 2011.

WILLIAMS, *Walking alone together the Liverpool Way: fan culture and 'clueless' Yanks*, Soccer & Society, 13:3, 2012.

WOODS, *Non piacciamo, non importa. Storie vere del Millwall, la più famosa curva hooligan del Regno Unito*, Libreria dello sport, Recco, 2015, p. 12

ZIOSI, *Violenze allo stadio: il caso di Filippo Raciti*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2008, 2.3: 110-126.

INDICE CRONOLOGICO DELLE SENTENZE

Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 74

Corte cost., sent. n. 222/1983

Corte di Cass., sez. I, 21 febbraio 1996

Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 143735

Corte di Cass., n. 44712/2008

Corte di assise di Arezzo, 7 settembre 2009

Corte di Cass., sez. III, 19 novembre 2009, n. 49408

Corte di Cass., sez. III, 27 maggio 2016 n. 2226